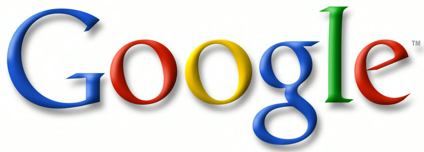


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

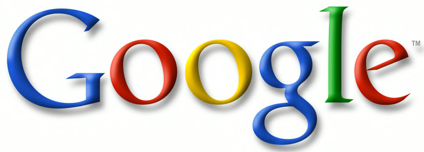
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`


3 2044 103 166 294

239
240

239
240



L'ESECUZIONE

DI

SENTENZE, ATTI E DOCUMENTI ESTERI

IN AUSTRIA E IN ITALIA

(con particolare riguardo alle nuove leggi di procedura civile austriache).

STUDIO

di ADOLFO MARCONI

segretario aulico della suprema corte di giustizia e cassazione in Vienna.



TRENTO

GIOVANNI ZIPPEL EDITORE

1898.

239
240

più che un raffronto sommario tra le due legislazioni, raffronto inteso a rilevare e riportare riunite e commentate le norme che in ognuno dei due Stati regolano singolarmente l'esecuzione di atti e documenti eretti nell'altro, e a rendere per tal modo più agevole e sicura l'applicazione pratica delle rispettive disposizioni di legge.

Le quali disposizioni di legge appartengono al diritto internazionale privato od al diritto pubblico interno, a seconda che si tratti di stabilire o circoscrivere l'autorità accordata a decisioni emesse dai giudizi dell'altro Stato o ad atti e documenti ivi eretti, oppure di determinare il procedimento da osservarsi, perchè la sentenza, l'atto o il documento venga riconosciuto e sortisca l'effetto invocato nello Stato, che in base alle disposizioni di legge territoriale è chiamato a mandarlo ad esecuzione.

II.

NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. In **Austria** gli stranieri hanno generalmente eguali diritti ed obblighi civili dei nazionali, qualora per godere di questi diritti non si richieda espressamente la qualità di cittadino; agli stranieri incombe inoltre, per poter godere diritti eguali a quelli dei nazionali, di provare, nei casi dubbi, che lo Stato a cui appartengono tratti i cittadini austriaci, riguardo al diritto in questione, come i propri (§ 33 c. civ. unv. aus.).

In **Italia** lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini (art. 3 c. civ. ital.).

Queste disposizioni sono concordi nel liberare lo straniero dalla condizione della residenza. Il codice civile italiano, uniformato a moderni principi progressivi, è andato più oltre di quello austriaco ed ha concesso agli stranieri l'esercizio dei diritti civili senza limitazione di sorta e senza mantenere il principio di reciprocanza prima vigente. Prescindendo dalla condizione della cittadinanza, dalla quale pochi, e per il caso nostro del tutto inconcludenti diritti dipendono, il codice civile austriaco ha statuito il principio della reciprocità; un principio che si riflette anche

sul § 51 del regolamento concorsuale, ove è detto che, in mancanza di vigenti trattati particolari, debba valere la massima, che gli stranieri godono nel concorso pari diritti degli indigeni, qualora nello Stato a cui quegli appartengono siano concessi per legge anche a questi pari diritti in casi di concorso [1]).

Più ancora di questi principi generali di diritto internazionale privato sono per noi di massima importanza attuale gli articoli 3, 4 e 5 del trattato di commercio e navigazione conchiuso fra l'Austria-Ungheria e l' Italia in data 6 dicembre 1891 [2]) (pubblicato in Austria li 31 gennaio 1892, B. L. I. N.° 17), articoli che concedono ai sudditi di ciascuna delle due parti contraenti « eguale diritto di acquistare e possedere beni di ogni specie e di ogni natura, di disporre liberamente degli stessi, di regolare i loro affari come i nazionali, *di invocare i tribunali di qualunque istanza e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi* e di godere in generale *nei rapporti giudiziari degli stessi diritti e dei medesimi privilegi* che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali ».

È quindi accertata la più larga e piena comunanza dei diritti civili nell' uno e nell' altro Stato, assicurata di fronte al Regno d' Italia la reciprocità richiesta dalla legge austriaca ed è esclusa una violazione del diritto pubblico, basata su competenze speciali e privilegiate a favore dei nazionali ed a pregiudizio degli stranieri.

Il codice civile *austriaco* non contiene alcuna norma relativa all' autorità accordata alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere. Questo silenzio della legge va ascritto non tanto all' epoca in cui essa fu emanata ed alla mancanza allora pressochè totale di rapporti d' affari, atti a manifestare il bisogno di discipline speciali, quanto alla circostanza, che esistevano già relative disposizioni, bastanti e corrispondenti al sistema seguito e mantenuto dalla legislazione austriaca, disposizioni che non si vollero abrogare e, forse per malcompresa distinzione fra diritto delle genti ed autorità sovrana territoriale, non si vollero accolte

---

[1]) Vedi anche il § 23 della pat. imp. 9 agosto 1854, B. L. I. N.ro 208.

[2]) Confronta il trattato 26 maggio 1888, B. L. I. N.ro 64.

nel codice civile quale oggetto di diritto internazionale privato. Laonde in queste disposizioni le norme di diritto internazionale privato e quelle di carattere procedurale si riscontrano promiscue.

Non vogliamo indagare più da vicino, se l' articoto I alinea 2 [1]) della legge d' introduzione al nuovo regolamento esecutivo abbia posto fuori di vigore *tutte* queste norme. È certo che, in quanto esse abbiano il carattere di discipline appartenenti al diritto internazionale privato, non possono essere state alterate da prescrizioni procedurali. Del resto vedremo in seguito come possano ancora essere usufruite per la retta applicazione della nuova legge e come servano a dimostrarne la genesi ed a segnare i punti nei quali la nuova legge si è da quelle allontanata. Di più, esse formano ancora presso le autorità consolari austriache dell'Oriente la base del cosidetto giudizio di delibazione. Abbiamo perciò ritenuto giovevole di riportare letteralmente i punti che ci interessano.

a) La prima emanazione legislativa in argomento è quella del decreto aulico 18 maggio 1792, R. L. G. N.° 16, in cui si stabilisce, che sopra una « cognizione » pronunciata da un giudizio estero contro un suddito austriaco si debba accordare l' esecuzione dietro domanda del giudizio estero, o dietro istanza della parte vittoriosa, qualora il giudizio estero sia stato competente a proferire la sentenza contro il suddito austriaco e dallo Stato estero, cui appartiene il giudizio che ebbe a proferire la sentenza, venga pure accordata l' esecuzione in base alle sentenze pronunciate da un giudizio austriaco.

Questa disposizione accorda al pronunciato estero, sotto certe condizioni, autorità di cosa giudicata, e la sua importanza non è resa minore dal fatto, che si ebbe di mira il caso più ovvio della esecuzione diretta contro un suddito austriaco. Quanto vale a pregiudizio di questi, deve valere, se non altro per ragione di eguaglianza, anche per il suddito estero. Non è poi lecito ritenere, che in forza di questo decreto aulico o di altre norme, che in seguito citeremo, l' esecuzione di sentenze estere contro sudditi stranieri non fosse ammissibile o fosse incondizionata.

[1]) Cessano di aver vigore, in quanto la presente legge o il regolamento esecutivo non contenga una eccezione, tutte le disposizioni contenute in altre prescrizioni di legge sopra oggetti che sono regolati nel regolamento esecutivo.

In questo senso si espresse anche la suprema corte di giustizia nella decisione del 3 luglio 1878 N.° 7553, Rac. N.° 7763.

b) Al precitato dec. aul. fece seguito quello 18 gennaio 1799 R. L. G. N.° 452 del tenore:

« Quantunque sotto certe condizioni da parte dei giudizi austriaci si debbano concedere a senso delle prescrizioni vigenti e del decreto aulico 18 Maggio 1792 N. 16 R. L. G. le esecuzioni sopra sentenze di un giudizio estero, pure nè i giudizi esteri nè le parti potranno mai esigere dai giudizi austriaci una procedura che sorpassi quella prescritta al giudice dal regolamento generale per le parti austriache. I giudici non potranno dunque entrare nè in disposizioni ufficiose, nè in un incasso ed una spedizione dei crediti, ma sarà obbligo della parte vittoriosa di chiedere a senso del regolamento le esecuzioni sia in persona, sia mediante un procuratore. Trattandosi dell' esecuzione di una sentenza estera, non si potrà procedere se non giusta le prescrizioni del regolamento, non già con disposizioni ufficiose fatte dietro domanda del giudizio estero, ma solo dietro istanza della parte vittoriosa e secondo il corso delle esecuzioni prescritte dal regolamento, e le sentenze estere non potranno essere trattate diversamente da quelle pronunciate da un giudizio austriaco, giacchè se da un canto la parte vittoriosa ottiene il proprio diritto, dall' altro canto anche il debitore deve trovare una difesa della sua proprietà. — Non è neppure incombenza del giudizio, che accorda l' esecuzione, di incassare d' ufficio simili crediti, e di farne la spedizione o di occuparsi e compromettersi con manipolazioni di danari appartenenti a persone sui juris, ma la giustizia ed il diritto richiedono soltanto, che una sentenza pronunciata da un giudizio estero competente contro un suddito austriaco possa venire eseguita per mezzo del giudizio austriaco, qualora la parte vittoriosa sia in persona, sia mediante un procuratore regolarmente costituito, ne domandi e prosegua le esecuzioni nelle forme prescritte dal regolamento. — »

c) La base principale del procedimento finora osservato era il seguente decreto aulico 15 febbrajo 1805 R. L. G. N.° 711:

« Per poter accordare le esecuzioni sopra una sentenza estera si dovrà anzi tutto porre fuor di dubbio, che il giudice estero era competente alla decisione, che questa è passata in giudicato, e che dallo Stato estero vengono trattati i sudditi austriaci egualmente come i propri.

In ogni caso resta libero alla parte vittoriosa di chiedere immediatamente presso il giudizio austriaco l' esecuzione della sentenza estera, ed in tal caso si dovrà procedere giusta le prescrizioni del regolamento; domandando poi un giudizio estero mediante rogatoria ufficiosa l' esecuzione d' una sentenza da un giudizio austriaco, questa decisione sarà in ogni modo da allegarsi alla domanda,

Siccome in base alle leggi austriache il giudice non può mai procedere d' ufficio, e siccome a senso del § 311 Regolamento generale si devono significare al medesimo gli oggetti sui quali vuolsi ottenere l' esecuzione, instando, perchè

vengano accordati i singoli gradi dell' esecuzione, così nel caso che un giudizio estero domandasse l' esecuzione d' una sua sentenza si procede come segue:

a) Non venendo dal giudice estero significato l' oggetto sul quale vuolsi ottenere l' esecuzione, il giudice austriaco nominerà alla parte vittoriosa un procuratore d' ufficio, al quale incombe di significare l' oggetto e di presentare a nome della parte estera l' istanza esecutiva.

b) Venendo invece dal giudice estero significato nella sua rogatoria l' oggetto, sul quale vuolsi ottenere l' esecuzione, il giudizio austriaco accorderà il pignoramento od il primo grado dell' esecuzione, nell' egual modo, come è prescritto quando si tratti di una rogatoria d' un giudizio austriaco, in pari tempo però sarà da nominarsi all' esecutante estero un procuratore d' ufficio, cui incombe di chiedere i gradi ulteriori dell' esecuzione e di provvedere per i diritti ed interessi della parte.

Ogni disposizione esecutiva presa da un giudizio austriaco dietro rogatoria d' un giudizio estero dovrà venir partecipata a quest' ultimo, onde poterne rendere avvertita la parte vittoriosa, sempre però coll' avvertimento alla medesima, che le resta libero di intendersi col suo rappresentante ufficioso, il quale in ogni caso le verrà costituito a suo rischio e pericolo, o di nominare in sua vece un altro procuratore. Verificandosi invece dei dubbi o delle difficoltà in causa della rogatoria d' un giudizio estero, non si potrà per questo respingere senz' altro la rogatoria, ma si parteciperanno all' Autorità estera le mancanze o gli ostacoli, che si frapponessero all' accoglimento della domanda, adducendo pure la disposizione di legge relativa. In ogni caso poi si dovrà intendersi coll' Autorità estera onde previamente assicurare le tasse austriache da pagarsi e le spese del procuratore da costituirsi ».

Da queste disposizioni, sulle quali più tardi ci sarà forza ritornare, risulta ad evidenza, che in Austria la sentenza estera era considerata come titolo esecutivo, se lo Stato straniero considerava quale titolo esecutivo la sentenza austriaca.

In Italia le norme che determinano l' autorità da accordarsi alle sentenze straniere furono giustamente accolte nel codice civile. L' articolo 10 del titolo preliminare del codice civile italiano stabilisce: « *Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel Regno quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali* ». L'articolo 12 ibid. vi aggiunge: « *però le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero non potranno in nessun caso derogare alle leggi proibitive del Regno che concernono le persone, i beni o gli*

atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l' ordine pubblico ed il buon costume ».

La riserva fatta alle disposizioni delle convenzioni internazionali, che si ripete nell' articolo 950 cod. p. c. it., non ha — come giustamente osserva il Buzzati nel suo lavoro pubblicato da Leske e Loewenfeld [1]) — altro significato di questo: che le disposizioni e convenzioni internazionali annullano le disposizioni dei codici italiani, quando questi ultimi fossero meno liberali di quelle.

Astraendo dal decreto ministeriale 22 gennaio 1853 e da altre ordinanze, di cui si parlerà più sotto, in Italia la garanzia della reciprocità, richiesta dalla legge austriaca, è data già dalle menzionate disposizioni del codice civile.

III.

NORME DI PROCEDURA AUSTRIACHE IN VIGORE FINO AL 1 GENNAIO 1898. Le norme generali di procedura vigenti in Austria fino al 1 gennaio 1898 si desumono dai decreti aulici sopra riportati, ai quali qui ci riferiamo. Secondo le stesse valeva la massima, che alla concessione della esecuzione in base ad una sentenza estera doveva precedere il così detto « processo di delibazione », vale a dire una pertrattazione verbale *in contraddittorio delle parti*, nella quale si doveva accertare d' ufficio [2]): se lo Stato estero mandava ad esecuzione sentenze austriache (reciprocità), se il giudizio di cognizione estero era competente e se la sentenza del giudizio estero era passata in giudicato, e decidere poscia in conformità ai risultati della stessa.

Speciale importanza aveva fino all' anno 1865 di fronte al Regno d' Italia la seguente ordinanza ministeriale 22 gennaio 1853 B. L. I. N.° 13:

1. « Poichè nel Regno di Sardegna le sentenze in affari civili di autorità giudiziarie estere, prima di essere eseguite vengono sempre assoggettate ad una

---

[1]) *Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr*, Berlin, Heymann 1895.

[2]) Decis. sup. 18 marzo 1891 N.° 3233.

investigazione sul punto se l'autorità giudiziaria estera fosse competente a procedere, e la sua sentenza non sia manifestamente ingiusta, il Ministero della giustizia, in seguito a Sovrana autorizzazione del 16 agosto 1852, trova di ordinare che anche le sentenze passate in giudicato delle regie autorità giudiziarie sarde debbano essere eseguite nello Stato austriaco, e rispettivamente munite della clausola d'esecuzione nei Dominî in cui è tuttora in vigore la patente del 28 giugno 1850 (N.º 254 del Boll. gen. delle leggi), soltanto allora che, oltre all'essersi domandato la esecuzione, rispettivamente l'apposizione della clausola esecutiva dalla parte o dal suo legittimo rappresentante, ed all'esser accompagnata l'istanza da una requisitoria dell'autorità giudiziaria sarda, siasi pure previamente col sentire le parti, messo in chiaro, se l'autorità estera fosse competente a procedere, e la sentenza non sia manifestamente ingiusta.

La prima istanza alla quale deve chiedersi la esecuzione, rispettivamente l'apposizione della clausola di esecuzione, deve sentir brevemente a protocollo ambe le parti sopra questo punto, e decider quindi se la sentenza sia suscettibile di esecuzione, riservato il ricorso.

Questa prescrizione non è per altro applicabile a casi in cui si tratti soltanto di assumere esami testimoniali, ispezioni oculari, perizie, o giuramenti in base a decisioni delle regie autorità giudiziarie sarde; questi atti debbono intraprendersi indilatamente qualora vengano chiesti nel debito modo ».

Questa ordinanza ministeriale non è — come ritiene il Buzzati nel suo lavoro precitato. — una convenzione internazionale, ma la pubblicazione del risultato delle note scambiate fra i due Stati per accertare la misura della reciprocità che, per conseguenza derivante dal sistema adottato in Austria, doveva essere garantita di fronte al Regno Sardo. *Fra l'Austria e l'Italia non sussistono convenzioni di sorta in materia.* Un simile accordo, del resto assai desiderabile, ci dispenserebbe dalla presente pubblicazione.

La detta ordinanza ministeriale fu estesa alle parti della Lombardia passate al Regno di Sardegna (ordin. 29 febbraio 1860 B. L. I. N.º 55) ed alla Venezia (ordin. 4 giugno 1868 B. L. I. N.º 58).

2. Le premesse disposizioni furono nuovamente rammentate alle autorità giudiziarie austriache in occasione che il Governo italiano ordinò ai giudizi lombardi di accettare requisitorie dei giudizi austriaci e di avviare in base alle stesse il procedimento di delibazione (decr. min. 24 maggio 1862 N.º 4139).

3. Con decreto del Ministero della giustizia del 17 gennaio 1862 N.º 11203 fu comunicato, che nelle altre provincie italiane le parti devono chiedere l'avviamento della procedura di delibazione direttamente presso il competente giudizio (Corte di appello) e

4. con decreto min. 28 febbraio 1862 N.° 1557 fu significato che, allo scopo di tale procedimento, il giudizio di cognizione austriaco deve consegnare alle parti il certificato, ohe la sentenza sia passata in giudicato e sia eseguibile.

Il nuovo codice di procedura civile italiano del 1865 ha dato occasione alla pubblicazione dell' ordinanza del Ministero di giustizia del 29 settembre 1879, B. L. I. N.° 120, del seguente tenore:

5. « Il regio Governo italiano ha partecipato, che nella procedura di delibazione allo scopo dell' esecuzione di sentenze civili austriache e dell' esaurimento di altre requisitorie provenienti dai giudizi austriaci in affari contenziosi civili, tanto nei territori italiani indicati nelle ordinanze del Ministero della giustizia del 29 febbraio 1860 (B. L. I. N.° 55) e 4 giugno 1868 (B. L. I. N.° 58), quanto anche nelle altre parti del Regno d' Italia non si procederà più giusta le norme comunicate coll' ordinanza del Ministero di giustizia 22 gennaio 1853 (B. L. I. N.° 13), ma secondo le prescrizioni del regolamento di procedura civile italiano.

L' investigazione da eseguirsi nella procedura di delibazione non si estenderà più all' esame, se una sentenza estera da eseguirsi non sia apertamente ingiusta, ma si limiterà giusta l' art. 941 del regolamento di procedura civile italiano all' esame dei seguenti punti:

1. se la sentenza venne pronunciata da un giudizio competente,
2. se alla prolazione della sentenza precedette la prescritta citazione delle parti,
3. se le parti furono legalmente rappresentate, o se vennero contumaciate in modo legale,
4. se la sentenza contiene disposizioni, che siano in opposizione all' ordine pubblico, oppure al diritto pubblico dell' interno.

Le premesse disposizioni, che giusta gli articoli 943 - 947 trovano analoga applicazione anche in tutti gli altri casi d' assistenza legale in affari contenziosi, si pubblicano colla presente, affinchè venga osservata la reciprocità.

6. Col decreto minis. 29 settembre 1879 N.° 14434 fu reso noto

« avere il regio Governo italiano partecipato, che l' esecuzione dei giudicati austriaci in Italia viene non di rado incagliata a motivo, che le parti esecutanti austriache ommettono il più delle volte la nomina di un loro rappresentante, nomina questa necessaria per condurre a termine una esecuzione in Italia, ed a motivo, che le stesse non rispondono alle inchieste che vengono loro fatte dai rappresentanti, che vengono loro nominati d' ufficio da parte dei giudizi italiani. Il chè si comunica coll' incarico di rendere attente le parti sulla necessità della nomina di un tale rappresentante ogni qual volta si tratti di condurre a termine una esecuzione in Italia ».

Colle decisioni 6 ottobre 1881, N.° 10007 Rac. 8518, 6 novembre 1878 N.° 12266 Rac. 7196, il supremo tribunale austriaco ha richiesto come condizione indispensabile per l'avviamento della procedura di delibazione in base ad una sentenza emessa da un giudizio italiano, che la domanda sia accompagnata da una ricercatoria di quel giudizio. Queste decisioni si basano sulle disposizioni dell'ordinanza 22 gennaio 1853, B. L. I. N.° 13, (ad 1) che fu abolita implicitamente da quella 26 settembre 1879 N° 120 (ad 5), ed esse non trovano una seria giustificazione in altre norme. Invece colla decisione 1 aprile 1890, N.° 3828 (Rac. Novak, III, 142) fu ritenuto rettamente che l'avviamento del processo di delibazione in via di requisitoria deva essere considerato quale una facilitazione e che una tale requisitoria non possa formare una condizione indispensabile per l'esecuzione della sentenza.

IV.

NORME DI PROCEDURA VIGENTI. In Austria entrarono in vigore col 1.° gennaio 1898 la norma di giurisdizione del 1 agosto 1895, B. L. I N.° 111, il regolamento di procedura civile del 1 agosto 1895, B. L. I. N.° 113 ed il regolamento esecutivo del 27 maggio 1896, B. L. I. N.° 79 colle rispettive leggi d'introduzione. Con queste leggi furono completamente riformati i principi fondamentali dell'inveterato processo e fu posto a base del nuovo procedimento il principio dell'oralità e pubblicità.

Per il facile intendimento della materia che trattiamo si richiederebbe veramente almeno un compendio di queste leggi voluminose. Ci sia però concessa venia se in tale riguardo non possiamo esaudire forse il desiderio di quelli che intendono fare uno studio esteso e profondo dell'oggetto e se, per ristrettezza di spazio ed economia di lavoro, ci limitiamo a riportare qui ed in seguito le norme assolutamente necessarie per evitare oscurità.

a) Le disposizioni che anzitutto interessano il caso nostro, e che hanno fatto non lievi modificazioni all'antecedente procedura, sono quelle dei §§ 79 - 85 del regolamento esecutivo che qui si riportano letteralmente nell'ordine della legge:

§ 79 In base ad atti e documenti, che non appartengono ai titoli esecutivi indicati nel § 2 [1]), ma furono eretti fuori del territorio [2]) in cui vige la presente legge, e giusta le disposizioni di legge colà vigenti *hanno forza esecutiva*, l' esecuzione o l' effettuazione di singoli atti esecutivi nel territorio, dove vige questa legge, può seguire soltanto in allora e nella misura, in cui è garantita *la reciprocità* con tratti di Stato o con dichiarazioni del Governo emanate in proposito e pubblicate nel bollettino delle leggi dell' Impero.

§ 80. Si fa inoltre luogo ad una proposta di esecuzione, che si basa sopra una decisione di una autorità giudiziaria estera o di altra autorità estera o sopra una transazione conchiusa davanti a queste autorità soltanto allora:

1. quando la causa in conformità delle disposizioni valevoli nell' interno per la competenza, poteva esser resa pendente nello Stato estero;

2. quando la citazione o la disposizione, colla quale fu avviato il procedimento davanti al giudizio estero o all' autorità estera, fu intimata a proprie mani della persona, contro la quale deve esser fatta l' esecuzione, sia nel rispettivo territorio estero ovvero, mediante accordata assistenza legale, nel territorio di un altro Stato o nell' interno;

3. quando la decisione in conformità dell' attestazione rilasciata in proposito dall' autorità giudiziaria estera o da altra autorità estera, giusta il diritto vigente per queste autorità, non sottostà più ad un corso d' istanza, che sospenda l' esecutorietà.

§ 81 La concessione dell' esecuzione o del chiesto atto esecutivo si deve ricusare, sebbene sussistano le condizioni indicate nei §§ 79 e 80:

1. se in seguito ad una irregolarità del procedimento, che ebbe luogo davanti al giudizio estero o all' autorità estera, fu alla persona, contro la quale deve esser fatta l' esecuzione, tolta la possibilità di prender parte al procedimento stesso;

2. se coll' esecuzione dovrebbe venire conseguita forzatamente un' azione, la quale giusta il diritto dell' interno è in generale illecita, od almeno non può venire conseguita in via forzata;

3. se il titolo esecutivo risguarda lo stato civile di un suddito austriaco e deve essere messo in esecuzione contro quest' ultimo;

4. se mediante l' esecuzione o il chiesto atto esecutivo dovrebbe venire riconosciuto un rapporto giuridico o realizzata una pretesa, cui la legge dell' interno ricusa quivi per riguardi dell' ordine pubblico o di moralità la validità o il diritto ad azione.

---

[1]) Atti e documenti delle autorità austriache che si trovano bensì fuori del territorio di validità di questa legge, ma sottostanno ad un autorità, che ha la sua sede in questo territorio (autorità consolari).

[2]) Dei Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell' Impero (Art. I leg. introd. al Reg. esec.).

§ 82. È competente ad accordare la proposta esecuzione od il proposto atto esecutivo la corte di giustizia di prima istanza, nel cui circondario è situato il giudizio distrettuale indicato nel § 4, N.o 6.

La proposta può essere fatta dal creditore procedente, dal giudizio estero o da un altro organo pubblico dell' estero, a ciò chiamato.

Il giudizio può, se occorre, prima di decidere sulla proposta, chiedere schiarimenti all' autorità estera, dalla quale proviene il titolo esecutivo o la proposta di concessione dell' esecuzione.

§ 83. Se viene fatto luogo alla proposta, senza che sussistano le condizioni legali per la concessione dell' esecuzione indicate nei §§ 79 fino 81, colui contro il quale fu accordata l' esecuzione, salvo un eventuale ricorso, può fare opposizione contro la concessione dell' esecuzione.

L' opposizione deve essere fatta presso il giudizio, che giusta il § 82 è chiamato in prima istanza ad accordare l' esecuzione, e precisamente in quanto l'opposizione non si basi sulla circostanza di mancante reciprocità o sopra uno dei motivi indicati nel § 81, N.o 2 fino 4, a scanso di preclusione entro quattordici giorni dopo intimata la concessione dell' esecuzione. Sulla opposizione si deve decidere mediante sentenza (§§ 461 e seg. del regolamento di procedura civile) previa pertrattazione orale. Dopo fatta l' opposizione il giudizio può ordinare sopra proposta la sospensione dell' esecuzione.

Il termine per ricorrere contro la decisone sulla proposta di esecuzione è di quattordici giorni. Contro la decisione sopra un ricorso interposto in seguito a concessione o diniego dell' esecuzione è ammissibile un ulteriore ricorso anche allora quando il giudizio di seconda istanza ha confermato l' impugnato conchiuso del primo giudice.

§ 84. Le accennate disposizioni non sono applicabili, in quanto in trattati di Stato o in dichiarazioni del Governo, pubblicate nel bollettino delle leggi dell' Impero, siano contenute disposizioni divergenti sulla concessione dell' esecuzione e sulle premesse della esecutorietà di atti e documenti esteri aventi forza esecutiva.

§ 85. Per l' assunzione ed effettuazione di un atto esecutivo o di una esecuzione accordata in base ad atti e documenti esteri aventi forza esecutiva devono valere le disposizioni della presente legge.

I motivi del progetto di legge governativo osservano:

Le disposizioni del vigente (ora abrogato) diritto austriaco relative alla esecuzione di sentenze estere ecc. (decr. aul. 18 maggio 1792, R. L. G. N.o 16 e decr. aul. 18 gennaio 1799 R. L. G. N.o 452) fanno dipendere la stessa in essenzialità soltanto dalla condizione della reciprocità e della competenza del giudizio estero. Il requisito della reciprocità genera però ulteriori condizioni ristrettive, perciò che le legislazioni del maggior numero degli altri Stati fanno dipendere l' esecutorietà di titoli esteri da premesse di fatto maggiori e più rigorose. Questa circostanza è di rilevante ostacolo ad una libera concessione della esecuzione forzata

a favore di giudicati stranieri, e d' altro canto non si può contestare, che i requisiti richiesti dai decreti aulici summenzionati, offrono tuttavia come tali troppo poca garanzia, per non obbligare i giudizi austriaci ad accordare assistenza in favore della realizzazione di pretese e diritti, che non sono in generale riconosciuti dalla legge interna o che furono accertati in un procedimento, al quale manca le più essenziali condizioni per poter, giusta il diritto dell' interno, attribuire alla relativa decisione una retroazione sulla sfera dei rapporti giuridici dell' obbligato.

La questione della reciprocità è per la giudicatura una fonte di difficoltà anche perciò, che l' esistenza e le condizioni della reciprocanza sono in molti casi straordinariamente problematiche; incertezza questa che difficilmente può essere rimossa per mezzo della giudicatura quando su questa questione sussistano eventualmente decisioni contradittorie di giudizi superiori. Nei rapporti cogli altri Stati è di somma importanza il circoscrivere con esattezza e precisione la specie dei titoli che possono nell' interno essere mandati ad esecuzione e le condizioni alle quali si può accordare assistenza per l'esecuzione, sia per impedire *che titoli esecutivi non corrispondenti a quelli dell' intero* manifestino il loro effetto esecutivo, sia perchè si deve impedire che venga ricusata l' esecuzione di titoli esecutivi giustificati. Si consideri ancora, che singoli giudizi possono sovente essere difficilmente in grado di sciogliere il quesito, se sussista o meno un titolo esecutivo eseguibile, quesito che va deciso con riguardo alla complessiva legislazione ed agli altri ordinamenti di uno Stato, e si dovrà approvare, se il progetto, nel regolare le esecuzioni da effettuarsi in base a titoli esteri, si diparte anzitutto dal principio, che sia normativo, se ed in quanto *la reciprocità sia garantita da trattati di Stato o da relative dichiarazioi del Governo in proposito emanate e pubblicate* (§ 79). Senza stabilire in certo qual modo una presunzione per l' esecutorietà di sentenze estere o di altri titoli esteri, il progetto tratta positivamente la questione, se debbasi loro concedere o meno l' esecuzione. Le dichiarazioni del Governo ed i trattati di Stato emanati in proposito determinano i limiti e le condizioni. Il giudice vi trova una base formale sicura per le sue decisioni. La questione dell' esecutorietà delle sentenze ecc. di un determinato Stato estero sarà sciolta in avvenire non già di caso in caso in via di immediata corrispondenza dei giudizi dei due Stati, ma bensì fra i Governi medesimi, ai quali è reso possibile per tal modo una efficace tutela degli interessi dei propri sudditi a seconda delle relazioni particolari dell' interno col relativo Stato estero. Il progetto statuisce del pari espressamente per l' esecutorietà di sentenze estere norme ulteriori, le quali naturalmente potranno venire modificate mediante trattati di Stato (§§ 80 e 81). Le condizioni stabilite nei §§ 80 N.º 2 e 3 e 81 N.º 1 vengono riguardate oggidì generalmente quali essenziali premesse della concessione di reciproca assistenza ed il progetto crede di dover accedere a tale opinione.

b) Queste disposizioni di legge sono completate dall' ordinanza del Ministero della giustizia del 10 dicembre 1897, pubblicata nel bollettino delle leggi dell' Impero al N.º 288, puntata CXII, del tenore seguente:

Coll' ordinanza del Ministero della giustizia 29 settembre 1879, B. L. I N., 120, fu notificato in base ad una comunicazione del regio Governo italiano, che l' investigazione da praticarsi nella procedura di delibazione non deve più estendersi all' esame, se una sentenza straniera da mettersi in esecuzione sia manifestamente ingiusta, ma che giusta l' articolo 941 del regolamento di procedura civile italiano deve limitarsi all' esame dei seguenti punti:

1. se la sentenza sia stata pronunciata da un giudizio competente;

2. se sia stata pronunciata dopo citate regolarmente le parti;

3. se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4. se la sentenza contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico o al diritto pubblico dell' interno.

Giusta una nuova comunicazione del regio Governo italiano questa notificazione corrisponde anche presentemente allo stato della legislazione italiana, e in base alle relative disposizioni delle leggi italiane e ai principi generali del diritto privato internazionale vigente in Italia, *ogni atto che secondo le leggi del paese dove fu eretto vale come titolo esecutivo*, va considerato anche in Italia come tale, salvo il suaccenato esame nella procedura di delibazione.

In questa misura deve considerarsi come garantita anche la reciprocità, quando giusta il § 79 del regolamento esecutivo si tratti di esecuzioni in base ad atti e documenti che furono eretti nel Regno d' Italia.

Un confronto anche superficiale di questa ordinanza con quella del 29 settembre 1879 (v. ad III, 5) fa risaltare come in quest' ultima si accenna solo a sentenze ed a casi d' assistenza in « affari contenziosi », mentre nella presente ordinanza si parla *di ogni* titolo esecutivo estero e di atti e documenti esteri. E per vero esse dovrebbero essere eguali, perchè in Italia la legislazione non fu cambiata. Osserviamo del resto che l' ordinanza del 1879 non ha riprodotto fedelmente il senso della legge italiana, perchè sotto « sentenza » s' intende giudicato e non è vero che gli art. 943 - 947 del cod. di proced. civ. italiano si riferiscano soltanto ad atti in affari contenziosi. Almeno in Italia è data forza esecutiva anche a provvedimenti esteri presi in sede non contenziosa.

Su questo punto e sulle disposizioni di legge vigenti ritorneremo [illegible] più sotto.

Per quanto concerne il Regno d'Italia necessita anzitutto [illegible] della disposizione dell' articolo 10 del titolo preliminare [illegible] secondo la quale « *i modi di esecuzione degli*

atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all' esecuzione » e riferirsi all' articolo 12 ibid. riportato al N.° II, pag. 8.

Le norme procedurali sono fissate nei seguenti articoli del codice di procedura civile italiano:

941. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla corte d' appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la corte esamina:

1. se la sentenza sia stata pronunziata da un' autorità giudiziaria competente;
2. se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;
3. se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;
4. se la sentenza contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico o al diritto pubblico interno del regno.

942. Il giudizio di delibazione è promosso con citazione in via sommaria dagli interessati.

La parte che lo promuove, deve presentare la sentenza in forma autentica.

Se l' esecuzione di una sentenza sia richiesta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito un procuratore che promuova il giudizio di delibazione, la corte d' appello, sulla istanza del ministero pubblico, nomina d' uffizio alla stessa parte un procuratore che lo promuova in nome di lei.

943. Per l' esecuzione nel regno dei provvedimenti di sequestro dati da autorità giudiziarie straniere, si osservano le disposizioni dei due articoli precedenti in quanto siano applicabili.

944. La forza esecutiva agli atti autentici ricevuti in paese estero è data dal tribunale civile del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo giudizio, in cui devono osservarsi le norme stabilite dagli articoli 941 e 942, in quanto siano applicabili.

945. Le sentenze e i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere riguardanti esami di testimoni, perizie, giuramenti, interrogatorii, o altri atti di istruzione da farsi nel regno, sono resi esecutivi con semplice decreto della corte d' appello del luogo in cui si deve procedere a questi atti.

Se l'esecuzione sia domandata direttamente dalle parti interessate, l'istanza si propone con ricorso alla corte, e vi si unisce copia autentica della sentenza o del provvedimento che ordinò gli atti richiesti.

Se l' esecuzione sia domandata dalla stessa autorità giudiziaria straniera, la richiesta deve trasmettersi nelle vie diplomatiche, senza necessità di unirvi la copia della sentenza o del provvedimento.

La corte delibera in camera di consiglio, sentito il ministero pubblico. Se permetta l' esecuzione, commette gli atti richiesti all' autorità giudiziaria o al funzionario di essa che abbia facoltà di riceverli o di farli eseguire.

946. Quando la richiesta sia fatta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito alcun procuratore che promuova l' esecuzione degli atti accennati nell' articolo precedente, i provvedimenti, le citazioni e notificazioni necessarie per compierli sono dati o ordinati d' ufficio dall' autorità giudiziaria procedente. Se gli atti richiesti esigono, per circostanze speciali, le diligenze della parte interessata, la detta autorità giudiziaria può nominare di uffizio un procuratore che la rappresenti.

Se sia necessaria o permessa la presenza delle parti interessate all' atto richiesto, il decreto che stabilisce il giorno in cui si procederà all' atto stesso è notificato, con semplice biglietto per mezzo di usciere, alle parti la cui residenza nel regno sia conosciuta. Copia del decreto è trasmessa nelle vie diplomatiche all' autorità straniera, affinchè ne siano avvertite le altre parti.

947. Quando si tratti di citazioni a comparire davanti autorità straniere, o di semplici notificazioni di atti provenienti da paese estero, la permissione è data dal ministero pubblico presso la corte o il tribunale, nella cui giurisdizione la citazione o notificazione si deve eseguire.

Se siano state richieste nelle vie diplomatiche, le citazioni o notificazioni sono commesse dal ministero pubblico direttamente ad un usciere.

948. L' adempimento nel regno degli atti indicati nei tre precedenti articoli non toglie la necessità del giudizio di delibazione, quando si tratti dell' esecuzione della sentenza definitiva.

949. La forma esecutiva data a norma degli articoli 941, 942, 943, 944, 945, 946 e 947 da un tribunale civile, da una corte di appello o dal ministero pubblico, vale per promuovere l' esecuzione anche in altre giurisdizioni.

950. Le disposizioni di questo titolo sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e delle leggi speciali.

Chiudiamo questo capitolo col trascrivere le seguenti disposizioni del cod. pr. civ. it. relative agli stranieri:

Art. 105. Lo straniero che non ha residenza nel regno può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del regno, ancorchè non vi si trovi:

1. se si tratti di azioni su beni immobili o beni mobili esistenti nel regno;
2. se si tratti di obbligazioni, che abbiano origine da contratti o fatti seguiti nel regno, o che debbono avere esecuzione nel regno;
3. in tutti gli altri casi in cui possa ciò farsi per reciprocità.

Art. 106. Oltre questi casi, anche per obbligazioni contratte in paese estero:

1. se abbia residenza nel regno, ancorchè non vi si trovi attualmente;
2. se si trovi nel regno, quantunque non vi abbia residenza, purchè sia citato in persona propria.

Art. 107. Quando lo straniero non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel regno, nè vi sia stabilito un luogo per l' esecuzione del contratto, l' azione personale o reale, su beni mobili è proposta davanti l' autorità giudiziaria del luogo in cui l' attore ha domicilio o residenza.

Si veda riguardo al resto le annotazioni al N.° VI.

V.

I DUE SISTEMI. Prima di passare al commento delle norme di procedura, ci sia lecito dire alcune parole sui sistemi adottati in proposito dalle due legislazioni.

Le disposizioni di legge austriache riportate ai N.ri II e III, e forse ancor più la pratica invalsa presso i giudizi austriaci, alla quale pare vogliano alludere anche i motivi del progetto governativo (retro a pag. 14), hanno dato a Canstein [1]) giusto motivo di asserire, che in **Austria** si osserva ***rigorosamente*** il principio di reciprocità; che quindi se in uno Stato straniero le sentenze austriache si mandano ad esecuzione senza procedimento di delibazione, oppure in seguito a richiesta fatta in via diplomatica, o se si dichiarano esecutorie in seguito a petizione (citazione) mediante sentenza, l'istessa cosa debba seguire in Austria; con altre parole: che per la reciprocità non possa bastare il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo del giudicato austriaco da parte dello Stato estero, ma che in Austria si debba per reciprocità tener conto delle condizioni richieste dallo Stato estero ed osservare anche le forme ivi usate; in ispecial modo accertare, se le sentenze austriache vengono dichiarate esecutorie in seguito ad istanza, petizione (citazione), oppure a semplice requisitoria [2]). Difatto molte decisioni del supremo Tribunale di giustizia austriaco giustificano questa asserzione [3]). La questione dell' autorità che gode

---

[1]) « *Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr* » di Leske e Loevenfeld; Heymann, Berlin 1895, pag. 430.

[2]) Del resto vedi lo stesso autore ibid. a pag. 433 e *Lehrbuch des oesterr. Civilprocesses*, Berlin 1893, pag. 536.

[3]) Vedi per esemp. la dec. sup. 4 agosto 1896, N.° 9358, *Zeitschrift für intern. Privat und Strafrecht*, V. 7, p. 146.

la sentenza austriaca nello Stato estero dovrebbe, secondo noi, sceverarsi intieramente dalla maniera da esso adottata per dar forza esecutiva a tale sentenza. Questa maniera di procedimento è regolata strettamente dalle leggi interne dello Stato, che manda ad esecuzione la sentenza, alle quali esso non può derogare e che d' altro canto non possono servire di norma in Austria, ove non furono rese obbligatorie. Dobbiamo poi accennare, che la giudicatura austriaca in questioni internazionali fu finora assai vacillante ed una indagine anche superficiale ci fa scorgere essere sostenute nella stessa le più dispari opinioni. Vediamo, a modo d' esempio, che il giudizio di delibazione in base a sentenza del Regno d' Italia poteva essere iniziato con semplice domanda, mentre che in Italia si richiede una citazione (petizione). Le decisioni della Raccolta N.° 8518 e 7196 e quella 12 marzo 1895 N.° 3011 richiesero espressamente una ricercatoria del giudizio di cognizione italiano, quantunque in Italia non sia dichiarata necessaria. La decisione della Rac. al N.° 11608 dichiarò bastante una domanda della parte per iniziare il giudizio di delibazione in base a sentenza della Germania, ad onta che ivi si richieda espressamente una petizione [1]) (§ 660 R. p. c. germ). In quest' ultimo caso la prima istanza aveva dichiarato espressamente inammissibile di applicare anche le forme del processo di delibazione straniero e la Corte suprema di giustizia ritenne giusta questa opinione.

Il sistema ognora proclamato in **Austria** è quello basato sul principio della reciprocità. In forza di questo sistema la sentenza straniera, passata formalmente in giudicato, è considerata quale titolo esecutivo come una sentenza dell' interno solo allora, quando il rispettivo Stato estero considera le sentenze austriache pure quali titoli esecutivi. Anche prima del 1 gennaio 1898 non erano ammesse eccezioni meritali contro il giudicato straniero, se lo Stato estero in questione non ammetteva eccezioni meritali contro il giudicato austriaco.

Il § 79 del regolamento esecutivo ha mantenuto questo sistema e ha chiarito le relative disposizioni nel senso, che quanto

---

[1]) V. anche la decis. sup. 23 aprile 1895, N.° 5012 in *Bohm's Zeitschrift*, Vol. 5, pag. 403.

prima era sottinteso od ammesso dalla pratica viene ora espressamente dichiarato, vale a dire che l' esecuzione può essere accordata non solo in base a sentenze, ma in generale a titoli esecutivi esteri, nonchè completato le stesse colla norma, che la reciprocità deva essere garantita con trattati di Stato o con dichiarazioni del Governo *debitamente pubblicate*. La garanzia della reciprocità non può quindi d'ora innanzi essere desunta o provata da una pratica costante delle magistrature estere o dallo scambio di reciproche assicurazioni da parte delle autorità giudiziarie.

La posizione, il tenore di questo paragrafo e la parola « inoltre » (ueberdies) contenuta nel successivo § 80, non lasciano sorgere alcun dubbio, che la reciprocità da guarantirsi riguarda soltanto le circostanze, se e in quale misura lo Stato estero in questione ammetta l' esecutorietà degli atti e documenti austriaci, e che la questione delle forme usate per rendere esecutorio l'atto o il documento austriaco nello Stato estero è estranea all'intrinsico della reciprocità [1]). Chi avesse un dubbio in proposito ricorra al tenore delle ordinanze 10 dicembre 1897, B. L. I. N.o 287 e N.° 290, ove la « *misura* » della reciprocità è chiaramente circoscritta e limitata solo ad alcuni dei titoli esecutivi del § 1 R. esec., appunto perchè in Germania e nel Cantone Vo non *tutti* i titoli esecutivi austriaci hanno o possono ottenere forza esecutiva. Del resto una opinione contraria condurrebbe alla conclusione, che le norme del nuovo procedimento non siano applicabili, quando si tratti di accordare l' esecuzione in base a titolo esecutivo proveniente dall' Italia, per il motivo che in questo Stato si osserva ancora la forma del giudizio di delibazione, e si dovrebbe anche in Austria ricorrere « per reciprocità » a questo espediente, che la legge vuole abolito.

L' applicazione del sistema della reciprocità riesce difficile quando nell' altro Stato si adotta pure il principio della reciprocità; ma le difficoltà da ciò derivanti sono però tolte, in quanto la reciprocità deve essere ora garantita con prescrizioni regolarmente pubblicate.

---

[1]) Confronta, Schuster - *oesterr. Civilprocessrecht*, Manz, Vienna 1896, pag. 597.

Questo sistema è meno liberale, meno generoso di quello adottato dal legislatore italiano, che riconosce al giudicato straniero — senza alcuna riserva della reciprocità — l'autorità di cosa giudicata, e perchè possa essere eseguito, richiede solo che la forza esecutiva gli venga riconosciuta dall'autorità giudiziaria dello Stato, in cui si vuole procedere all'esecuzione [1]).

« Il sistema italiano » — dice il Fiore — « è il più razionale ed il più liberale di tutti gli altri sistemi sanciti dalle legislazioni diverse. Il più razionale, perchè in esso è distinto quanto concerne l'autorità del giudicato dalla sua esecuzione. In quanto all'immutabilità della cosa giudicata è applicata alle sentenze straniere la stessa regola che alle sentenze dei tribunali nazionali: post rem iudicatam nihil quaeritur, quia res iudicata pro veritate accipitur. Quanto poi alla sua esecuzione è provveduto fissando le norme del procedimento per portarle ad esecuzione, e le regole relative alle opposizioni che possono sollevarsi nello stadio esecutivo. Ed ho detto il più razionale, perchè tutto quello che ragionevolmente si può domandare è che, dopochè il magistrato italiano abbia constatato che l'atto straniero è una sentenza (lo che si fa mediante quel giudizio che si dice giudizio di delibazione), quello, che fu deciso, sia ritenuto come una verità giuridica e che non sia posto in discussione il rispetto e l'osservanza di quanto fu giudicato dal giudice straniero, propter rerum iudicatarum auctoritatem. Sarebbe veramente strano e contro i principi razionali il pretendere pure che la sentenza straniera potesse avere l'autorità di cosa giudicata, senza neanche constatare che essa è una sentenza, o che potesse eseguirsi in un paese senza che fosse dichiarata esecutiva nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile di detto paese. Quantunque fosse concordato fra più Stati di riconoscere le sentenze dei tribunali rispettivi, e fossero stabilite fra i medesimi le regole di giurisdizione internazionale, sarebbe sempre necessario un esame sommario per accertare che le regole concordate sieno state osservate, e quindi ciascuna legge interna dovrebbe sempre stabilire le forme procedurali per dichiarare esecutive le sentenze straniere. — Il sistema italiano poi è il più liberale, perchè

[1]) *Il digesto italiano,* disp. 230 *a)* pag. 739.

il riconoscere l'autorità della cosa giudicata straniera non è subordinato ad alcuna condizione di reciprocità legislativa o diplomatica, ne è fatta alcuna differenza se entrambe le parti, fra le quali fu decisa la causa, sieno straniere, o una di esse abbia la cittadinanza del nostro paese. Sì nell'uno che nell'altro caso il tribunale nostro deve limitarsi ad esaminare se sussistano le condizioni stabilite nel nostro Codice di procedura civile, art. 941 e seguenti » [1]).

VI.

UN PO' DI COMMENTARIO.[2])

I). Legge **austriaca.**

In Austria l'esecuzione o l'effettuazione di singole operazioni esecutive può essere concessa, sotto certe modalità, anche in base ad atti e documenti eretti *fuori* dell'Austria ed aventi forza esecutiva giusta le leggi vigenti nel rispettivo Stato estero. A proposito dei quali « atti » crediamo opportuno, se non necessario, ricordare che sotto tale parola s'intendono anche le sentenze e decisioni delle autorità estere. Lo facciamo non tanto per giustificare il titolo del presente lavoro, quanto perchè la legge italiana fa una importante differenza fra sentenze ed atti.

Ripetiamo che il legislatore austriaco è rimasto fedele al suo sistema basato sul principio della reciprocità.

---

[1]) Fiore, *Delle disposizioni generali sull' applicazione delle leggi*, N.º 469.

[2]) ***OPERE LETTERARIE CONSULTATE:*** *Bar*, das int. Privatrecht, Hannover 1889. — *Böhm*, periodico citato. — *Bruno*, codice proc. civ., Firenze 1894. — *Canstein*, opere citate. — Digesto italiano — *Fiore*, op. cit. e trattato di dir. int., Torino 1889; effetti int. delle sentenze, Pisa 1875. — *Gianziana*, lo straniero nel diritto civile it., Torino 1884. *Grasso*, principî di dir. int. pub. e priv., Firenze 1889. — *Jettel*. Handbuch d. int. Rechtes, Vienna 1893. — *Leske e Loewenfeld*, op. cit. — *Mattirolo*, trattato di dir. giud. civ. Torino 1893; istituzioni, Torino 1888. — *Mortara*, manuale proc. civ., Torino 1888. — *Rossi*, esecuzione delle sentenze e degli atti esteri, Livorno 1890. — *Schauer*, Civilprocess und Executionsordnung, Vienna 1897 e 1898. — *Schuster*, opera citata. — *Starr*, Rechtshilfe, Vienna 1878. — *Vesque*, Handbuch d. int. Privatrechtes, Vienna 1878. — *Wach*, deutsch. Civil processrecht, Lipsia 1885. — *Walker*, Streitfragen aus dem int. Civilprocessrechtes, Vienna 1897. — *Wilmowski-Levy*, Civilprocessordnung, Berlin 1895.

Le norme che regolano la materia, e che abbiamo riportate al N.° IV pag. 13 e seg. nell' ordine del codice, non sono applicabili, quando in trattati di Stato o in dichiarazioni del Governo siano contenute disposizioni dalle stesse divergenti, relative alla concessione dell' esecuzione ed alle premesse della esecutorietà di atti e documenti esteri aventi forza esecutiva (§ 84 R. esec.). In questo caso non sono le norme del regolamento che si devono applicare. ma quelle speciali stabilite da convenzioni internazionali, o queste e quelle insieme a seconda del caso. S' intende poi da sè, che qui si possa trattare soltanto di favori e concessioni o di un modo di procedere uniforme e non di restrizioni in confronto di altri Stati, perchè per queste ultime non occorrono trattati, che sarebbero del resto superflui già in forza del sistema adottato in Austria. Una disposizione eguale a quella del § 84 R. esec. aust. è statuita nell' Art. 10 del titolo preliminare del codice civile del Regno d' Italia (vedi retro a pag. 8 e 9). I trattati di Stato e le dichiarazioni ora menzionate devono, per avere forza coercitiva, essere stati pubblicati nel bollettino delle leggi dell' Impero (§ 84 R. esec.). Vogliamo qui fermare l' attenzione, come dalla dizione del testo originale del § 84 R. esec. non risulti chiaramente, se la pubblicazione ivi richiesta si riferisca tanto ai trattati di Stato, quanto alle dichiarazioni governative, mentre che dal contesto del § 79 ibd. è evidente, che la pubblicazione ivi prevista riguarda solo le dichiarazioni emesse in argomento. Non crediamo dover dare molta importanza a questa diversità, quantunque sia vero, che, giusta il § 1 lett. b della legge 10 giugno 1860 (B. L. I. N.° 113), non tutti i trattati di Stato abbisognano di essere pubblicati nel bollettino delle leggi e che una disposizione non resa pubblica non possa essere obbligatoria.

In Austria non fu pubblicato un trattato coll' Italia od una relativa dichiarazione del Governo, con cui fosse derogato alle prescrizioni di legge. Anche la convenzione sul trasporto internazionale ($^{14}/_{10}$ 1890 B. L. I. N.° 186 ex 1892) ha stabilito che l' esecutorietà delle sentenze previste all' art. 56 venga concessa « *sous les conditions et suivant les formes etablies par la legislation* » dello Stato chiamato a metterle in esecuzione. La norma del § 84

Reg. esec. non ha quindi presentemente in confronto dell' Italia alcuna importanza.

Se non esistono simili prescrizioni speciali devono — perchè possa aver luogo presso un giudizio austriaco una esecuzione in base a titolo esecutivo estero — darsi le seguenti premesse:

A. PER TUTTI I TITOLI ESECUTIVI:

1. *Deve essere garantita con trattati di Stato o con dichiarazioni del Governo, emanate in proposito e pubblicate nel bollettino delle leggi dell' Impero, la reciprocità; vale a dire deve essere stabilito in forma obbligatoria, che nel rispettivo Stato estero la specie di atti e documenti in questione gode parità di trattamento (§ 79 Reg. esec.).*

In questo riguardo il Governo austriaco ha dichiarato coll' ordinanza 10 dicembre 1897, pubblicata nella puntata CXII del bollettino delle leggi dell' Impero al N.º 288, che in base alle relative disposizioni delle leggi italiane ed ai principi generali del diritto internazionale privato vigente in Italia, *ogni atto* che secondo le leggi del paese dove fu eretto vale come titolo esecutivo, va considerato anche in Italia come tale, salvo l'esame nella procedura di delibazione, e che in questa misura debba considerarsi come garantita anche la reciprocità, quando giusta il § 79 del regolamento esecutivo si tratti di esecuzioni in base ad atti e documenti che furono eretti nel Regno d' Italia (vedi pag. 15 e 21).

La reciprocità è dunque garantita di fronte all' Italia e per parità di trattamento si deve in Austria considerare come titolo esecutivo — *previo l' esame prescritto dalle leggi austriache* — ogni atto o documento, che secondo le leggi del Regno d' Italia viene considerato come tale ed equivale ad uno dei titoli esecutivi dell' interno.

Non occorre che la parte istante produca la prova della sussistente reciprocità garantita, perchè questa deve esser nota al giudizio (§§ 2 cod. civ. e 271 R. p. c. aust.). Non è esclusa una prova in contrario (p. es. in seguito a riforma della legge dello

Stato estero); in questo caso la controprova deve essere fornita dall' avversario della parte istante, a meno che il giudizio non faccia le relative pratiche in via ufficiosa (§ 271, al. 2 R. p. c., e § 55, al. 3 R. esec.) Si confronti anche quanto è detto al punto V.

2. *Gli atti od i documenti di cui si chiede l' esecuzione in Austria devono avere forza esecutiva nello Stato estero in cui furono resi od eretti, quindi possedere ivi la qualità di titolo esecutivo (§ 79. R. esec.).*

La condizione qui richiesta è più che naturale, perchè non si possono concedere in Austria in base ad atti e documenti esteri diritti, che non sono concessi in base agli stessi nello Stato in cui furono resi od eretti.

Non si deve poi dimenticare, che i menzionati §§ 79-85 (al N.° IV lett. *a*) formano parte del regolamento esecutivo e quindi di null' altro si può trattare, che dell' esecuzione forzata in senso stretto, mentre l' evasione di provvedimenti chiesti dalle autorità straniere riguardanti esami di testimoni, perizie, giuramenti ecc. è riservata alle disposizioni proprie della procedura civile e conseguita per richiesta della rispettiva autorità in via di corrispondenza (§§ 38-40 Norma di giur.).

In Austria le prescrizioni che regolano il procedimento giudiziario fino alla formazione della sentenza vennero formalmente disgiunte da quelle di esecuzione, per le quali fu emanata un'apposita legge colla rispettiva norma di introduzione. In realtà poi esse formano un complesso inseparabile.

In Italia invece tutte queste norme sono riunite in un unico codice con articoli progressivi e l' art. 945 comprende nella esecuzione degli atti delle autorità straniere anche quei provvedimenti che non sono suscettivi di pratica e coattiva esecuzione.

Accenniamo qui come la nuova legge austriaca parli di *atti e documenti* esteri in generale, mentre che nei decreti aulici anteriori alla nuova legge (ed anche nell' art. 941 C. p. c. ital.) si parla esclusivamente di « sentenze estere ».

Ciò indusse teoria [1]) e pratica a ritenere, che l' esecuzione

---

[1]) Canstein in Leske e Loewenfeld; pag. 430; lo stesso autore nel suo libro d'insegnamento parla solo di sentenze.

fosse ammissibile soltanto in base a *sentenze* e non già anche in base a precetti di pagamento, transazioni ecc. Alcune decisioni della suprema Corte di giustizia però ritennero già prima il contrario, e le disposizioni dei §§ 79 e seg. R. esec. nonchè l' ordinanza 10 dicembre 1897 B. L. I. N.° 288 (retro al N.° IV) hanno tolto ogni dubbio in argomento.

Per la retta applicazione della legge e dell' ordinanza 10 dicembre 1897, B. L. I. N.° 288 in casi concreti importa sapere al giudice austriaco quali atti e documenti siano, secondo la legge italiana, titoli esecutivi. L' articolo 554 del codice di procedura civile italiano annovera come tali:

a) Le sentenze.

Per regola generale sono titoli esecutivi soltanto le sentenze passate in cosa giudicata e quelle pronunciate in grado d' appello. I rimedi straordinari della rivocazione, opposizione di terzo e cassazione non hanno effetto sospensivo, a meno che non venga loro concesso eccezionalmente (art. 504, 503, 514, 520, cod. p. c.[1]).

Osserva qui il Mattirolo nel suo trattato sulle istituzioni di diritto giudiziario civile a pag. 349 quanto segue:

aa) Le sentenze degli arbitri, per essere esecutive, devono esser munite del decreto del pretore, di cui all' art. 24 Cod. p. c.

bb) Le sentenze dei magistrati permanenti, soggette ai rimedi ordinarî dell' opposizione o dell' appello, non sono, di regola generale, titoli esecutivi, a meno che siano munite della clausola, che ne autorizza l' esecuzione provvisoria; [2])

---

[1]) Art. 504. Quando la sentenza impugnata sia stata prodotta in altra causa, l' autorità giudiziaria, davanti la quale pende quest' ultima, può sospenderne il corso.

Art. 514. L' opposizione del terzo non impedisce l' esecuzione della sentenza impugnata contro la parte condannata.

L' esecuzione è sospesa quando possa derivarne pregiudizio ai diritti del terzo, salvo che l' autorità giudiziaria ordini per motivi gravi l' esecuzione non ostante l' opposizione del terzo.

[2]) Art. 561 c. p. c. it.: Le sentenze soggette ad opposizione o appello, che ordinano la rivocazione di un sequestro, la cancellazione di un' iscrizione ipotecaria, un pagamento o altra cosa da farsi da un terzo o a suo carico, non sono esecutive per parte del terzo o contro di esso, se non si provi che non vi è opposizione nè appello, quantunqne tra le parti litiganti siano state dichiarate esecutive provvisoriamente. La prova risulta dall' originale o dalla copia autentica dell' atto di notificazione della sentenza e da certificato del cancelliere. Il certificato non può farsi che dopo la scadenza dei termini stabiliti per l' opposizione e per l' appello.

cc) Le sentenze, suscettive soltanto di rimedi straordinarî, sono titoli esecutivi, salvi i casi eccezionali determinati dalla legge (V. articoli 503 e 520, Cod. procedura civ. **)., e salva la facoltà concessa all'autorità giudiziaria di dichiarare, per motivi gravi, sospesa l'esecuzione della sentenza impugnata con l'istanza di rivocazione (citato art. 503, capov. **).

Di più il legislatore espressamente dispone che:

dd) Le sentenze della Corte di Cassazione sono titoli esecutivi pel pagamento delle spese e delle indennità liquidate in esse, oltre le spese delle sentenze medesime e della loro notificazione (art. 554, N.° 1, capov.).

**) Per comprendere più facilmente le norme di legge citate ai punti premessi trascriviamo, in quanto non è già avvenuto, gli articoli del cod. p. c. it. negli stessi citati o che vi si riferiscono:

Art. 24. La sentenza in originale è depositata coll'atto di compromesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli arbitri, o personalmente o per mezzo di mandatario munito di procura speciale per quest'oggetto, alla cancelleria della pretura del mandamento in cui fu pronunziata; altrimenti è nulla.

Si forma processo verbale del deposito, che è sottoscritto da chi lo fa, dal pretore e dal cancelliere. La procura anzidetta è annessa al processo verbale.

La sentenza è resa esecutiva e inserita nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito nella cancelleria.

Art. 503. La domanda per rivocazione non impedisce l'esecuzine della sentenza impugnata.

L'autoriá giudiziaria può tuttavia per motivi gravi dichiarare sospesa l'esecuzione.

Art. 520. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla legge.

Art. 462. Le sentenze pronunziate nei giudizi in contraddittorio sono esecutive due giorni dopo la notificazione.

Art. 463. L'esecuzione è sospesa se persona solvente prometta di pagare tra giorni sei la somma e le spese del giudizio.

La cauzione è ricevuta con processo verbale dal cancelliere, ed è esecutiva scaduto il detto termine, senza necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi l'esecuzione.

Art. 475. Le sentenze contumaciali non possono essere eseguite durante il termine per l'opposizione, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.

Art. 477. L'opposizione può farsi, anche scaduto il termine suddetto, sino al primo atto di esecuzione della sentenza contumaciale, se questa non sia stata notificata al convenuto in persona propria.

Quando questa opposizione sia fatta nell'atto della eseuzione, è menzionata nel processo verbale. Quindi è proposta a norma dell'art. 478, nel termine di giorni dieci, se la sentenza sia stata pronunziata da un tribunale civile, o da una corte d'appello, e nel termine di giorni cinque se la sentenza sia stata pronunziata da un pretore o da un conciliatore.

Se il contumace non sia presente al primo atto di esecuzione, basta che l'opposizione sia fatta nel detto termine di giorni dieci o di giorni cinque, e nei modi stabiliti dall'art. 478,

L'opposizione fatta nel modo e nel termine suindicati impedisce l'esecuzione della sentenza, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria.

ee) Le sentenze dei conciliatori, pronunziate nei giudizî in contraddittorio, sono esecutive due giorni dopo la notificazione; ma l' esecuzione è sospesa, se persona solvente prometta di pagare tra giorni sei la somma e le spese del giudizio (V. articoli 462 e 463, stesso Codice **).

Inoltre le sentenze devono, per essere titoli esecutivi, contenere un' esplicita condanna al pagamento di un debito, o alla consegna di una cosa mobile, o alrilascio di uno stabile, o a fare o non fare una cosa determinata (Mattirolo ibid.). Questa osservazione è tanto più necessaria, in quanto in Italia la forma comune del giudicato è la sentenza. Provvedimenti che in Austria vengono presi per decreto, hanno in Italia il nome di sentenze, come p. es. la sentenza che ammette la ricusa del perito, che ordina una nuova perizia, la comparsa personale, l' esibizione dei libri di commercio, che rigetta la domanda di correzione di pretesi errori materiali, che restringe i mezzi di esecuzione ecc. Riguardo alle sentenze arbitrali si questiona soltanto se esse debbano considerarsi come atti esteri o come vere sentenze straniere.

La questione non ha alcuna importanza per l' applicazione della legge austriaca.

Fra le sentenze vanno annoverate anche quelle dei tribunali penali per condanna al risarcimento del danno od alla restituzione del corpo del reato, nonchè le sentenze dei tribunali amministrativi.

b) Le ordinanze (decreti) e gli atti, ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo [1]);

A questi appartengono: 1) l'ordinanza dichiarata esecutiva, con cui si risolve l'incidente (art. 182 c. p. c.); 2) il provvedimento con cui si ordina il pagamento dell' indennità al testimonio (art. 245), o 3) dell' onorario ai periti (art. 267) contro la

---

[1]) Art. 50 C. p. c. it: I provvedimenti dell' autorità giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza citazione dell' altra hanno nome di decreti, sono scritti in fine del ricorso e consegnati per originale alle parti dopo trascrizione nei registri.

I provvedimenti che si fanno in corso di causa dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori o dai conciliatori sopra istanza di una parte, con citazione dell' altra, o di uffizio, hanno nome di ordinanze e sono trascritti nei registri.

parte che ha presentato il testimonio o chiesto la perizia, oppure 4) delle spese al depositario in casi di verificazione di scritture contro la parte che ha chiesto la verificazione (art. 288); 5) l'ordinanza che ammette l' esame a futura memoria (art. 251); l'ordinanza che in caso di rendimento dei conti dispone il pagamento del sopravanzo (art. 321), o 7) delle somme o la consegna degli oggetti dovuti (art. 323); 8) la tassazione delle spese del giudizio fatta dal giudice delegato, se non vi sia reclamo (art. 377); 9) l' ordine di pagamento delle spese dovute ai mandatari ecc. (art. 103, 379); 10) il processo verbale di conciliazione davanti al conciliatore a sensi dell' art. 7, e 11) quello a mente dell'art. 417 davanti al pretore (Cass. Roma, 10 giugno 1881; Bruno); 12) l' atto con cui il fideiussore dichiara sottomettersi a tutte le obbligazioni relative alla cauzione (art. 329); il mandato di pagamento e le note di collocazione di cui agli art. 654 e 717 ibid, ed in fine 14) la licenza (disdetta) per finita locazione (legge 24 dicembre 1896).

c) Gli atti *contrattuali*, ricevuti da notaro o da altro pubblico uffiziale autorizzato a riceverli.

Fra questi ultimi vanno annoverati funzionari dell' ordine giudiziario e funzionari dell' ordine amministrativo, che nei limiti della loro competenza assumono atti contrattuali come i notai. È necessario che esista un atto pubblico e contrattuale, munito della formula esecutiva, per la quale occorre l' intervento del pubblico ufficiale. Potrà forse essere oggetto di disputa, se per la legge austriaca siano titoli esecutivi anche gli atti contrattuali ricevuti da un pubblico ufficiale che non sia un notaio, visto che il regolamento esecutivo al § 1. N.° 17 enumera quale titolo esecutivo soltanto l'atto notarile. Le transazioni sono previste alla lett. b. N.° 10 e 11 [1]).

d) La cambiale.

Questo titolo esecutivo fu creato dall' art. 323 [2]) del codice

---

[1]) Vedi a pag. 32 l' art. 556 c. p. c. it.

[2]) « Per l' esercizio dell' azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell' art. 554 del cod. di proc. civ., per il capitale e per gl accessori ».

di commercio del Regno d' Italia entrato in vigore nel 1883 e la radicale innovazione è stata argomento di lunghe dispute. Si questiona ancora se la cambiale tratta all' estero e pagabile in Italia sia un titolo esecutivo e, nel caso affermativo, se per la sua esecuzione sia necessario il previo giudizio di delibazione richiesto per gli atti autentici esteri. In ambidue i riguardi si sostengono opinioni diametralmente opposte, ed alcuni scrittori ritengono decisiva per l' esecutività della cambiale tratta all' estero, la condizione che essa sia stata girata in Italia. Queste ed altre opinioni furono svolte con uno sfarzo di erudizione e di calzanti argomenti corrispondenti all' importanza della questione. Il maggior numero dei giurisperiti, nonchè la pratica, sembrano propendere per la soluzione, che la cambiale tratta all' estero e pagabile in Italia possa porsi in esecuzione senza previo giudizio di delibazione, viceversa poi, che la cambiale proveniente dall' estero, non essendo un atto autentico, non possa aver mai forza esecutiva inItalia.

Riteniamo necessario ripetere qui quanto ritiene in proposito il Mattirolo [1]: « L'obbligazione cambiaria, eseguibile in Italia, ma contratta all' estero fra due stranieri, o tra uno straniero e un italiano, è regolata dalla legge del luogo in cui venne assunta ; e perciò avrà, o no, l' effetto di titolo esecutivo, secondo che questa legge gliela accorda, o no ; salva, in ogni ipotesi, la dimostrazione di una diversa volontà delle parti contraenti: viceversa, gli effetti dell' obbligazione cambiaria, contratta all' estero fra due italiani, sono retti dalla legge italiana ; perciò la cambiale avrà in Italia forza di titolo esecutivo, a meno che risulti della contraria volontà delle parti : — ma anche quando la cambiale, tratta e girata all' estero, ha in Italia valore di titolo esecutivo, non si potrà procedere in base alla medesima ad effettiva esecuzione forzata nel nostro territorio, senza che preceda un giudizio di delibazione, analogo a quello richiesto per l' exequatur degli atti autentici esteri ; imperocchè altro è l' esecutorietà, ossia la qualità di un titolo che lo rende capace a poter essere eseguito forzatamente, ed altro è l' esecuzione reale coatta del titolo medesimo : questa pre-

---

[1]) *Istituzioni di diritto giudiziario civile;* Bocca, Torino 1888.

suppone l'*imperium*, che è prerogativa della sovranità del luogo in cui si fa l'esecuzione ».

Per il giudice austriaco tutte queste questioni sono d'importanza accessoria perchè riteniamo che tanto le cambiali tratte e pagabili in Italia quanto quelle tratte in Italia e pagabili in Austria non possano in Austria considerarsi quali titoli esecutivi Ed argomentiamo semplicemente così:

a) La cambiale austriaca non può in Italia essere riconosciuta come titolo esecutivo perfetto, perchè come tale non è riconosciuta in Austria. Per ragione di reciprocità (§ 79 Reg. esec.) la cambiale proveniente dall' Italia non può in Austria avere forza esecutiva. Ammesso anche che una cambiale creata e negoziata in Austria o girata in Italia, la quale presenta i requisiti voluti dalla legge italiana, abbia in Italia forza di titolo esecutivo, questa virtù non le viene data dalla legge austriaca, ma sí da quella italiana, alla quale soggiace nelle ulteriori sue fasi; allora simili cambiali non dovrebbero in Italia essere sottoposte a giudizio di delibazione, perchè come cambiale sono esecutive e come atto estero, che nello Stato in cui ebbe origine non gode la qualità di titolo esecutivo, non possono in seguito a semplice giudizio di delibazione essere dichiarate tali. Per un tale giudizio manca poi ogni base e non vediamo come si possano applicare alla cambiale le disposizioni dell' art. 941, cod. p c. it.

b) La cambiale tratta in Italia e girata o pagabile in Austria è soggetta alle leggi austriache (art. 84-86 leg. camb. aust.), e sarebbe assurdo di concedere al portatore di una simile cambiale diritti maggiori di quelli concessi al portatore di cambiali emesse nell' interno per l' interno.

Il portatore di una cambiale estera, che per giungere al soddisfacimento del suo credito cambiario intende promuovere le esecuzioni contro il debitore in Austria, dovrebbe, a nostro avviso, battere la via dell' ordinario giudizio di cognizione e chiedere l'esecutorietà della rispettiva sentenza presso i giudizi austriaci, qualora non preferisca iniziare il procedimento direttamente davanti a questi ultimi. —

In Italia l' esecuzione, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente (come agli art. 245, 267, 288, 321, 323, 323, 379

C. p. c.) non può aver luogo che sulla copia del titolo spedita in forma esecutiva (art. 555) [1]). Alla legge austriaca è estranea questa istituzione e per il combinato disposto dei §§ 54 e 80, N.° 3 R. esec., dovrebbe bastare se l' istanza di esecuzione è corredata dell' originale titolo esecutivo e — dove necessita — del certificato d'intimazione (§ 80 N.° 2 R. esec.), nonchè del certificato, che il titolo non sottosta più ad un corso d' istanza, che ne sospenda l' esecutorietà (N.° 3 ibid). Ritorniamo più tardi su questo punto.

Il giudice austriaco chiamato a decidere sopra una proposta di esecuzione in base a titolo esecutivo del Regno d' Italia deve anzitutto esaminare *se questo titolo corrisponda ad uno dei titoli esecutivi enumerati tassativamente nel* § *1* [2]) *del regolamento esecutivo austriaco*, perchè gli deve esser noto dal tenore dell' ordinanza 10 dicembre 1897 (vedi ad IV, *b*) che ogni atto, che in Austria vale come titolo esecutivo, va considerato anche in Italia come tale, e nel § 79 R. esec. l'Austria si è obbligata per legge *a concedere l' esecuzione in base ad un titolo estero, se l'eguale titolo austriaco gode nel rispettivo Stato estero pari trattamento.*

Ora se facciamo un confronto fra i titoli esecutivi enumerati tassativamente tanto nell' art. 554 R. p. c. it., quanto nel § 1 R. esec. aust., ci risulta, sulla scorta delle due legislazioni, che i provvedimenti presi in Italia per sentenza (art. 554 N.° 1) corrispondono nella loro essenzialità ai titoli esecutivi dei N.ri 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 del § 1 R. esec. [2]); quelli presi per ordinanza o decreto (art. 554 N.° 2), enumerati alla lett. *b)* pag. 29, sub 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 ai titoli esecutivi del N.° 1, § 1 R. esec. (conchiusi, decreti) senza escludere che viceversa in Italia anche alcuni di questi vengano considerati come « sentenze » ; quelli presi pure per ordinanza (decreto) ed enumerati alla lett. *b)* sub 10 e 11, ai titoli esecutivi del N.° 5, o N.° 15 del § 1 R. esec.; gli atti

---

[1]) Art. 556. Le copie in forma esecutiva devono essere intitolate in nome del Re, e terminare colla formola seguente :

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, qnando ne siano legalmente richiesti.

L'atto contrattuale spedito nella detta forma deve essere legalizzato dal presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione fu ricevuto, se l'esecuzione debba farsi in altra giurisdizione.

[2]) Confronta le disposizioni di questo paragrafo al punto II del presente capitolo VI.

contrattuali (art. 554. N.° 3), di cui è fatta parola alla lett. *c.*, (vedi a pag. 30), in parte ai titoli esecutivi dei N.i 7 e 17 del § 1 R. esec. ed il titolo esecutivo della lett. *b)* N.o 14 al titolo esecutivo dei N.ri 4 e 18 del § 1 R. esec. Quest' ultimo titolo esecutivo e quello accennato alla lett. *b)* sub 13 non sono d' importanza per il nostro argomento. Eventuali provvedimenti presi nella procedura onoraria e concorsuale cadono fra i titoli esecutivi dei N.i 6 e 7 del § 1 R. esec. aust. e qui osserviamo, che in Italia, quantunque la legge non abbia fatto cenno ai decreti di giurisdizione onoraria emessi in uno Stato estero, pure teoria e giurisprudenza propendono ad equipararli agli atti autentici provenienti dall' estero ed a dare loro forza esecutiva a termini dell' art. 944 C. p. c. it. [1]). Anche la legge austriaca ha evitato una distinzione fra decisioni prese in sede contenziosa e non contenziosa ed ha dichiarato genericamente, che l' esecuzione possa essere accordata in base a decisioni di autorità estere (§ 80 R. esec.), purchè si verifichino le condizioni richieste. Decisioni (atti) di autorità estere sarebbero tra altre anche quelle previste al N.° 13 del § 1 R. esec. aust. se prese nello Stato estero. Ora la legge italiana non ha specificato queste decisioni o questi atti nell' art 554 C. p. c. quali titoli esecutivi, perchè, a termini delle relative leggi di materia speciale, la riscossione coatta delle imposte non ha bisogno di alcuno dei titoli esecutivi di cui all' art, 554 C. p. c.; titolo esecutivo per le imposte dirette sono propriamente i ruoli dei contribuenti formati dalle competenti agenzie e resi esecutorî dal prefetto (legge 20 aprile 1871). Lo stesso vale per la riscossione delle sopratasse (legge 23 giugno 1873), e per l' imposta sui fabbricati (legge 26 gennaio 1865, leg. e reg. 24 agosto 1877). Devesi ancora far cenno della *« ingiunzione »* vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l' ufficio che la emette in base alla legge 13 settembre 1874 N.° 2077 sulle tasse di registro. Ciò vale anche per le tasse di bollo e per quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e di registro a sensi dell'art. 64

---

[1]) Mattirolo; *opera citata*, pag. 353; il *Digesto* italiano, disp. 230.a, ove è riportato anche un ragionamento del Fiore, tolto dalle sue disposizioni generali, N.° 923, il quale d' accordo con Gianzana intende doversi fare distinzione fra quei decreti che possono essere considerati come sentenze e quelli che sono da considerarsi come atti.

della legge 13 settembre 1874 N.° 2077 [1]) Tutti questi titoli speciali corrispondono ai titoli esecutivi del N.° 13 del R. esec. aust.

Riguardo alla procedura nella riscossione di tasse estere fu emanata in Austria l'ordinanza 24 giugno 1860 B. L. I., N.° 159, che qui trascriviamo:

« Onde ottenere un uniforme procedere, si trova, d'accordo coi Ministeri degli esteri, dell'interno e della giustizia, di dichiarare, che, se da un canto le autorità austriache non sono autorizzate a requirire un'autorità estera per la riscossione esecutiva di tasse austriache dovute da una parte dimorante all'estero, così dall' altra parte in generale non si potrà fare luogo alla domanda di un'autorità estera, la quale requirisce un' autorità austriaca per la riscossione di tasse estere dovute da una persona dimorante in questi Paesi.

Soltanto nei casi, in cui giudizi esteri dietro rogatoria d'una autorità austriaca, in una causa resasi pendente presso quest' ultima, assumono atti ufficiosi soggiacenti ad una tassa all' estero, o congiunti a spese, le autorità estere avranno, a seconda dei trattati sussistenti fra l'Austria ed i loro Governi, il diritto di domandare, e le autorità austriache avranno l'obbligo di provvedere, in caso di bisogno anche col mezzo dell'esecuzione, per l'incasso di tali tasse o spese della parte, che si trova in Austria, come lo stesso procedere in base ai trattati esistenti viene pure osservato dalle autorità estere.

In tutti gli altri casi della domanda d' una autorità estera per la riscossione di tasse estere da qualche parte, l' autorità interna chiamata alla corrispondenza in base alle vigenti prescrizioni, farà intimare alla parte il relativo precetto di pagamento, e spedirà la rispettiva fede d' intimazione, nonchè l' importo eventualmente pagato dalla parte, se questa spontaneamente fosse disposta al pagamento della tassa estera, all'autorità estera requirente, semprecchè le autorità del rispettivo Governo estero ossservino in base ai trattati od in via di fatto un eguale procedere in confronto ad analoghe rogatorie austriache.

Questa disposizione però non è applicabile ai casi, in cui un' autorità estera avesse da esigere la rifusione di spese da pa-

---

[1]) *Digesto ital.* Disp. 300, pag. 625 e 626.

garsi da un' i. r. autorità per atti ufficiosi in affari pubblici assunti dietro rogatoria di un' autorità austriaca, e così restano pure inalterate le stipulazioni del trattato daziario 19 febbraio 1853 N.° 207 B. L. I. »

Dal momento che il Governo italiano ha dichiarato che ogni atto, il quale secondo le leggi del paese dove fu eretto vale come titolo esecutivo, va considerato anche in Italia come tale (vedi retro IV *b*), e fra i titoli esecutivi va compreso anche quello del N.° 13, R. esec. aust., l' ordinanza ora citata dovrebbe, almeno nel primo alinea, aver perso la sua efficacia, in quanto riguarda i giudizi e si tratti di tasse la cui riscossione esecutiva è chiesta al competente giudizio austriaco in base a titolo esecutivo italiano.

Il requisito di cui ci siamo ora occupati (N.° 2) non è imposto espressamente dalla legge italiana; tuttavia non è menomamente controverso e risulta anche dalla surripetuta ordinanza 10 dicembre 1897, B. L. I. N.° 288, che l' atto o documento estero debba avere in sè forza esecutiva secondo la legge del luogo donde proviene. Ed è poi in base a questa legge che si deve giudicare se l' atto o documento abbia la qualità di titolo esecutivo. Ora si domanda, se in caso controverso questa qualità debba essere provata e da chi? Non havvi dubbio che se in questo riguardo sussiste un obbligo di prova, questa debba essere fornita dal proponente (§ 55 R. esec.). Però il § 78 R. esec. stabilisce che, in mancanza di speciali prescrizioni, al procedimento esecutivo debbano applicarsi le disposizioni generali del regolamento di procedura civile relative alle prove ed ai mezzi di prova. Il § 271 del Reg. proc. civ. statuisce la norma, che il diritto vigente nel territorio di un altro Stato abbisogna di prova solo in quanto non sia noto al giudizio, e che nel rilevare le relative norme il giudizio non sia limitato alle prove offerte dalle parti, ma possa avviare d' ufficio tutti i rilievi che gli sembrano all' uopo necessari e particolarmente invocare, per quanto occorre, l' intervenzione del Ministro della giustizia. I motivi del progetto governativo osservano a questo punto, che una norma di diritto sta per sua natura sopra il livello delle parti, e perciò il giudice non possa essere legato esclusivamente al risultato dalle prove offerte dalle parti, ma debba essere libero di far uso anche di altre fonti; che la maniera più ovvia

per procurare queste fonti sia quella di chiedere informazioni al Governo del rispettivo Stato estero e perciò fu disposto che i giudizi possano giungere a conoscenza delle stesse invocando l'intervenzione del Ministro della giustizia. Basati a questa disposizione ed a quella del § 55 R. esec, che autorizza il giudice a fare d'ufficio opportuni rilievi, non meno che alla facoltà fatta al giudizio nel § 82 R. esec. di chiedere schiarimenti all'autorità estera, dalla quale proviene il titolo esecutivo, riteniamo che non sussista per la parte istante uno stretto obbligo di prova, ma sia consigliabile di fornire questa prova già nel produrre la domanda, allegandovi un certificato dell'autorità estera competente, e ciò per evitare un eventuale ritardo pregiudizievole agli interessi del creditore istante.

B. PER DECISIONI DI AUTORITÀ ESTERE E PER TRANSAZIONI CONCHIUSE DAVANTI ALLE STESSE.

Onde poter far luogo ad una proposta di esecuzione, che si basa sopra una decisione di un'autorità giudiziaria estera o di altra autorità estera o sopra una transazione conchiusa davanti a queste autorità, si richiede inoltre:

3. *che si abbia potuto rendere pendente la causa nello Stato estero in conformità delle disposizioni valevoli nell' interno per la competenza* (*§ 80 N.o 1 R. esec.*); con altre parole: che la competenza pel rispettivo territorio dello Stato estero riguardo alla controversia di cui si tratta sia fondata dal punto di vista delle prescrizioni, che regolano la competenza in Austria [1]).

I motivi del progetto governativo osservano a questo punto:

La questione controversa in dottrina e sciolta in pratica in modo diverso: se la competenza deva essere stabilita secondo le norme valevoli per l' interno, ovvero secondo quelle dettate dalle leggi del rispettivo Stato estero, viene sciolta nel § 80 N.° 1 in favore delle norme di competenza dell' interno. Con ciò l' esame concernente l' esecutorietà non è, per quanto in generale possibile, fatto dipendere dalle norme particolari che regolano la competenza nello Stato estero, *trattandosi semplicemente, se riguardo*

---

1) Schuster opera citata, pag. 597.

alla rispettiva causa svolta all' estero vi sia stato un motivo qualunque di competenza tra quelli riconosciuti nell' interno. Sotto questa premessa la condizione del § 80 N.º 1 è adempiuta anche allora, quando il giudizio, che emise in concreto la decisione da mettersi in esecuzione, non sarebbe stato competente, se fossero state prese per base ed applicate le regole della norma di giurisdizione austriaca.

La questione era prima in teoria [1]) assai controversa. Uno dei principali sostenitori del principio statuito nella nuova legge è Canstein [2]). La pratica mostrò la tendenza preponderante di giudicare della competenza del giudizio del processo secondo il diritto austriaco [3]).

L' art. IX, p.to 2, del trattato di Stato conchiuso colla Serbia (6 maggio 1881, B. L. I. N.º 88) regola la questione nel senso ora espresso dalla legge al § 80, Nº 1, R. esec.

Il codice di procedura civile germanico contiene al § 661, N.º 3 [4]), una disposizione ad un dipresso di eguale tenore di quella del § 80, N.º 1 R. esec. aust. È ivi detto che la sentenza di esecutorietà non possa essere emessa, « se giusta il diritto del magistrato germanico, che giudica sull'ammissibilità della esecuzione forzata, i giudizi dello Stato, al quale appartiene il giudizio estero, non siano stati competenti ». L' interpretazione di questa norma è assai controversa. La commissione giud. germanica ha, d' accordo col rappresentante del Governo, emesso la seguente dichiarazione autentica: « che il giudice germanico non debba esaminare la competenza del giudice straniero soltanto dal punto di vista, se il giudice estero abbia applicato i giusti *principi* sulla competenza corrispondenti al diritto germanico, ma ben anche, se i fatti, ai quali furono applicati i principi, siano *idonei* a fondare la competenza del giudizio estero e siano provati ». Wilmowski e Levy [5]) osser-

---

[1]) Canstein opere citate, pg. 597. rispet. 436; Vesque, pg. 473, Ulmann, pag. 517; Bar, pag. 423; confronta Walker, pag. 192.

[2]) Canstein ibid. pag. 597, risp. 436.

[3]) Dec. sup. 29 aprile 1875 N.o 3397, Rac. 5704; 30 gennaio 1884 N.o 765, Rac. 9870; 17 dicembre 1834 N.o 14166, Rac. 10309; 25 maggio 1887, N.o 5997, Rac. 11608; 8 gennaio 1891 N.o 15017, Rac. 11608; 11 dicembre 1896, N.o 14074, B. O. M. G. pag. 72.

[4]) Vedi in fine del presente punto I del cap. VI.

[5]) Il citato codice di procedura civile, Berlino 1895.

vano in proposito, che questa dichiarazione non sia normativa per comprendere la prescrizione del § 661 N° 3: il senso della stessa debba piuttosto essere desunto dalla legge e dal motivo e scopo della prescrizione, che nel giudicare debbano servire di norma i principi di diritto germanico sulla competenza. Nell'ulteriore corso della loro disertazione accentuano, non essere decisiva la circostanza, se un giudizio qualsiasi dello Stato, in cui fu giudicato, fosse stato competente, *ma doversi esaminare la competenza del determinato giudizio, che ha proferito la decisione*; che non si possa pretendere una competenza materiale, ma siano normativi i principi di diritto germanico relativi al foro e decisivo quindi, se il giudizio straniero, che ha deciso nel caso concreto, era competente secondo i principi di diritto germanico valevoli per la competenza *territoriale* e secondo le necessarie premesse di fatto, compresi i principi sulla prorogazione da giudicarsi dal giudizio germanico.

Leske [1]) è di altra opinione e dice: « Il giudice alemanno deve esaminare soltanto, se giusta le norme interne sulla competenza era competente un giudizio qualsiasi dello Stato estero; non è quindi richiesto, che sia stato competente secondo il diritto dell' interno propriamente il *concreto* giudizio estero, che ha decisa la causa. Per l' interno si tratta unicamente della competenza dello Stato *estero* e non di un determinato giudizio straniero, perchè la legge ha solo lo scopo di tutelare la giurisdizione dell' interno contro usurpazioni della giurisdizione estera. L' interpretazione di Wilmowski-Levi è contraria al tenore della legge ».

In seno al comitato della camera dei deputati austriaca furono sollevate eccezioni contro il N.° 1 del § 80 R. esec., ed alcuni membri della stessa approvarono l' opinione espressa dalla commissione giud. germanica sull' interpretazione del citato passo di legge. Si asserì non essere *sufficiente che per la relativa vertenza si avesse potuto adire uno qualunque tra i fori dell'interno*, quando il motivo di competenza fatto valere all' estero non sussista per l' interno. Il comitato condivise però l' opinione del rappresentante del Governo, il quale accentuò, che una tale norma rende possibile una certa libertà d' azione nell' accondiscendere alle

---

[1]) Opera citata, pag. 814.

rogatorie per assistenza legale. In base ad una tale disposizione può essere accordata assistenza in vertenze, riguardo alle quali le particolarità delle norme di competenza dell' interno e dell' estero avrebbero forse condotto a risultati disparati. (Rel. dep. pag. 18).

Il legislatore austriaco richiede, che in generale un giudizio dello Stato estero sia stato competente giusta le leggi dello Stato austriaco; decisiva è la competenza territoriale e non la materiale [1]. Il giudizio austriaco non ha da esaminare, se il giudizio estero era competente per ragione di materia [2]; si tratta semplicemente se un qualsiasi motivo di competenza riconosciuto nell' interno sussista nei riguardi della controversia trattata nello Stato estero. La competenza è fondata a mente del § 80, N.° 1, R. esec. se il giudizio est ro, giusta la legge austriaca, ha deciso quale giudizio del domicilio, del contratto, dello stabilimento, dell' anteriore domicilio, della sostanza ecc. anche in allora, quando il diritto straniero non conosca un tale foro.

A. è domiciliato in Milano e viene convenuto davanti al tribunale civile di Venezia, quale preteso foro del contratto, per un affare che secondo la legge italiana avrebbe dovuto spettare altrimenti al tribunale civile di Milano. Egli non contesta in limite litis la competenza del giudizio adito, accetta implicitamente la giurisdizione del tribunale civile di Venezia ed è condannato. Per questo caso sussisterebbe il motivo di competenza del § 104 N. di g. aust. [3]. Osserviamo per ogni evento, che in Italia è ammessa una deroga convenzionale alla competenza territoriale [4].

A. domiciliato in Venezia fu ivi convenuto davanti al tribunale civile che si ritenne competente a conoscere della causa, quantunque secondo la legge austriaca fosse stato competente il tribunale di commercio, che ancora funzionava quando fu iniziata la causa. In questo caso è data la condizione del § 80 N.° 1 R. esec. aust., perchè il tribunale civile di Venezia sarebbe stato competente come foro del domicilio.

---

1) Così Jettel, pag. 192.

2) Walker, pag. 195.

3) § 104, al 3 N. d. g. - Un giudizio per sè incompetente, in quanto esso possa essere reso competente per convenzione delle parti, diventa competente anche pel fatto, che il convenuto tratta oralmente nella questione principale senza avere sollevata in tempo utile l'eccezione d' incompetenza.

Confronta anche Walker, pag. 196.

4) Confronta Mattirolo, Istit. pag. 96 e seg.

Ci sia lecita ancora una domanda. Secondo quale legge austriaca si deve giudicare della competenza se la causa di cui si tratta fu resa pendente nello Stato estero prima del 1 gennaio 1898? È una questione più di principio, che di attuale importanza, perchè la nuova legge austriaca non ha fatto grandi innovazioni in argomento. La legge non scioglie veramente la questione, e dalle disposizioni transitorie si può arguire soltanto, che essa ha cercato per quanto possibile di farla finita colle vecchie istituzioni. La vertenza diventa pendente in Austria colla produzione della istanza o proposta di esecuzione in base a titolo esecutivo estero. Questo momento dovrebbe essere decisivo per l'applicazione delle norme del regolamento esecutivo; il giudice austriaco non è vincolato a procedimenti avviati anteriormente, nè alcuna delle parti ha acquistato diritti, pei quali potesse pretendere l'applicazione delle vecchie norme di procedura. La opinione contraria condurrebbe al punto di dover applicare le norme abrogate non solo per quanto riguarda l'esame della competenza, ma sì l'intiero procedimento.

La condizione prevista al § 80, N.° 1, R. esec. austr. è espressa nella legge *italiana* (art. 941, N.° 1) colle parole: «*se la sentenza sia stata pronunziata da un' autorità giudiziaria competente*». Gli scrittori di diritto internazionale italiani opinano che la questione della competenza debba essere sciolta alla stregua delle norme dello Stato che ha emessa la decisione, e la pratica giurisprudenza ha rispettato questa opinione. In questo punto le due legislazioni, o per dir meglio la nuova legge austriaca e l'interpretazione data alla legge italiana sono agli antipodi. Ma su questo argomento ci riserbiamo di tornare più tardi.

4. *La citazione o disposizione colla quale fu iniziato il procedimento nello Stato estero deve essere stata intimata nelle* proprie mani *della persona contro la quale deve esser fatta esecuzione in Austria* (§ 80, N.° 2, R. esec.).

Una simile disposizione non apparisce dalle norme che fino al 1 gennaio 1898 regolavano la materia che trattiamo. In pratica si usava applicare la relativa prescrizione di legge dello Stato estero e per giudicare della legalità o illegalità della citazione erano normative le leggi dello Stato, in cui la sentenza era stata emanata. Così di fronte all' Italia bastava che le parti fossero state

« *regolarmente citate* » (art. 941, N.° 2 C. p. c. it.). Si ritenne bastante di fronte alla Germania, se la intimazione era stata fatta in persona propria del convenuto o di un procuratore autorizzato a ricevere petizioni (dec. sup. 29, dicembre 1886, N.° 12611 Rac. 11315), La dec. sup. 30 marzo 1886, N.° 3656, Rac. 10981, dichiarò che non era necessario di esaminare la regolarità dell'intimazione, se il convenuto avesse pertrattato nel merito della causa davanti al giudizio di cognizione, e colla dec. sup. 17 dicembre 1879 N.° 1354, Rac. 7698 fu detto, essere principio generale di un regolare procedimento, che il convenuto debba essere posto *almeno* in grado di potersi difendere contro la pretesa sollevata.

La dec. sup. 11 maggio 1886, N.° 5067. Rac. 11018, invece, dichiarò che una sentenza contumaciale italiana non possa eseguirsi in Austria, se la citazione seguì in Austria, contro la volontà del convenuto, a mezzo di un consolato italiano.

In Italia, per regola generale, la domanda con la quale si inizia il giudizio deve esser fatta dall'attore con *atto di citazione* del convenuto [1]). La « citazione » del C. p. c it. è un atto, col quale una persona conviene, col mezzo di un usciere, un'altra persona in giudizio, per ottenere dal convenuto, o in difetto dal giudice, la ricognizione di un suo diritto [2]). La « citazione » del codice di procedura civile italiano [3]) corrisponde per il suo contenuto e per i suoi effetti ad un dispresso alla « petizione » del regolamento di procedura civile austriaco [4]).

La citazione deve essere notificata alla persona del convenuto mediante consegna di una copia di essa sottoscritta dall' usciere. Il codice di proc. civ. it. [5]) conosce modi di notificazione presso a poco eguali a quelli del regolamento austriaco. La nuova legge austriaca statuisce una disposizione precisa e determinata, che ci dispensa dal riprodurre le relative prescrizioni della legge italiana.

Dobbiamo anzitutto osservare che le parole « *nelle proprie mani* » furono aggiunte al progetto di legge austriaco dalla commissione permanente della camera dei signori e dei deputati e giustificate con

[1]) Art. 37 C. p. c. it.
[2]) Mattirolo, Istituzioni, pag. 125.
[3]) Art. 133 e 134. C. p. c. it.
[4]) §§ 78, 226 R. p. c. austr.
[5]) Art. 135 — 141 C. p. c. it.

ciò, che una tale disposizione è richiesta per tutelare maggiormente gli interessi dell' obbligato. Si accentuò poi espressamente che non possa bastare l' intimazione suppletoria (§§ 102 - 105 R. p. c.) o l' intimazione mediante pubblica notificazione (§ 115 ibid.) Quand' anche la legge disponga categoricamente che: « la disposizione debba essere stata intimata a proprie mani della persona contro la quale deve essere fatta l' esecuzione » esterniamo l' opinione, che il senso di questa prescrizione non possa esser preso letteralmente e sia bastante anche l' intimazione al rappresentante autorizzato a ricevere petizioni oppure quella fatta all' agente procuratore (istitore) (§ 106 R. p. c. aust. [1]). Ed invero la commissione permanente coll' aggiungere le parole *« a proprie mani»* ha voluto escludere — e lo ha detto espressamente — l' intimazione suppletoria e l' intimazione per editto, non ha però detto espressamente, che l'intimazione non possa seguire con efficacia anche alle mani del rappresentante a ciò autorizzato oppure all' istitore della ditta dell' obbligato, modi questi di consegna ritenuti sufficienti dalla legge austriaca per l' intimazione di petizioni. La legge parla in genere di attore, convenuto, parti ecc., senza far cenno espresso dei loro rappresentanti o procuratori. Nel § 106 R. p. c. ha fatto un' eccezione. Ora se l' autorità chiamata ad eseguire l' intimazione ha soddisfatto alla prescrizione valevole per l' interno e intimato la disposizione a persona riconosciuta o legittimata per legge o documento come capace di rappresentare la parte, non sarà con ciò corrisposto alla severa prescrizione di legge? La disposizione del § 80 N.° 2 è diretta a garantire la regolarità della citazione nell' interesse del citato, il quale può perciò rinunciare alla prescritta formalità e dichiarare come fatta regolarmente la intimazione, quando sia seguita a persona da lui all' uopo designata ed autorizzata. La persona contro la quale si fa esecuzione o — per adoperare la parola della commissione permanente — il condannato non è sempre il convenuto. Poniamo il caso che in una controversia iniziata in Italia da un austriaco con un atto di citazione, l' attore con procuratore costituito si sia reso contumace ed il convenuto

---

[1]) Walcher è della stessa opinione, solo ha mancato di dirci il perchè; vedi op. cit. pag. 197.

abbia ottenuto l'assolutoria e la condanna dell'avversario al rimborso delle spese. Non potrà ora il convenuto chiedere contro l'attore l'esecuzione della sentenza in Austria per il motivo, che la citazione non fu intimata a questi in persona e gli atti furono notificati al procuratore del contumace?

Volendo applicare letteralmente la legge ed escludere ogni rappresentanza, si escluderebbe la possibilità di far dichiarare esecutoria ogni sentenza diretta contro membri responsabili di corpi morali, di una società di commercio, contro persone incapaci di stare in giudizio e citate a mezzo dei loro rappresentanti ecc , in confronto delle quali la citazione fatta in persona propria sarebbe inefficace. S'intende poi da sè, che l'intimazione al rappresentante istitore, tutore, ecc. deve essere fatta « in persona propria ».

La disposizione del § 80, N.º 2 R. esec. ha importanza speciale trattandosi di sentenze (decisioni) contumaciali. Se la parte contro la quale si fa esecuzione è comparsa ed ha pertrattato la causa, riteniamo sia con ciò sanata un eventuale irregolarità della citazione, perchè in questo caso non si può asserire, che gli interessi del condannato non siano stati sufficientemente tutelati e gli sia stato tolto il sacro diritto di difendersi (vedi retro a pag. 42 la dec. sup. N.º 10981 della Rac. [1]). L'art. 190 C. p. c. it. stabilisce che le nullità degli atti di citazione sono sanate colla comparizione del citato, ed il R. p. c. aust. dichiara affetta di nullità la sentenza solo se fu tolta a una parte la possibilità di pertrattare in giudizio in seguito ad un procedere illegale, particolarmente in seguito a *mancata* intimazione (§ 477 N.º 4). Se le parti sono comparse volontariamente e di comune accordo davanti alla competente autorità estera, cessa naturalmente la necessità dell' intimazione di un atto di citazione ed il relativo verbale surroga l' intimazione della disposizione che ha iniziato il procedimento.

Quid, se l' esecuzione di sentenze estere è chiesta contro l'eredità giacente o gli eredi dell' obbligato? Anche qui ci mettiamo in aperta collisione col tenore letterale della legge: « persona contro la quale deve essere fatta esecuzione ». In Italia i titoli diretti contro un defunto si possono far valere sotto certe condizioni an-

---

[1]) Confronta anche il § 661 N.o 4, R. p. c. germanico.

che contro i di lui eredi (art. 560 C. p c. it. [1]) ed il § 34 del R. esec. aust. [2]) ha tenuto conto in modo esauriente dell' avverarsi di un simile fatto, prevede però il caso che l' obbligato sia morto dopo accordata l' esecuzione. Invece il § 9 del Reg. esec. austr. stabilisce che *l' esecuzione a favore di una persona diversa di quella indicata nel titolo esecutivo come avente diritto o contro un obbligato diverso da quello nominato nel titolo esecutivo, può aver luogo solo in quanto sia provato con documenti pubblici o pubblicamente autenticati, che la pretesa riconosciuta nel titolo esecutivo o l' obbligo nel medesimo stabilito è passato dalle persone ivi nominate alle persone, dalle quali o contro le quali è proposta l' esecuzione.* Ora non vediamo un serio motivo per negare l' efficacia di queste disposizioni, quando sia il caso di far valere un titolo esecutivo estero. Concludiamo ritenendo, che la norma del § 80 N.° 2 R esec. non possa essere presa nel suo senso letterale e che corrisponda alla intenzione della legge, se il debitore condannato ebbe contezza dell' atto e fu posto nella possibilità di pertrattare e difendere i suoi interessi a mezzo di rappresentanti legittimati (§ 106 R. p. c.), come pure che non sia contrario alla legge, se il titolo esecutivo estero viene fatto valere contro persona tenuta per legge ad assumere gli obblighi del debitore originario « nelle cui mani » è stata fatta l' intimazione. La disposizione del N.° 2 del § 80 sta in istretta relazione con quella del § 81 N° 1, di cui parleremo in seguito.

La legge richiede ancora, che l'intimazione fatta in Austria o nel territorio di un altro Stato, che non sia quello a cui appartiene il giudizio di cognizione, sia eseguita *« mediante accordata assistenza legale »* [3]), quindi a mezzo delle competenti autorità austriache o di quelle dello Stato in cui è fatta la intimazione,

[1]) Art. 560. I titoli esecutivi contro il defunto sono esecutivi contro gli eredi, ma non si può procedere all' esecuzione, se non cinque giorni dopo che siano stati loro notificati.

[2]) § 34. Se l' obbligato muore dopo accordata l' esecuzione, questa può senza una nuova concessione essere effettuata o proseguita riguardo alla sostanza abbandonata, tosto che sia prodotta una dichiarazione d' erede o nominato un curatore dell' eredità. Altrimenti il creditore procedente deve proporre a tal' uopo la nomina di un rappresentante interinale dell' eredità. La proposta può esser fatta al giudizio competente per la ventilazione ereditaria o a quello competente ad accordare l' esecuzione.

[3]) §§ 38-40 N. d. g. aust.

esclusi i consolati delle potenze estere e l'intimazione postale, sebbene fatta nelle proprie mani.

La prova della intimazione regolare è data colla produzione di documenti in originale o copia autenticata. Essa incombe alla parte istante, la quale dovrà allegare alla sua domanda i rispettivi documenti. In Italia la fatta intimazione è documentata colla relazione autentica dell' usciere, sottoscritta — per citazioni « nelle mani proprie » — solo da quest' ultimo.

Alla domanda, secondo quale legge si debba giudicare in Austria della regolarità di una citazione eseguita prima del 1 gennaio 1898, dobbiamo ripetere l'opinione esternata retro al N.° 3 pag. 41.

La condizione del § 80 N.° 2 R. esec. aust. nella forma ricevuta dalla commissione permanente è assai gravosa, specialmente quando si consideri, che molte decisioni provenienti dall'estero sono contumaciali, e dirette contro cittadini latitanti di altri Stati. Essa corrisponde nella sua essenzialità alla condizione dell' articolo 941, N.° 2 del C. p. c. it., colla differenza, che questo art. richiede soltanto una citazione « regolare ». In Germania la citazione « nelle proprie mani » è richiesta solo quando il debitore sia un suddito germanico e l' intimazione sia stata fatta nello Stato, in cui ha sede il giudizio del processo [1]).

5. *La decisione estera che si vuole eseguire in Austria non deve sottostare più ad un corso d' istanza, che giusta il rispettivo diritto estero sospenda l' esecutorietà della stessa.*

La relativa attestazione deve essere rilasciata dall' autorità estera competente (§ 80 N.° 3 Reg. esec).

Il decreto aulico, 15 febbraio 1805 e l' ordinanza 22 gennaio 1853 (v. retro N[i] II, c. e III, 1) richiedevano, che la decisione fosse passata in giudicato. Così anche il diritto germanico (§ 661 N.° 1 [2]). Si evince dai §§ 370 e seg. R. esec. che in base a decisioni estere *non ancora esecutorie* non è ammessa neppure un' esecuzione cauzionale. Nel § 373 ibid. è fatta un' eccezione solo per i paesi della Corona ungarica (Art. XIX leg. intr. al R. esec. anche per la Bosnia ed Erzegovina). Siamo invece d' avviso che la parte esposta a pericolo possa in base a simili decisioni

[1] § 661, N.o 4 R. p. c. germ.
[2] Vedi in fine al presente punto I del cap. VI.

estere chiedere le disposizioni provvisorie previste ai §§ 378 e seg. del R. esec., premessa la sussistenza delle altre condizioni perciò richieste.

Giusta la legge austriaca non occorre che il titolo estero abbia passato tutte le fasi del procedimento ordinario, vale a dire sia inoppugnabile con qualsiasi mezzo, ma basta che non sia più soggetto ad un rimedio di legge che ne sospenda l' esecutorietà. Vediamo per esempio al § 505 R. p. c. il caso, in cui una sentenza di conferma della seconda istanza è in Austria titolo esecutivo (§ 1 N.º 1 R. esec.), quantunque sia ancora aperto contro la stessa il rimedio di legge della revisione. Se una simile sentenza fosse un titolo esecutivo estero nelle eguali condizioni, essa sarebbe eseguibile in Austria.

L' accertamento di questa condizione richiede una speciale conoscenza del diritto estero ed il legislatore austriaco ha quindi saggiamente disposto, che questa condizione debba essere provata colla produzione di un certificato dell' autorità estera competente. Non occorre dire, che la prova deve essere fornita dalla parte istante e la relativa attestazione allegata alla istanza di esecuzione. Una simile prova è richiesta persino per certi titoli esecutivi dell' interno (§ 54 R. esec.) ed il beneficio della investigazione ufficiosa, accordato od ordinato dalla legge in molti luoghi, non può essere usufruito fin al punto da convertire il procedimento esecutivo in una mera istruzione. L' attestazione può essere apposta alla decisione originale di cui è chiesta l' esecuzione.

Colla decisione suprema 17 maggio 1865, N.º 4094 Rac. 2179 non fu ritenuta sufficiente la clausola del tenore: « la decisione è esecutoria per quanto sia qui noto ». L' attestazione, che la sentenza di prima istanza è stata confermata dalla seconda istanza, non libera ancora dalla prova che la decisione sia passata in giudicato o sia eseguibile (dec. sup. 27 settembre 1882, N.º 11305 Rac. 9112). Per evitare ritardi nella evasione, prodotti da ambiguità che vanno chiarite, è consigliabile di usare nell' attestazione le parole precise della legge: che la decisione, giusta il diritto vigente per l' autorità che l' ha emessa, « *non sottostà più ad un corso d' istanza che sospenda l' esecutorietà* ».

Se l' obbligato prova, che il titolo sul quale si basa la pro-

posta di esecuzione fu posteriormente riconosciuto invalido, cassato od altrimenti dichiarato inefficace, si deve respingere la domanda, eventualmente desistere da un' esecuzione già avviata (§ 39 R. esec., dec. sup. 22 novembre 1887, N.° 13095, Rac. 11846). Queste eccezioni non formano però oggetto dei §§ 79 - 85 R. esec.

In *Italia* le sentenze s'impugnano con mezzi ordinari e straordinari (art. 465 C. p. c. it). Sono mezzi ordinari l' opposizione alla sentenza contumaciale (art. 474 e seg. ibid.), e l'appellazione (art. 481 e seg. ibid); straordinari invece la rivocazione (art. 494 ibid.), l' opposizione del terzo (art. 510 e seg. ibid.) ed il ricorso per cassazione (art. 517 e seg. ibid.). I mezzi straordinari sono così qualificati perchè, di regola generale, si possono soltanto esercitare contro sentenze che non sono suscettive di rimedi ordinari e nei soli casi determinati dalla legge [1]). Essi non sospendono di regola l' esecuzione [2]). Contro le ordinanze del presidente o del giudice delegato spetta, salve alcune eccezioni, la facoltà di reclamare al Collegio (art. 183, 209, 377, 722, 245, 321, 323 C. p. c. it.). Contro i decreti, in alcuni casi, si accorda pure il reclamo (art. 25, 781, 782 C. p. c. it.; art. 223 C. civ.), in altri, si commette all' autorità competente di statuire sulla conferma o revoca del decreto (p. es. art. 931 e 940 C. p. c. it. [3]).

La condizione di cui abbiamo ora parlato (§ 80 N.° 3 R. esec.) non è espressamente richiesta dalla legge italiana, è però implicitamente contenuta nel requisito della esecutorietà della sentenza. La dottrina non contesta, che le sentenze, le quali secondo la legge del luogo dove sono state emanate possono eseguirsi provvisoriamente, possano essere dichiarate esecutorie anche in Italia [4]) e la corte d' appello di Milano con dec. 1 febbraio 1887 ha pronunciato, che si possa chiedere l' esecuzione della sentenza di appello pronunziata all' estero anche pendente il giudizio di cassazione, se questo non sospende la esecuzione della sentenza stessa secondo la legge del paese in cui fu pronunziata [5]).

---

1) Mattirolo, Istit. pag. 309. Vedi anche a pag. 27 e seg. del presente capitolo.

2) V. retro a pag. 27 e seg.

3) Mattirolo ibid. pag. 386:

4) Il Digesto ital., disp. 230 a pag. 749.

5) Bruno, pag. 297.

C. PER TUTTI I TITOLI ESECUTIVI:

6. *Alla persona contro la quale deve essere fatta esecuzione non deve essere stata tolta la possibilità di intervenire al procedimento, che ha generato il titolo esecutivo, in seguito ad irregolarità di questo procedimento (§ 81, N.° 1 R. esec.)*

Questa condizione sta in istretto nesso con quella del § 80 N.o 2, prevede però un caso diverso. Non basta che l'obbligato sia stato citato regolarmente a pertrattare, ma non deve essergli stata tolta, per irregolarità del procedimento, anche la possibilità stessa di pertrattare. A. è regolarmente citato a comparire davanti al giudizio, egli è comparso, ma il giudice, impedito di fungere il suo ufficio oppure per procurare documenti ecc., proroga l' udienza a tempo indeterminato. A questa seconda udienza A., benchè non citato regolarmente, è dichiarato contumace; oppure dopo sospeso il procedimento, per non essere comparse ambedue le parti, il debitore non fu regolarmente citato alla nuova udienza. Questi sarebbero casi del § 81 N.° 1 R. esec., premesso che nel procedimento estero si possano avverare. Per queste citazioni o disposizioni procedurali la legge non richiede l'intimazione in persona propria; basta che l'impossibilità di pertrattare possa essere ascritta ad irregolarità del procedimento. L'esame della condizione del § 81 N.° 1 richiede la conoscenza della legge estera. Per poter giudicare sulla esistenza di una irregolarità del procedimento seguito davanti al giudice estero, bisogna sapere quanto la legge richieda per ritenerlo regolare. La conoscenza della legge estera sarà però — almeno in questo riguardo — molte volte superflua, se si considera, che con questa disposizione non si volle addossare al giudice l'obbligo di esaminare la regolarità del procedimento estero, ma bensì proclamare «l'ascolto delle parti» quale massima fondamentale e premessa essenziale di ogni regolare procedimento[1]) Se la parte citata regolarmente non interviene alla pertrattazione per proprio volere o per un impedimento che non può essere ascritto ad irregolarità processuale, essa non può, invocando in

[1]) V. Walker, pag. 201.

suo favore la disposizione del § 81 N.o 1 R. esec., distruggere la presunzione di verità inerente alla decisione. La condizione prevista al § 81, N.° 1, trova il suo parallelo in quella del N. 3 dell'art. 941 C. p. c. it. ove è detto che le parti devono essere state legalmente contumaci.

7. *L' azione che si vuole conseguire in Austria non deve essere, secondo il diritto austriaco, illecita o non conseguibile forzatamente (§ 81, N.° 2 R. esec.)*

Le disposizioni del § 81 N.o 2 - 4 (vedi ultra anche al N.° 8 e 9) hanno per iscopo di escludere l' esecuzione di sentenze, le quali pel loro contenuto riguardano rapporti di diritto o impongono obblighi che la legge dell' interno non riconosce ovvero proibisce direttamente. Si vuole con ciò evitare che i giudizi dell' interno vengano costretti, in via di assistenza legale, a far quello che le leggi dell' interno loro proibiscono in tutti gli altri casi. Tali disposizioni sembrano poi adatte ad impedire che si possano eludere certe leggi proibitive emanate nell'interesse pubblico. (Motivi).

La disposizione del § 81 N.° 2 sta in relazione con quella al N.° 4 del § 81. (v. ultra al N.° 9). In quest' ultima l'azione che si vuole effettuata (pagamento, rilascio di oggetti, riconoscimento della paternità ecc.) può essere in e per sè stessa lecita e conseguibile, ma la sua effettuazione condurrebbe a riconoscere un rapporto giuridico od a realizzare una pretesa, alla quale la legge austriaca nega la validità o l' azione. Nel § 81, N.° 2, invece si prevede che l' azione, il fatto che si vuole eseguito, sia in e per sè stesso illecito o non conseguibile coattivamente, senza alcun riguardo se il rapporto giuridico che gli è di base sia fondato in una obbligazione valida o meno. Qui si prevede l' effetto, là il fatto che lo ha originato. La relazione che passa fra questi due passi di legge ci risulta ancor più chiara se li confrontiamo col N,o 4 dell' art. 941 C. p. c. it., coordinato coll'art. 12 delle disposizioni preliminari del cod. civ. it. Il legislatore italiano ha preso l' azione illecita o non conseguibile coattivamente (proibita dalla legge o contraria all' ordine e diritto pubblico) nei suoi effetti ed ha assoggettato l' oggetto del § 81 N.° 2 alla condizione del § 81 N.o 4 R. esec., in altre parole, per adoperare l' espressione della legge

austriaca, ha detto, che non può essere dichiarata esecutoria la sentenza estera, la quale implichi un' azione cui la legge italiana ricusi, per riguardi dell'ordine pubblico o di moralità, la validità o il diritto ad azione.

Il Fiore dice in proposito, che bisogna esaminare, se « le conseguenze che derivano dalla cosa giudicata, o i fatti che si vogliono porre in essere colla sentenza siano in opposizione coi principi di ordine pubblico, non già se la regola di diritto con la quale si giudicò, sia contraria ad una legge di ordine pubblico dello Stato, in cui la sentenza si vuol far valere » [1]).

Per ritornare dunque alla condizione del § 81 N.° 2 diremo, che una pretesa apparentemente lecita, per esempio il pagamento di una data somma, il riconoscimento di un matrimonio o della paternità legittima, ecc. può essere sorta da un fatto illecito, o immorale (gioco, furto, prostituzione, bigamia) ed in questo caso potrebbe essere invocata solo la disposizione del § 82 N.° 4. Un atto per sè stesso lecito, per esempio la promessa di matrimonio, può condurre ad un effetto non conseguibile coattivamente (la conclusione del matrimonio) e qui sarebbe applicabile il § 81 N.° 2. Illecito è poi tutto quello che è proibito dalle leggi, e quanto è proibito dalla legge non può essere conseguito coattivamente, perchè lo Stato non può farsi strumento distruttore delle proprie istituzioni. Non conseguibile forzatamente sarebbe a nostro modo di vedere anche un mezzo di esecuzione non ammesso o autorizzato dalla legge austriaca, per esempio l' arresto personale per debiti, la sequestrazione delle frugi, ecc., premesso che la sentenza estera ordinasse un simile mezzo di esecuzione.

La qualità dell' azione illecita o non conseguibile coattivamente va giudicata secondo il diritto austriaco. E qui bisogna ricorrere al diritto civile materiale (§ 878 C. c. g. aust.), al diritto penale ed alle molte leggi proibitive politiche dell' interno. Anche per conoscere del rapporto giuridico e della pretesa del § 81 N.° 4 necessita ricorrere alle medesime norme e con ciò è ancor più stabilito il nesso fra i N.ri 2 e 4 del citato paragrafo. Parlando di quest' ultimo punto ritorneremo sull' argomento.

---

[1]) Fiore, Effetti internazionali delle sentenze, p. I N.° 57.

Se la sentenza estera implica un' azione illecita o non conseguibile secondo il diritto del giudizio di cognizione estero, ma lecita e conseguibile secondo il diritto austriaco, l' esecuzione sarebbe in Austria ammissibile.

8. *Si deve ricusare l' esecuzione se il titolo estero riguarda lo stato civile di un suddito austriaco e deve essere messo in esecuzione contro quest' ultimo. (§ 81, N.o 3, R. esec.)*

Questo impedimento è limitato ai titoli relativi allo stato dei *sudditi austriaci* ed al caso che l' esecuzione sia diretta *contro* questi ultimi.

Con tale disposizione non si fece altro che sancire quanto sotto il dominio della vecchia legge si usava ricusare ai giudicati esteri relativi a questioni matrimoniali dei sudditi dell' interno, sotto il pretesto di un' offesa al diritto pubblico o al buon costume, oppure della mancante competenza. Nè diversamente fanno gli altri Stati.

In proposito osserva rettamente il Fiore, che « se, secondo l' ordine pubblico interno, non lice sciogliere il matrimonio di due italiani, non è contro l' ordine pubblico il riconoscere che un matrimonio tra stranieri legalmente sciolto quanto al vincolo con sentenza del magistrato competente debba ritenersi sciolto ovunque, ed il riconoscere poi le conseguenze che possono derivare dallo scioglimento dello stesso ». « Supponiamo invece che un italiano avesse ottenuto una sentenza di divorzio in uno di quei paesi, nei quali si considera sufficiente a decretare il divorzio tra stranieri, che la parte che inizia l'azione abbia ivi il suo domicilio attuale, e che la causa sulla quale egli fondi la sua domanda di divorzio si sia ivi verificata. Se di tale sentenza fosse poi domandata l' esecuzione in Italia, sarebbe contro il diritto pubblico interno dichiararla esecutoria. A parte la questione di competenza dei tribunali stranieri nelle quistioni attinenti allo stato ed alle questioni di famiglia d' italiani, la quale omettiamo discutere, è per noi indubitato che gl' italiani non possono sottomettersi a leggi straniere per legittimare in Italia fatti e rapporti giuridici che sono vietati in modo assoluto. Il diritto pubblico territoriale sarebbe evidentemente leso, se in virtù di una legge straniera potesse essere sciolto

il matrimonio fra due italiani fuori del caso di morte di uno dei coniugi » [1]).

La cittadinanza austriaca deve sussistere al momento in cui è chiesta l'esecuzione. Una donna che all'epoca in cui seguì il suo matrimonio con uno straniero era suddita austriaca e pel fatto del matrimonio è passata fra i sudditi dello Stato straniero, cui appartiene il marito, non potrebbe invocare in suo favore la disposizione del § 81 N.o 3, R. esec., come non la potrebbero invocare le persone, che per passare a matrimonio hanno rinunciato alla cittadinanza austriaca ed assunto quella dello Stato estero. L'impedimento in parola sussisterebbe invece per la straniera che si maritò ad un austriaco e divenne con ciò suddita di questo Stato.

Il § 79 N. d. g. aus. stabilisce un foro esclusivo per affari matrimoniali della specie ivi prevista.

La corte d'appello di Roma con sua decisione 23 aprile 1887 ha dichiarato che le sentenze straniere relative allo stato delle persone non hanno bisogno del giudizio di delibazione [2]). Fa però mestieri distinguere se colla sentenza si voglia solo constatare il fatto stabilito colla stessa, o conseguire atti di esecuzione materiale.

9. In fine si deve ricusare l'esecuzione: *se mediante la stessa dovrebbe venire riconosciuto un rapporto giuridico o realizzata una pretesa incompatibile colle leggi proibitive dell' interno* (§ *81, N. 4 R. esec.*)

Abbiamo già osservato come questa disposizione stia in stretta relazione con quella del N.o 2 del § 81 R. esec. (retro al N.° 7) e rimandiamo il lettore a quanto fu ivi esposto.

Si possono conchiudere contratti solo per cose che non sono poste fuori di commercio. Ciò che non può prestarsi, che è assolutamente impossibile o illecito, non può essere l'oggetto di un valido contratto (§ 878 C. c. g. aust). Il § 879 C. c. g. aust. annovera alcuni contratti specialmente nulli e rimanda ad altri a suo luogo indicati [3]). Il Schauer fa cenno in questo punto solo alla

---

[1]) Fiore, disposizioni generali, N.° 477.

[2]) Bruno, pag. 298.

[3]) V. §§ 45, 803, 832, 1056, 1174, 1178, 1195, 1196, 1208, 1259, 1270, 1271, 1272, 1273, 1291, 1391, 1372, 1382, 1383, 1384, 1502.

mancanza di azione per pretese derivanti da giuoco e scommessa ed agli affari differenziali di borsa [1]). Molte altre leggi politiche negano la validità a diversi altri contratti. Da un contratto proibito non nasce alcun obbligo e la legge nega alla pretesa derivante da un simile contratto il diritto d'azione. La legge non riconosce le stipulazioni turpi e dichiara che i patti dei privati non possono derogare al diritto pubblico. La sup. corte di gius. ha dichiarato invalide: le transazioni contrarie alle leggi politiche (dec. N.o 8941 ex 1878); la promessa di pagare un debito ipotecario qualora il creditore si astenga dal rendersi oblatore all'incanto dell'ipoteca (dec. N.° 14774 ex 1893); la vendita di droghe delle quali è proibito il commercio dalle autorità amministrative (dec. N.° 3934 ex 1898); la promessa di pagare una pena convenzionale per mancata somministrazione di merci poste fuori di commercio (dec. N.° 5797 ex 1894); la promessa di una ricompensa per la rinuncia a far testimonianza in affari penali (§ 152 R. p. p. dec. N.° 3421 ex 1891); il contratto per la fornitura di piani, di cui è proibita la riproduzione (dec. N.° 13966 ex 1893); l'accordo di non fare un aumento verso il pagamento di una somma di transazione (dec. N.° 7189 ex 1897); la rinuncia al diritto di rivocare la donazione per grave ingratitudine del donatario (dec. N.° 8256 ex 1891).

Con una decisione di recentissima data (20 gennaio 1898, N.° 242) la sup. corte di giust. ha pronunziato: che i cartelli previsti al § 4 della legge 7 aprile 1870, B. L. I. N.° 43 sono invalidi e secondo il § 878 C. c. g. non possono essere oggetto di un valido contratto, che una simile coalizione è senza efficacia legale anche tra i membri dell'impresa stessa.

Non vogliamo discutere la questione sollevata, se contro sentenze arbitrali estere sia ammissibile la petizione dell'art. XXIX leg. int. al R. esec. [1]) e quella dell'art. XXV leg. int. al R. p. c. Prescindendo anche dalla impossibilità di trovare il giudizio com-

---

[1]) Art. XXIX leg. int. al R. esec. Se la pretesa, in favore della quale fu accordata l'esecuzione in base ad una sentenza arbitramentale, si fonda sopra un affare differenziale da giudicarsi come giuoco o scommessa, si dovrà sopra domanda dell'obbligato desistere dall'esecuzione. Tale domanda può farsi valere tanto mediante ricorso contro la concessione dell'esecuzione che mediante petizione. La petizione deve essere prodotta al giudizio presso il quale fu proposta in prima istanza la concessione dell'esecuzione.

petente a decidere sulla petizione della norma di legge per ultimo citata, non vediamo assolutamente la necessità di battere la via della petizione per conseguire lo scopo dell'impugnazione. La pretesa derivante da giuoco o scommessa, o basata ad una contravvenzione della legge di coalizione, troverà sempre uno scoglio insuperabile alla sua realizzazione nella norma del § 81, N.° 4. R. esc. Vuolsi di più osservare che — come vedremo in seguito — contro l'esecuzione di titoli esteri il regolamento austriaco ha introdotto il rimedio di legge dell'opposizione, il quale rende obbligatoria una pertrattazione orale in contradditorio delle parti, in cui possono venire discussi tutti i punti controversi coll'esaurimento proprio di un regolare procedimento. Di più, l'obbligato dovrebbe altrimenti farsi attore ed assumere una veste molto più incomoda di quella dell'opponente. L'effetto momentaneo della petizione e della opposizione, vale a dire la sospensione della esecuzione, può essere eguale in ambidue i casi.

Nel corso del presente lavoro abbiamo fatto sovente menzione delle norme di diritto procedurale germanico, quale fonte delle nuove leggi austriache. Per evitare malintesi diremo, che le citazioni da noi fatte si riferiscono alla legge germanica dell'anno 1877. Una recentissima legge (17 maggio 1898), pubblicata al N.° 2477 del bollettino delle leggi dell'Impero germanico, ha introdotto innovazioni radicali nel codice di procedura civile ed in particolare anche nella materia di cui ci occupiamo. E precisamente le condizioni richieste per dichiarare esecutoria una sentenza estera, contenute prima nel § 661 (N.ri 2 fino a 5) furono eliminate dal libro ottavo: « esecuzione forzata », e trasportate in dizione variata nel libro secondo: « procedimento in prima istanza », al titolo secondo « sentenza », dopo il § 293. Il tenore di queste disposizioni riformate è ora il seguente:

§ 328 (293 *f*).

La sentenza di un giudizio estero non può essere riconosciuta:

1. se i giudizi dello Stato, a cui appartiene il giudizio estero, non sono competenti secondo le leggi germaniche;
2. se il convenuto soccombente è un alemanno e non è entrato in lite, in quanto

la citazione o la disposizione, che inizia la causa, non gli fu intimata nè in persona nello Stato del giudizio del processo, nè mediante accordata assistenza di autorità germaniche;

3. se nella sentenza si deviò a danno di una parte alemanna dalle prescrizioni dell'articolo 13 alinea 1, 3, o degli articoli 17, 18, 22 della legge d'introduzione al codice civile o dalle prescrizioni della parte dell'articolo 27 di detta legge, relativa all'articolo 13 alinea 1, oppure nel caso dell'articolo 9 alinea 3 a danno della moglie di uno straniero dichiarato morto, dalla prescrizione dell'articolo 13 alinea 2 [1];
4. se il riconoscimento della sentenza fosse contrario ai buoni costumi o allo scopo di una legge germanica;
5. se non è garantita la reciprocità.

La prescrizione del N.° 5 non è di ostacolo al riconoscimento della sentenza, se questa riguarda una pretesa non patrimoniale e secondo le leggi germaniche non era fondato un foro nell'interno.

§ 723 (prima 661).

La sentenza esecutiva sarà emessa senza esaminare il merito della decisione L'*exequatur* sarà accordato solo allora, quando la sentenza del giudizio estero, giusta la legge valevole per lo stesso, sia passata in giudicato. Non sarà accordato, se è escluso il riconoscimento della sentenza in base al § 328.

II). Legge italiana.

Per rendere possibilmente completo il nostro lavoro ci occorre dire della legge italiana ancora almeno quel tanto, che non abbiamo potuto interpollare nella legge austriaca, e del diritto austriaco ancora quel tanto, che può servire per applicare con maggior sicurezza la legge italiana.

Ammiriamo la versatezza, colla quale gli scrittori italiani trattano questa materia e, mentre rimandiamo il lettore desideroso di più estese cognizioni alle opere da noi citate, dichiariamo apertamente che quanto ci facciamo ad esporre non é tutto frutto delle nostre considerazioni.

Non intendiamo occuparci per ora dei provvedimenti previsti agli articoli 945-948 C. p. c. it. (vedi retro a pag. 17 e 18), coi quali non si vuole conseguire qualche cosa in via di esecuzione forzata.

A. Per dare forza esecutiva in Italia alle *sentenze* delle autorità giudiziarie straniere è d'uopo istituire un giudizio di delibazione nel quale si esamina: a) *se la sentenza sia stata pronun-*

---

[1]) Gli articoli citati al N.° 3 si riferiscono a questioni dello stato civile.

ciata da autorità competente; b) *se le parti furono regolarmente citate,* c) *legalmente rappresentate o legalmente contumaci;* d) *se la sentenza contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.* (art. 941; vedi a pag. 17).

B. Per dare forza esecutiva ai provvedimenti di sequestro dati da autorità giudiziarie (art. 943) e

C. agli atti autentici ricevuti in paese estero (art. 944), occorre anche un giudizio di delibazione, in cui devono osservarsi le norme stabilite dagli articoli 941 (ad *A*) e 942 (vedi al N.° VIII), *in quanto siano applicabili.* Riguardo agli atti autentici (*C*) è fatta differenza soltanto riguardo alla competenza dell' autorità giudiziaria davanti alla quale si promuove il giudizio di delibazione.

ad *A. a*). La corte giudica della condizione ad *A. a*) secondo le norme sulla competenza dettate dalle leggi del luogo dove il giudizio si svolse.

Questo principio si basa all' art. 10 delle disposizioni preliminari del cod. civ. it., in cui è detto espressamente che la competenza e le forme del procedimento sono regolate dalla legge del luogo, in cui segue il giudizio. Osserva però il Mattirolo [1] « che nella dottrina e nella giurisprudenza prevale l'opinione, giusta cui, in ordine alla competenza del magistrato estero, la corte deve separatamente esaminare la questione di giurisdizione e quella di competenza; e giudicare della prima in base ai principi di diritto internazionale che la governano, o quanto meno negare l' esequatur, se le risulti che la causa o la pratica, intorno a cui statuì il magistrato straniero, appartiene alla giurisdizione dei tribunali italiani ». Trattasi qui manifestamente di una invasione della giurisdizione internazionale o di una violazione dei principi della stessa col creare competenze speciali e privilegiate in pregiudizio degli stranieri. Se la questione versa sulla competenza del giudizio del processo di fronte al giudizio di altro Stato, per risolverla devesi ricorrere ai principi di giurisdizione internazionale [2]).

Le nuove norme austriache circa la competenza civile si lasciano compendiare in quanto segue:

---

1) Istit. pag. 351.

2) Dig. ital. 230 *a*), pag. 752.

Autorità giudiziarie.

Ogni provincia è suddivisa in piccoli distretti, ciascuno dei quali forma il territorio di un giudizio distrettuale. Nelle città ove si trova una corte di giustizia (tribunale circolare [o provinciale]) ha sede anche un giudizio distrettuale, il quale è ora subentrato al posto della cessata « pretura urbana » e, come questa una volta, abbraccia anche adesso nel suo circondario giurisdizionale il territorio della città e della campagna circostante. In città più grandi il circondario della corte di giustizia è suddiviso in diversi distretti ed ogni distretto ha il suo giudizio.

Presso i giudizi distrettuali la giurisdizione è affidata a giudici singoli. I circondari di più giudizi distrettuali formano il territorio giurisdizionale di una corte di giustizia, che è denominata « tribunale provinciale » o « tribunale circolare », secondo che ha la sua sede nella città capitale della provincia o in un' altra città. In Vienna e in Praga sono istituiti oltreaciò speciali tribunali commerciali ed in Trieste ha sede un tribunale commerciale e marittimo. In questi luoghi sono istituiti anche speciali giudizi distrettuali per affari commerciali o per affari commerciali e marittimi. I tribunali circolari (provinciali) esercitano la giurisdizione come giudizio di primo grado per gli affari assegnati alla loro esclusiva competenza e come giudizio di secondo grado per le cause decise in prima istanza dai giudizi distrettuali. Quest' ultima istituzione è nuova. I circondari di più corti di giustizia (tribunali provinciali e circolari) formano il distretto di una corte superiore di giustizia (tribunale d' appello), che è la seconda istanza per le cause decise dai tribunali provinciali o circolari nella propria sfera giurisdizionale di primo grado, e la prima istanza solo in controversie per violazioni di diritto commesse da impiegati giudiziari. Presso i tribunali provinciali, circolari, e presso le corti superiori di giustizia si delibera di regola collegialmente. In terza istanza decide la corte suprema di giustizia, la cui giurisdizione si estende a tutti i Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell' Impero.

Competenza per ragione di materia.

Sono di competenza dei *giudizi distrettuali:*

1. Le controversie sopra pretese patrimoniali, quando l' oggetto controverso non oltrepassa in denaro o valore di denaro l' importo di 500 fiorini, e non siano assegnate per la loro qualità, senza riguardo al valore dell' oggetto controverso, a corti di giustizia di prima istanza.

Senza riguardo a questo valore le controversie: 2. sulla paternità di un figlio illegittimo e sugli obblighi che incombono per legge al padre illegittimo verso la madre e il figlio; 3. sulla determinazione o rettificazione dei confini di beni immobili, e sopra la servitù di abitazione e le riserve vitalizie; 4. per turbato possesso, quando si chiede la tutela e restituzione dell' ultimo possesso di fatto; 5. derivanti da contratti di locazione e conduzione, nonchè dal contratto indicato al § 1103 C. c. univ., in quanto le stesse non concernano nè la sussistenza di un simile contratto, nè il pagamento della mercede; le controversie sulla disdetta, con-

segna od assunzione di cose prese in affitto o a pigione o lasciate in uso giusta il § 1103 C. c. univ. e le controversie per trattenuta delle cose mobili introdotte dal conduttore o delle altre cose mobili che fanno garanzia al locatore a cauzione del fitto; 6. le controversie che nascono da contratti di locazione e conduzione di opera fra padrone e persone di servizio, nonchè controversie nascenti dal rapporto di servizio dell'equipaggio, in quanto tutte queste controversie non siano sottratte alla competenza dei giudizi ordinari; 7. le controversie fra armatori, barcaiuoli, flottatori, condottieri od osti e i loro comittenti, viaggiatori ed ospiti sopra gli obblighi derivanti da questi rapporti; 8. controversie per difetti negli animali; inoltre anche le dispozioni sopra disdette giudiziali di contratti di locazione e conduzione degli enti indicati al N.° 5, e l'assunzione delle prove di fortuna in mare (§ 49 N. d. g).

Sono di competenza delle *corti di giustizia di prima istanza* tutti gli affari civili contenziosi che non sono assegnati ai giudizi distrettuali.

Esse sono esclusivamente competenti per le seguenti controversie civili:

1. sul riconoscimento o la contestazione della discendenza legittima; 2. sulla separazione non consensuale, sullo scioglimento o sulla dichiarazione di nullità di un matrimonio; 3. tutte le altre controversie non puramente patrimoniali, che nascono, dal rapporto vicendevole dei coniugi o dal rapporto fra genitori e figli, in quanto giusta le prescrizioni di legge non debbano essere evase nella procedura non contenziosa; 4. controversie che concernono la successione in un fedecommesso o altre pretese nascenti dal rapporto fedecommissario; 5. controversie feudali (§ 50 N. d. g.).

Sono di competenza dei *tribunali commerciali* speciali o dei tribunali *commerciali e marittimi,* quando l'oggetto controverso eccede in denaro o valore di denaro l'importo di 500 fiorini:

1. le controversie che derivano da atti di commercio, se la petizione è diretta contro una società di commercio o un negoziante, la cui ditta apparisce nel registro di commercio, oppure contro un consorzio industriale ed economico registrato, e l'affare da parte del convenuto è un atto di commercio; 2. le controversie relative agli oggetti di commercio indicati al § 39 della legge per l'introduzione di un codice di commercio del 17 dicembre 1862 B. L. I. N.° 1 ex 1863.

Senza riguardo al valore dell'oggetto le controversie: 3. che scaturiscono da affari cambiari; 4. dai rapporti di diritto che si riferiscono alla tutela e all'uso di marche, campioni, modelli e privilegi; 5. dagli affari che si riferiscono ai bastimenti marittimi e alla navigazione marittima, nonchè da tutti gli altri rapporti di diritto che vanno giudicati secondo il diritto marittimo privato, in quanto non siano da applicarsi le disposizioni del § 49, N.° 5 fino 7.

Dove non esiste un tribunale commerciale speciale o un tribunale commerciale e marittimo, la giurisdizione in tutte le controversie sunnominate viene esercitata dai *senati di commercio dei tribunali circolari e provinciali* (§ 51. R. d. g.).

In luoghi dove esiste un tribunale commerciale speciale o un tribunale commerciale e marittimo, le controversie derivanti dagli affari e rapporti di diritto indicati al § 51, N.ri 1 e 2, nei quali l'oggetto controverso non oltrepassa in denaro o valore di denaro la somma di 500 fiorini, spettano ai giudizi distrettuali per affari commerciali e marittimi. In tali luoghi spetta a questi giudizi anche la deci-

sione delle controversie che nascono dal nolleggio di navigli, dal rapporto di servizio dell'equipaggio e da affari di trasporto marittimo (§ 49. N.ri 5 fino 7), e l'assunzione della prova di fortuna in mare. (§ 52, N. d. g.). Le controversie in affari montanistici si devono portare davanti ai senati montanistici dei tribunali circolari o provinciali da designarsi in via di ordinanza (§ 53 N. d. g).

Competenza per ragione di territorio.

Foro generale: Tutte le petizioni [1]) per le quali non è costituito un foro speciale presso un altro giudizio devono prodursi al giudizio distrettuale o alla corte di giustizia di prima istanza competente per ragione di materia, presso cui il convenuto ha il suo foro generale (§ 65 N. d. g.)

Il foro generale di una persona è determinato dal suo domicilio. Il domicilio è fondato nel luogo, dove essa è stabilita coll'intenzione dimostrabile o risultante dalle circostanze, di fissarvi la sua stabile dimora. Se una persona ha un domicilio nei circondari di più giudizi, è per essa costituito un foro generale presso ognuno di questi giudizi. In un simile caso l'attore ha la scelta (§ 66 ibd.).

Per persone che non hanno un domicilio nè nel territorio dove vige la norma di giurisdizione, nè altrove, il foro generale è costituito dal luogo della loro dimora nell'interno al tempo della petizione. In mancanza di un tal luogo o se è ignoto il luogo di dimora dell'interno, queste persone possono essere convenute per tutte le obbligazioni incontrate durante la loro dimora nell'interno, o che devono essere quivi adempiute, presso il giudizio dell'ultimo domicilio o dell'ultima dimora che hanno avuto nell'interno (§ 67 ibd.).

Il domicilio delle persone militari è il luogo della guarnigione. (§ 68 N. d. g.) Sudditi austriaci impiegati in uffici dello stato all'estero conservano il foro generale che avevano nell'interno. Se questo non è costituito o non può essere rilevato si ritiene sia in Vienna (§ 69 N. d. g). La moglie segue il foro generale del marito fin tanto che non sia separata giudizialmente o quest'ultimo non abbia abbandonato il suo domicilio, lasciando la moglie nell'interno (§ 70 ibid.). Il foro generale del padre è pure quello dei figli legittimi o adottati (§ 71 ibd.); i figli illegittimi sottostanno al foro generale della madre (§ 72 ibid.). Lo Stato e le provincie hanno il foro generale dove ha sede l'organo che li rappresenta; i comuni dove risiede la rappresentanza comunale (§ 74 ibd.) Le altre persone giuridiche secondo la loro sede o secondo il luogo d'amministrazione (§ 75 ibd.).

Fori speciali: 1 *esclusivi.* Per petizioni in affari matrimoniali (§ 76 ibid.); in affari ereditari (§ 77 ibd.); in affari fedecommissari e feudali (§ 78 ibid.); petizioni di giudici e contro giudici (§ 79 ibid.); di risarcimento in seguito a violazioni di diritto commesse da impiegati giudiziari (§ 80 ibid.); per le controversie relative a beni immobili (§ 81 ibid.); per le controversie di turbato possesso dei diritti sulle acque (§ 82 ibid.); per le controversie in affari di locazione e conduzione (§ 83 ibd.).

---

[1]) Vedi riguardo alla natura di questo esibito quanto abbiamo detto a pag. 42.

Se una cosa è situata nei circondari di più guidizi, l'attore ha la scelta (§ 84 ibid.)

2. *Fori elettivi:* Il foro del luogo di occupazione (di dimora) di quelle persone che si trattengono in un luogo come operai, assistenti, apprendisti, studenti ecc. sotto circostanze che additano ad una dimora di lunga durata (§ 86 ibid.); il foro dello stabilimento di imprese commerciali, industriali o agricole che hanno la loro sede in altro luogo, in quanto l'affare si riferisca allo stabilimento in questione (§ 87 ibid.) *Il foro del luogo di adempimento:* Le petizioni colle quali si domanda l'accertamento della sussistenza o insussistenza di un contratto, l'adempimento o lo scioglimento del medesimo, come pure l'indennizzo per il non adempimento o pel non regolare adempimento, possono prodursi al giudizio del luogo dove il contratto deve essere adempito dal convenuto secondo l'accordo scritto delle parti; questo dovrà contenere la clausola, *che colla costituzione del luogo di adempimento è fondato anche il diritto di produrre la petizione in questo luogo.*

Fra persone che esercitano una industria commerciale il foro del luogo di adempimento è costituito anche coll'accettazione ineccepita di una fattura inviata assieme alla merce o ancora prima dell'arrivo di questa, la quale sia munita della annotazione, *che il pagamento deve prestarsi in un luogo determinato e che le petizioni derivanti dall' affare possono essere prodotte nello stesso luogo* (§ 88 ibd).

Questa disposizione di legge fu fatta bersaglio di molte accuse e la corte suprema di giustizia per mozione del Ministero della gius. ha emesso sulla stessa i seguenti pareri:

1. La fattura deve essere *pervenuta* al ricevente assieme alla merce o prima di quest' ultima. Il foro del § 88 è costituito senza differenza se la *ordinazione* della merce appartenga o meno all'esercizio dell'industria commerciale del ricevente. È rimesso alla decisione del giudice il determinare nel singolo caso quale scritto si debba considerare come fattura a sensi del § 88 al. 2.

2. La costituzione del foro del § 88 al. 2, non è limitata alle persone che esercitano un'industria commerciale in senso stretto; questa disposizione è applicabile a tutte le persone che esercitano il commercio con prodotti o merci — quindi anche alle persone, per le quali l' esercizio commerciale si esterna quale realizzazione del diritto spettante ai producenti industriali di negoziare i loro prodotti e le loro merci, ovvero, che nel loro esercizio fanno professionalmente affari di traffico con oggetti e merci, che stanno in connessione allo stesso, senza differenza se essi producono, confezionano o vendono solamente queste merci ed oggetti,

Dai motivi di questo parere faciamo risaltare il passo seguente: « Trattandosi di imprese estere la base necessaria per co-

noscere della competenza non può venire accertata applicando esclusivamente le norme vigenti nell' interno. Ciò non basterebbe per giudicare in modo corrispondente allo stato delle cose sul foro giudiziale della fattura e si dovrà piuttosto aver di mira il concetto economico generale del commercio ».

Persone obbligate in base ad una cambiale possono essere convenute dal portatore della cambiale presso il giudizio del luogo di pagamento (§ 89 N. d. g.). Le controversie derivanti dal nolo di navigli, dal rapporto di servizio dell'equipaggio e dagli affari di trasporto marittimo possono essere promossse anche presso il giudizio del luogo dove dimora il convenuto, dove deve essere consegnata la merce, dove deve finire il trasporto del viaggiatore o dove è troncato il viaggio (§ 90 ibd.). Altri fori elettivi sono; il foro della cosa aggravata (§ 91 ibid.); il foro delle controversie per turbato possesso di cose mobili (§ 92 ibid.); il foro dei consorti in lite (§ 93 ibd.); il foro del processo principale (§ 94 ibd.); il foro dell'azione in riconvenzione (§ 96 ibd.); il foro dell'anteriore domicilio (§ 97 ibd.); il foro dei barcaiuoli e persone dell'equipaggio (§ 98 ibd.); il foro della *sostanza* è pure di natura sussidiaria e vale per persone che non hanno domicilio nell' interno. La relativa nuova disposizione, importante per gli stranieri, ha il seguente tenore:

Contro persone che non hanno domicilio nell'interno può essere prodotta petizione per pretese patrimoniali presso ogni giudizio nel cui circondario si trova una sostanza di queste persone o l' oggetto stesso richiesto colla petizione. Per crediti vale il domicilio del terzo debitore come luogo dove si trova la sostanza. Se il terzo debitore non ha domicilio nell'interno, ma la cosa che fa garanzia per questo credito si trova nell'interno, sarà normativo per la determinazione del foro il luogo dove si trova questa cosa. Istituti, masse patrimoniali, società, consorzi e altre associazioni di persone dell'estero possono oltreaciò essere convenute anche presso quel giudizio dell'interno, nel cui circondario si trova la loro stabile rappresentanza per l'interno o un organo incaricato di disimpegnare gli affari di tali istituti e società. Per controversie riguardanti bastimenti marittimi e viaggi in mare, vale come luogo dove si trova la sostanza, il porto d'iscrizione del relativo bastimento marittimo situato nell'interno (§ 99 N. d. g.).

Questo sarebbe uno dei casi in cui in Italia si può applicare la disposizione del N.o 3 dell' art. 105 C. p. c. riportato a pagina 18.

Il foro sussidiario per petizioni derivanti dal rapporto matrimoniale o da quello fra genitori e figli (§ 100 N. d. g. aust.)

Le disposizioni sulla competenza possono essere modificate in seguito a reciprocità, delegazione e prorogazione.

Se in un altro Stato sono ammesse contro sudditi austriaci petizioni in affari di diritto civile davanti a giudizi, ai quali giusta la presente legge non spetterebbe per simili affari in genere nissuna o soltanto una competenza limitata,

è costituito anche presso i giudizi dell' interno un eguale foro contro i sudditi di quello stato (foro della reciprocità per petizioni contro stranieri § 101 N, d, g.) [1]).

In via di delegazione possono subentrare modificazioni alle norme sulla competenza giusta i §§ 28, 30 e 31 della norma di giurisdizione.

Sulle modificazioni per accordo delle parti (prorogazione) la legge contiene la seguente disposizione:

Le parti possono per espresso accordo assoggettarsi ad un giudizio di prima istanza per sè incompetente. L' accordo deve essere comprovato al giudizio con un documento già nella petizione. L' accordo ha effetto legale solo allora, quando si riferisca ad una determinata controversia o alle controversie nascenti da un determinato rapporto giuridico. Affari però, che sono in generale sottratti alla sfera di attribuzioni dei giudizi ordinari, non possono con un tale accordo essere portati davanti a questi giudizi, affari civili, che spettano ad un giudizio distrettuale, non davanti ad una corte di giustizia di prima istanza, affari civili della giurisdizione generale non davanti ad un tribunale commerciale, ad un tribunale commerciale e marittimo, o davanti ad un senato commerciale o montanistico, e infine controversie assegnate esclusivamente alle corti di giustizia di prima istanza non davanti ad un giudizio distrettuale. Un giudizio per sè incompetente, in quanto esso possa essere reso competente per convenzione delle parti, diventa competente anche pel fatto, che il convenuto tratta oralmente nella questione principale senza aver sollevato in tempo utile l' eccezione d' incompetenza (§ 104 N. d. g.).

Se facciamo cenno ancora all'articolo IX della leg. d' introd. alla N. d. g. crediamo avere esaurito il presente compito. Secondo questo articolo le prescrizioni della N. d. g. sono applicabili anche ad affari di diritto civile che in forza di trattati di Stato o giusta massime di diritto internazionale sono sottoposti alla giurisdizione dell'interno; questa poi si estende anche a persone che godono la esterritorialità, qualora esse si sottopongano volontariamente ai giudizi dell'interno, oppure l'affare civile abbia per oggetto i loro beni immobili situati nell'interno o i loro diritti reali sopra stabili di altre persone situati nell'interno. — In caso di dubbio si invoca la dichiarazione del Ministero della giustizia.

Per definire controversie industriali fra imprenditori d'industrie ed operai, inoltre fra operai del medesimo esercizio fra di loro, furono istituiti in Austria [2]) colla legge 27 novembre 1896, B. L. I. N. 218 appositi tribunali industriali, la cui competenza materiale circoscritta nel § 4 della legge può estendersi a tutte le imprese, aile quali è applicabile il regolamento sulle industrie. Le sentenze di questi tribunali industriali, passate in giudicato, sono titoli esecutivi (§ 1 N. 11 R. esec.

In base all' ordinanza 30 luglio 1897 B. L. I. N°. 178 è entrata in vigore col 1 gennaio 1898 anche la legge 30 agosto 1891 B. L. I. N°. 130, sull'esercizio

---

[1]) Vedi l' articolo 105, N.° 3 c. p. c. ital.; retro a pag. 18.

[2]) Per ora soltanto in Vienna, Praga, Reichenberg e Bielitz.

della giurisdizione consolare. La sfera giurisdizionale dei giudizi consolari di prima istanza è rimasta inalterata. In seconda ed ultima istanza decide ora il tribunale consolare superiore in Costantinopoli. Le decisioni delle Autorità consolari austriache valgono in Austria per titoli esecutivi dell'interno (§ 2 R. esec.) e di fronte all'estero come titoli esecutivi austriaci.

La parte interessata che vuole dimostrare la incompetenza del giudizio estero deve provare coi soliti mezzi di prova, a preferenza con certificati del Ministero della giustizia estero, quale sia la legge del luogo dove fu pertrattata la causa ed al riguardo sono ammesse deduzioni.

Ad A. b).

La seconda condizione che si deve esaminare è, se le parti siano state regolarmente citate. Anche questo esame si deve fare alla stregua delle leggi del paese estero in cui fu pronunciata la decisione. Dubbio in questo riguardo potrebbe esservi solo quando la citazione (intimazione) fosse stata eseguita in uno Stato diverso da quello, i cui giudici hanno deciso. Se si volesse mantenere anche qui il principio « *locus regit actum* » sarebbe normativa per la regolarità della citazione la legge dello Stato estero che fu ricercato di effettuarla e non quella dello Stato in cui fu pronunciata la sentenza e dal quale è partita la ricercatoria.

È certo che la citazione eseguita in Italia sarebbe nulla, quando non fosse stato osservato il disposto dell' articolo 947 c. p. c. it. (vedi retro a pagina 18), perchè esso è d' interesse pubblico. Del resto questa ed altre irregolarità della citazione possono essere sanate colla comparizione della parte a pregiudizio della quale furono commesse (vedi quanto fu detto al N° 4, pagina 41 e seg.)

La prova della regolarità della citazione incombe alla parte che domanda l' esecutorietà della sentenza estera.

Per ogni buon fine trascriviamo qui le prescrizioni della nuova legge austriaca sulla intimazione di petizioni.

Le petizioni [1]) possono venir intimate soltanto *alle proprie mani* del convenuto, di un suo rappresentante autorizzato a ricevere petizioni, oppure in cause che riguardano l'esercizio dell'industria commerciale di una persona, alle proprie

---

[1]) Alla petizione è sempre unito il decreto con cui si cita all' udienza il convenuto.

mani dell' istitore della ditta convenuta. Se non può essere effettuata una tale intimazione, la parte deve, mediante un avviso scritto da lasciarsi nella sua abitazione o nel suo locale di affari oppure da affiggersi alla porta d'ingresso, venire diffidata a trovarsi nel rispettivo locale in giorno ed ora determinati, allo scopo di prendere in consegna l' intimazione. Se la parte non ottempera a questa diffida, si procederà in seguito a sensi del § 104. Il danneggiamento o lo strappo della diffida scritta non ha alcuna influenza sulla validità di quanto fu eseguito (§ 106 R. p. c.).

Se l' intimazione doveva seguire per mezzo della posta o del cursore, e la nuova intimazione non potesse essere eseguita subitamente in causa di grande distanza o di difficile accessibilità al luogo, la petizione, subito dopo la prima intimazione tentata infruttuosamente, potrà essere consegnata al capo-comune, affinchè questi ne disponga ora l'intimazione. Se poi questa non riesce nemmeno in questo modo entro quattro settimane dalla consegna della petizione al capocomune, il convenuto sarà notiziato in conformità al § 104, che lo scritto si trova presso il capocomune. Il capocomune deve fare questa notifica tosto dopo l' espiro del termine sopraindicato. Il giorno in cui venne affisso l'avviso scritto alla porta del convenuto, vale come giorno della seguita intimazione (§ 107, ibid.).

Le disposizioni dei §§ 106 e 107 valgano in particolare anche per l'intimazione di precetti di pagamento (§§ 550, 559 R. p. c. ed art. XXVIII legg. int. R. p. c.).

Se l' intimazione non è effettuabile giusta le disposizioni dei §§ 106 e 107 si procede in guisa, che lo scritto da intimarsi, in caso di intimazione postale viene depositato presso l'ufficio della posta, e in tutti gli altri casi presso il capo comune del luogo d' intimazione, e questo deposito è reso noto tanto con un avviso scritto da affiggersi alla porta di abitazione o del locale di negozio o d'industria, quanto possibilmente anche con comunicazioni verbali a persone abitanti nelle vicinanze. L' affissione dell' avviso scritto alla porta d'ingresso di un locale d' affari chiuso può eseguirsi soltanto in giorno di lavoro. Il deposito dello scritto da intimarsi ha l'effetto dell'intimazione. Il danneggiamento o lo strappo dell'avviso non ha nissuna influenza sulla validità dell'intimazione (§ 104 ibd.).

Quando venga reso credibile che la dimora del destinatario sia ignota, l' intimazione si può eseguire mediante pubblica notificazione (§ 115 ibd.), colla contemporanea deputazione di un curatore a termini del § 116 R. p. civ.

Le seguenti disposizioni regolano l' intimazione da eseguirsi in Stati esteri:

Le intimazioni a sudditi austriaci che dimorano in uno stato estero e godono ivi il diritto di esterritorialità, vengono effettuate dal Ministero degli esteri sopra richiesta del giudizio (§ 120 R. p. c.).

Le intimazioni a persone che si trovano in uno Stato estero e non appartengono a quelle indicate nel § 120, si effettuano, quando sia esclusa l' intervenzione di un ambasciatore austro-ungarico o di un' autorità consolare austro-ungarica, mediante ricercatoria all' autorità estera competente. La ricercatoria sarà fatta dal giudizio, presso il quale pende la causa, coll' osservanza delle norme speciali emanate riguardo ai singoli Stati [1]). Se la conferma non perviene entro un congruo tempo,

[1]) Coll' Italia vedi ord. 23 Agosto 1872, B. L. I. N⁰. 131, a pag. 76.

della giurisdizione consolare. La sfera giurisdizionale dei giudizi consolari di prima istanza è rimasta inalterata. In seconda ed ultima istanza decide ora il tribunale consolare superiore in Costantinopoli. Le decisioni delle Autorità consolari austriache valgono in Austria per titoli esecutivi dell'interno (§ 2 R. esec.) e di fronte all'estero come titoli esecutivi austriaci.

La parte interessata che vuole dimostrare la incompetenza del giudizio estero deve provare coi soliti mezzi di prova, a preferenza con certificati del Ministero della giustizia estero, quale sia la legge del luogo dove fu pertrattata la causa ed al riguardo sono ammesse deduzioni.

Ad A. b).

La seconda condizione che si deve esaminare è, se le parti siano state regolarmente citate. Anche questo esame si deve fare alla stregua delle leggi del paese estero in cui fu pronunciata la decisione. Dubbio in questo riguardo potrebbe esservi solo quando la citazione (intimazione) fosse stata eseguita in uno Stato diverso da quello, i cui giudici hanno deciso. Se si volesse mantenere anche qui il principio « *locus regit actum* » sarebbe normativa per la regolarità della citazione la legge dello Stato estero che fu ricercato di effettuarla e non quella dello Stato in cui fu pronunciata la sentenza e dal quale è partita la ricercatoria.

È certo che la citazione eseguita in Italia sarebbe nulla, quando non fosse stato osservato il disposto dell' articolo 947 c. p. c. it. (vedi retro a pagina 18), perchè esso è d' interesse pubblico. Del resto questa ed altre irregolarità della citazione possono essere sanate colla comparizione della parte a pregiudizio della quale furono commesse (vedi quanto fu detto al N° 4, pagina 41 e seg.)

La prova della regolarità della citazione incombe alla parte che domanda l' esecutorietà della sentenza estera.

Per ogni buon fine trascriviamo qui le prescrizioni della nuova legge austriaca sulla intimazione di petizioni.

Le petizioni [1]) possono venir intimate soltanto *alle proprie mani* del convenuto, di un suo rappresentante autorizzato a ricevere petizioni, oppure in cause che riguardano l'esercizio dell'industria commerciale di una persona, alle proprie

---

[1]) Alla petizione è sempre unito il decreto con cui si cita all' udienza il convenuto.

mani dell' istitore della ditta convenuta. Se non può essere effettuata una tale intimazione, la parte deve, mediante un avviso scritto da lasciarsi nella sua abitazione o nel suo locale di affari oppure da affiggersi alla porta d'ingresso, venire diffidata a trovarsi nel rispettivo locale in giorno ed ora determinati, allo scopo di prendere in consegna l' intimazione. Se la parte non ottempera a questa diffida, si procederà in seguito a sensi del § 104. Il danneggiamento o lo strappo della diffida scritta non ha alcuna influenza sulla validità di quanto fu eseguito (§ 106 R. p. c.).

Se l' intimazione doveva seguire per mezzo della posta o del cursore, e la nuova intimazione non potesse essere eseguita subitamente in causa di grande distanza o di difficile accessibilità al luogo, la petizione, subito dopo la prima intimazione tentata infruttuosamente, potrà essere consegnata al capo-comune, affinchè questi ne disponga ora l'intimazione. Se poi questa non riesce nemmeno in questo modo entro quattro settimane dalla consegna della petizione al capocomune, il convenuto sarà notiziato in conformità al § 104, che lo scritto si trova presso il capocomune. Il capocomune deve fare questa notifica tosto dopo l' espiro del termine sopraindicato. Il giorno in cui venne affisso l'avviso scritto alla porta del convenuto, vale come giorno della seguita intimazione (§ 107, ibid.).

Le disposizioni dei §§ 106 e 107 valgano in particolare anche per l'intimazione di precetti di pagamento (§§ 550, 559 R. p. c. ed art. XXVIII legg. int. R. p. c.).

Se l' intimazione non è effettuabile giusta le disposizioni dei §§ 106 e 107 si procede in guisa, che lo scritto da intimarsi, in caso di intimazione postale viene depositato presso l'ufficio della posta, e in tutti gli altri casi presso il capo comune del luogo d' intimazione, e questo deposito è reso noto tanto con un avviso scritto da affiggersi alla porta di abitazione o del locale di negozio o d'industria, quanto possibilmente anche con comunicazioni verbali a persone abitanti nelle vicinanze. L' affissione dell' avviso scritto alla porta d'ingresso di un locale d' affari chiuso può eseguirsi soltanto in giorno di lavoro. Il deposito dello scritto da intimarsi ha l'effetto dell'intimazione. Il danneggiamento o lo strappo dell'avviso non ha nissuna influenza sulla validità dell'intimazione (§ 104 ibd.).

Quando venga reso credibile che la dimora del destinatario sia ignota, l' intimazione si può eseguire mediante pubblica notificazione (§ 115 ibd.), colla contemporanea deputazione di un curatore a termini del § 116 R. p. civ.

Le seguenti disposizioni regolano l' intimazione da eseguirsi in Stati esteri:

Le intimazioni a sudditi austriaci che dimorano in uno stato estero e godono ivi il diritto di esterritorialità, vengono effettuate dal Ministero degli esteri sopra richiesta del giudizio (§ 120 R. p. c.).

Le intimazioni a persone che si trovano in uno Stato estero e non appartengono a quelle indicate nel § 120, si effettuano, quando sia esclusa l' intervenzione di un ambasciatore austro-ungarico o di un' autorità consolare austro-ungarica, mediante ricercatoria all' autorità estera competente. La ricercatoria sarà fatta dal giudizio, presso il quale pende la causa, coll' osservanza delle norme speciali emanate riguardo ai singoli Stati [1]). Se la conferma non perviene entro un congruo tempo,

[1]) Coll' Italia vedi ord. 23 Agosto 1872, B. L. I. N°. 131, a pag. 76.

c. (intimazione suppletoria, vedi a pag. 66. — Le disposizioni della legge austriaca relative al procedimento contumaciale ed alle conseguenze della contumacia sono le seguenti :

Se l'attore o il convenuto non comparisce alla prima udienza, sarà ritenuta per vera l'esposizione di fatto della parte comparsa, relativa all' oggetto della controversia, in quanto la stessa non sia confutata dalle prove sussistenti, e in base a ciò, sopra proposta della parte comparsa, sarà deciso sul petito mediante sentenza contumaciale (§ 396 R. p. c.). Non si terrà alcun calcolo di scritti eventualmente inviati dalla parte contumace (§ 397 ibd.).

Se il convenuto non ha presentato in tempo utile la risposta alla petizione l'attore può, dopo rigettate le eventuali eccezioni dell'inammissibilità della via civile, della incompetenza del giudizio, della litispendenza o della cosa giudicata, insinuate dal convenuto alla prima udienza, proporre che per non essere stata presentata in tempo utile la risposta alla petizione venga emanata sentenza contumaciale nel merito della causa, anche quando il convenuto fosse comparso ad una udienza fissata per la pertrattazione sulle eccezioni menzionate; nell'emanare la sentenza contumaciale non si tiene conto di esposizioni vocali del comparso convenuto riguardanti il merito della causa (§ 398 ibd.).

Se dopo presentata in tempo utile la risposta alla petizione fu fissata l'udienza per il dibattimento orale, ed una delle parti trascura la stessa od una udienza posteriore fissata per il dibattimento orale, la parte comparsa può proporre a tale udienza la pronunciazione della sentenza. Nel pronunciare la sentenza si avrà riguardo non solo ai risultati di precedute assunzioni di prova, ma anche alle anteriori dichiarazioni e asserzioni di fatto della parte ora contumace, in quanto le ultime siano documentate in atti (§ 399 ibd.). Le premesse disposizioni saranno applicate anche quando una delle parti viene allontanata dall'aula giudiziale per contegno inconveniente (§ 400 ibd.). La non comparizione di una parte non toglie, che vengano applicate le disposizioni che il giudizio deve prendere in considerazione d' ufficio, e non solleva nemmeno l'avversario dall' obbligo di fornire quelle prove, che occorrono riguardo alle circostanze da considerarsi d' ufficio. Del pari la contumacia di una parte non fa ostacolo all'assupzione di prove davanti al giudizio di cognizione, nonchè alla esposizione dei risultati di un assunzione di prova non effettuata davanti al giudizio di cognizione (§ 401 ibd.).

La proposta di una parte per emanazione di sentenza contumaciale sarà respinta: 1. se non è comprovato, che la parte non comparsa sia stata citata regolarmente all'udienza; 2. se è notorio in giudizio, che la parte non comparsa sia impedita di comparire in causa di avvenimenti elementari o di altri accidenti inevitabili ; 3. se la parte comparsa non può procurare all' udienza la comprovazione richiesta dal giudizio di una circostanza da prendersi in considerazione d' ufficio (§ 402 ibd.). Se la proposta di pronunciare sentenza per contumacia di una parte fu respinta mediante conchiuso, e questo conchiuso fu levato in seguito a ricorso, la sentenza potrà essere pronunciata senza fissare una nuova udienza (§ 403 ibd.)

Osserva il Gianzana (I. 165), « che se la sentenza contumaciale straniera fosse resa semplicemente sulle conclusioni della parte

attrice, senza il confronto di alcuna prova, dovrebbe essere ritenuta come contraria all' ordine pubblico del Regno, che richiede la prova anche nei giudizi contumaciali e si dovrebbe negare ad essa l' esecutorietà », e noi facciamo cenno dell' autorevole opinione per render avvisato chi ne avesse interesse.

Ad A. d).

La quarta ed ultima condizione è, che la sentenza straniera non contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.

Anche qui facciamo riferimento ai punt. 7 e 9 del N. I del presente capitolo, ove, con richiamo all'art. 12 delle disposizioni prel. del c. c. ital. (vedi anche a pagina 8), abbiamo fatto cenno della legge italiana.

« Uno Stato non può consentire a prestare il suo concorso all' esecuzione di sentenze che ne disconoscono o ne ledono le condizioni di esistenza e di conservazione. E tale indagine deve essere sempre fatta d' ufficio dal magistrato che esercita qui una missione che non ha o non ha solo per iscopo la tutela del diritto delle parti, ma anche quella dello Stato nelle sue più delicate e gelose funzioni » [1]).

Contraria al diritto pubblico italiano sarebbe anche quella sentenza straniera che ordinasse un mezzo di esecuzione non ammesso dal diritto del Regno ed essa non potrebbe essere dichiarata esecutoria almeno per quel mezzo di esecuzione che la legge italiana non ammette (Digesto, disp. 230 a) pag. 754) [2]).

Oltre alle condizioni espressamente richieste dalla legge si domanda però anche in Italia che il titolo straniero abbia nel paese ove è sorto il carattere ed i requisiti di esecutivo, e che le decisioni estere non possano più essere impugnate con un rimedio di legge che ne sospenda l'esecutorietà (vedi al N°. I, 1 e 5 del presente capitolo). Qui fa duopo consultare la rispettiva legge straniera.

Anche in *Austria* i rimedi di legge si possono dividere in *ordinari* e *straordinari*. Ai primi appartengono: il ricorso (contro

[1]) *Grasso*: pag. 323.

[2]) Vedi in proposito il *Fiore*, Disposizioni generali N.o 480.

conchiusi della prima o seconda istanza), l' appellazione (contro le sentenze di prima istanza) e la revisione (contro le sentenze del giudizio d' appello); ai secondi: la restituzione in intiero (§§ 146 e seg. R. p. c.), l'azione di nullità e l' azione di riassunzione (§§ 529 e seg. R. p. c.) L' appellazione sospende l' esecutorietà della sentenza nell' estensione in cui questa è impugnata. La revisione ha effetto sospensivo solo in quanto le decisioni delle istanze inferiori differiscano, e questo effetto sospensivo le è tolto se è interposta contro una sentenza della seconda istanza che conferma quella del primo giudice. Per l' appellazione e la revisione è fissato un termine di giorni 14. Il ricorso non ha per legge di regola effetto sospensivo; il giudizio può però disporre la sospensione del procedimento o della esecuzione quando alla controparte possa derivare un pregiudizio (§ 524 R. p. c., § 67 R. esec.) Un ricorso contro conformi decisioni delle istanze inferiori è ammesso solo nel caso dei §§ 83 (vedi retro pag. 14) e 239 R. esec.

Coll' ordinanza 28 febbraio 1862, N°. 1557, fu ordinato ai giudizi austriaci di consegnare alle parti il certificato relativo alla esecutorietà della decisione che si vuole eseguire coattivamente in Italia.

I titoli esecutivi austriaci sono enumerati tassativamente nel § 1 R. esec. come segue:

1. Sentenze definitive ed altre sentenze, conchiusi e decreti dei giudizi civili emanati in affari contenziosi, quando sia escluso un ulteriore corso d' istanza contro gli stessi oppure non sia concesso un rimedio di legge che sospenda l' esecuzione;

2. precetti (ordini) di pagamento, che furono emessi nella procedura per mandato e cambiaria o in conformità al § 19 della legge 12 luglio 1872, B. L. I. N.o 112, se contro i medesimi non furono sollevate eccezioni in tempo utile;

3. i precetti di pagamento condizionati emessi nella procedura monitoria (legge 27 aprile 1873, B. L. I. N.o 67), che non sono più soggetti ed una opposizione e non hanno perduto il loro vigore per il decorso del tempo[1]);

4. disdette giudiziali di un contratto di locazione e conduzione sopra cose immobili, quando contro la disdetta non siano state sollevate eccezioni in tempo utile, nonchè, sotto la medesima premessa, gli ordini giudiziali di consegna o di assunzione dell' oggetto locato;

5. transazioni conchiuse sopra pretese di diritto privato davanti a giudizi civili o penali;

---

[1]) Sei mesi dopo l' intimazione.

6. disposizioni dei giudizi civili emanate in affari civili non contenziosi, in quanto le medesime possano esser messe in esecuzione giusta le prescrizioni valevoli in proposito (§ 12 Pat. imp. 9 agosto 1854, B. L. I. N.° 208);

7. transazioni conchiuse nel procedimento concorsuale, omologate giudizialmente, i conchiusi giudiziali passati in cosa giudicata, emanati durante un tale procedimento e gli estratti ufficiosi dal protocollo di liquidazione assunto durante il procedimento concorsuale, dotati dell'effetto di esecutorietà;

8. decisioni dei giudizi penali passate in giudicato, che furono emanate sopra le spese del procedimento penale o sopra le pretese di diritto privato, o che dichiarano decaduta una prestata cauzione;

9. conchiusi e decisioni dei giudizi civili e penali passati in giudicato, con cui sono inflitte multe o ammende a parti o ai loro rappresentanti;

10. decisioni sopra pretese di diritto privato, che furono pronunciate da autorità amministrative o da altri organi pubblici a ciò chiamati e non soggiacciono più ad un corso d'istanza che sospenda l'esecuzione, in quanto quest'ultima per disposizioni di legge sia demandata ai giudizi;

11. sentenze dei tribunali industriali, che non sono impugnabili o non possono più essere impugnate [1]) e le transazioni conchiuse davanti agli stessi;

12. decisioni del tribunale dell'Impero, delle autorità amministrative o di altri organi pubblici a ciò chiamati, emanate in affari di diritto pubblico, passate in giudicato, in quanto l'esecuzione per disposizioni di legge sia demandata ai giudizi;

13. i precetti di pagamento ed i prospetti degli arretrati, estesi sopra imposte dirette e tasse, nonchè sopra addizionali provinciali, distrettuali e comunali, aventi effetto di esecutorietà giusta le prescrizioni esistenti in proposito;

14. decisioni passate in giudicato delle autorità e degli organi pubblici indicati ai N.ri 10 e 12, con cui sono inflitte multe o ammende, o è imposta la rifusione delle spese di un procedimento, in quanto l'esecuzione per disposizioni di legge sia demandata ai giudizi;

15. transazioni, che furono conchiuse davanti un ufficio comunale di conciliazione, davanti ad autorità di polizia o ad altri organi pubblici chiamati ad assumere transazioni, qualora giusta le vigenti prescrizioni alle medesime sia attribuito l'effetto di una transazione giudiziale;

16. le sentenze di giudici e giudizi arbitramentali che non soggiacciono più ad una impugnazione davanti ad una superiore istanza arbitramentale, e le transazioni conchiuse davanti ai giudizi arbitramentali;

17. gli atti notarili indicati al § 3 della legge 25 luglio 1871, B. L. I. N°. 75; [2])

---

[1]) Osserviamo qui, che nelle cause sotto ai 50 fiorini il tribunale industriale decide definitivamente e contro la sentenza è ammessa solo l'appellazione per nullità; nelle cause superiori a 50 fiorini la sentenza può venire impugnata colla appellazione.

[2]) Atti notarili, nei quali viene determinato un debito in danaro ed altre cose fungibili, sono suscettibili di esecuzione qualora l'obbligato abbia aderito nel documento, che questo, riguardo al debito riconosciuto, debba essere tosto capace di esecuzione (§ 3 Reg. not.).

18. le disdette stragiudiziali di un contratto di locazione e conduzione sopra gli oggetti indicati al N.° 4, quando sulla disdetta venga prodotta una documentazione notarile, un protocollo ufficioso od altro documento di forza probatoria e non siano state sollevate in tempo utile eccezioni contro la disdetta.

I titoli indicati ai N.ri 1 fino a 10 e 12 fino a 15 delle autorità consolari austriache sono parificati nei riguardi dell'esecuzione ai titoli stranieri, sia che si voglia eseguirli in Italia o sopra il territorio giurisdizionale delle autorità consolari italiane. — Viceversa le decisioni delle autorità consolari italiane sono in Austria e nel territorio della giurisdizione consolare austriaca titoli stranieri.

La maggior difficoltà s'incontra nel determinare quali titoli esecutivi del § 1 R. esec. aust. corrispondano alle « sentenze delle autorità giudiziarie straniere » (art. 941 c. p. c. it.), e quali agli « atti autentici ricevuti in paese estero » (art. 944 c. p. c. it.).

Riteniamo che alle «sentenze» del cit. art. 941 corrispondano i titoli esecutivi dei N.ri 1, 2, 3, 7 (conchiusi passati in giudicato) 8, 9, 11, e 16 (sentenze), e fra i titoli esecutivi del N.° 6 le disposizioni ivi indicate, alle quali è preceduta una investigazione con ascolto degli interessati. Non è al nome di « sentenza » che si deve aver riguardo, ma sì al fatto, se la decisione pronunciata sia emanata da un' autorità in un giudizio regolare, vale a dire nella *discussione legittima che due o più persone fanno, sopra una controversia concernente i loro diritti, davanti ad un giudice competente* [1]) ed in cui fu almeno offerta alle stesse la possibilità di intervenirvi ed il diritto di difendersi. Del resto molte delle decisioni previste ai numeri accennati del § 1 R. esec. austr. verrebbero in casi consimili pronunciate in Italia con « sentenza ». — Gli altri titoli esecutivi sopra enumerati, prescindendo da quelli dei N.° 4 e 18, che per la loro particolarità non hanno qui importanza, vanno considerati come « atti autentici » (art. 944 c. p. c. it.).

In Austria i conchiusi (decreti) e le sentenze non differiscono essenzialmente che nella forma. Le decisioni delle autorità giudiziarie, che sono pronunciate: «in nome di Sua Maestà l'Imperatore» si denominano sentenze, a differenza dei conchiusi (decreti) che non cominciano con detta formola solenne.

---

[1]) Mattirolo, *Istit.* pag. 8.

Secondo la legge italiana il *sequestro* è un provvedimento cauzionale, convenzionale ovvero ordinato dal giudice; questo si suddivide in conservativo e giudiziario in senso stretto. Il conservativo è una cautela sui mobili del debitore, che il giudice accorda al creditore; il giudiziario provvede ad assicurare l'integrità di una cosa mobile, che è controversa fra le parti, o sulla quale il sequestrante vanta un diritto reale, per la cui tutela gli occorre di premunirsi [1]). Ai provvedimenti di sequestro dati da autorità giudiziarie straniere di cui è cenno nell'art. 943 c. p. c. it. (vedi sopra a pagina 57) corrisponderebbero ora alcuni degli atti di esecuzione cauzionale previsti ai §§ 370 e seg. e qualcheduna delle disposizioni provvisorie previste ai §§ 378 e seg. del R. esec. austr. La legge italiana prevede nell' art. 943 c. p. c. il caso, che il provvedimento di sequestro sia stato accordato dalla autorità giudiziaria estera e che ora si tratti solo della esecuzione della disposizione estera.

Il sequestro della legge italiana ha solo lo scopo di sottrarre alla disposizione del debitore gli oggetti sequestrati, esso non è una misura esecutiva e può essere chiesto direttamente alle autorità giudiziarie italiane in base al titolo estero. Ripetiamo che la domanda per l'esecuzione di un mezzo conservativo non ammesso dalla legge italiana non avrebbe risultato favorevole.

VII.

AUTORITÀ COMPETENTI A DARE FORZA ESECUTIVA ALLE SENTENZE, AGLI ATTI E AI DOCUMENTI ESTERI. In Austria é competente ad accordare l'esecuzione in base a qualunque titolo estero la *corte di giustizia di prima istanza* [2]) nel cui circondario è situato il giudizio distrettuale indicato nel § 4, N°. 6 [3]), R. esec. (§ 82).

---

[1]) Mattirolo, *Istituzioni* pag. 393.

[2]) Tribuuale provinciale o tribunale circolare; vedi retro a pagina 58.

[3]) § 4, N.ro 6 R. esec.: È competente ad accordare l'esecuzione in tutti gli altri casi il giudizio distrettuale presso il quale ha il suo foro generale in affari contenziosi colui, contro il quale deve farsi l'esecuzione (obbligato). Se per l'obbligato non è fondato

La nuova legge in questo punto non ha modificato la disposizione della vecchia norma di giurisdizione (§ 70).

Si questionava se in affari commerciali e cambiari sia competente a decidere il tribunale provinciale (circolare) ovvero il tribunale commerciale rispettivamente il senato che esercita la giurisdizione commerciale. La questione fu sciolta dalla corte suprema di giustizia in favore della competenza del tribunale provinciale (circolare) e la relativa decisione venne registrata nel libro dei giudicati al N°. 132, ciò che equivale nei suoi effetti ad una disposizione legislativa.

La nuova legge non ha per vero fatto suo questo giudicato, ma non sussiste dubbio alcuno che la sua importanza sia rimasta inalterata. Se la corte di giustizia adita non si ritiene competente essa deve pronunciare la sua incompetenza con conchiuso (decreto) e cedere l' affare civile alla corte competente, qualora sia possibile di determinarla (§ 44 N. d. g.).

In **Italia** si distingue — come abbiamo già osservato a pag. 57 — fra la competenza delle corti di appello e quella dei tribunali civili. Gli art. 941 e 943 c. p. c. stabiliscono che la forza esecutiva alle sentenze delle autorità straniere ed ai provvedimenti di sequestro delle stesse deva essere data dalla corte di appello nella cui giurisdizione devono essere eseguiti [1]; l'art. 944 invece attribuisce la competenza per la esecutorietà degli atti autentici ricevuti in paese estero al tribunale civile del luogo dove l' atto vuolsi eseguire. In ambidue i casi si premette alla decisione un giudizio che è detto di « delibazione ».

La competenza della corte di appello è stata determinata,

---

un tale foro nel territorio in cui ha vigore questa legge, la concessione dell' esecuzione dovrà esser chiesta presso il giudizio distrettuale dell' interno, nel cui circondario si trova la sostanza, sulla quale deve farsi l'esecuzione, oppure qualora si debba fare l'esecuzione sopra stabili e diritti iscritti tavolarmente, il giudizio distrettuale presso il quale si trova la partita del rispettivo stabile. Non verificandosi alcuna di queste premesse, è competente ad accordare l'esecuzione quel giudizio distrettuale dell'interno, nel cui circondario si deve effettuare di fatto il primo atto esecutivo. In quanto si debba fare esecuzioni sopra crediti, deve valere come luogo in cui si trova la sostanza, il domicilio, la sede o la dimora del terzo debitore, oppure quando il domicilio, la sede o dimora di quest'ultimo non fosse nota o non fosse nel territorio in cui vige la presente legge, il luogo nel quale si trova il pegno concesso per il credito e trattandosi di crediti assicurati tavolarmente, la sede del giudizio presso il quale si trova la partita dello stabile vincolato a pegno.

[1]) L' ord. min. 26 settembre 1885, N.ro 16232 (B. O. M. G. N.ro 64) ha pubblicato un elenco delle autorità del Regno d' Italia.

perchè, trattandosi di un esame delicato e di diritto, voleva essere affidato a magistrati i quali avessero acquistato maggior autorità e nel tempo stesso maggior famigliarità col diritto, mentre l'esame dell'atto estero non presenta molte difficoltà [1])

Siccome vi è tutto il motivo di ritenere, che anche il legislatore *austriaco* nel togliere al giudizio altrimenti competente la vertenza in questione ed assegnarla alle corti di giustizia di prima istanza, abbia fatto calcolo sulla maggior esperienza dei giudici e sulla deliberazione collegiale, che offrono miglior garanzia per una retta interpretazione ed applicazione della legge, così ci par fondato ritenere, che il presidente del tribunale austriaco non farà uso del diritto spettantegli in base al § 7 della norma di giurisdizione e non assegnerà l'evasione di simili importanti proposte ad un giudice unico.

Il primo esame da farsi per adire in *Italia* il tribunale competente è di vedere se il titolo, di cui si domanda l'esecuzione, abbia i caratteri veri di sentenza (giudicato) [2]) oppure appartenga agli atti autentici.

Non vogliamo incorrere nella taccia di sbadati omettendo di parlare intieramente della disposizione dell'art. 945 e seguenti c. p. c. it. (vedi retro al N.ro IV, pag. 17). E perciò sia qui detto che nel mentre la legge, tanto nell'articolo 941 quanto nell'articolo 945 c. p. c., dichiara competente la corte di appello per la dichiarazione di esecutorietà ivi prevista, fa una differenza sul modo di evasione della rispettiva domanda; nel caso del primo articolo mediante sentenza, previo il giudizio di delibazione, in quello del secondo con semplice decreto senza giudizio di delibazione, il quale è necessario solo quando si voglia che l'atto estero manifesti in Italia la sua esistenza come titolo esecutivo (art. 948 ibd.). Si tratta qui solo dell'ammissibilità della richiesta diretta delle parti e delle commissioni rogatorie dei magistrati esteri, e la disposizione corrisponde ad un dipresso - tolta la richiesta diretta delle parti - a quanto in Austria è in generale regolato nei seguenti §§ 38, 39 e 40 della nuova norma di giurisdizione:

---

[1]) Digesto it., disp. 230 a, pag. 750. 762.

[2]) Vedi a pagina 72.

I giudizi austriaci devono prestare, sopra richiesta, assistenza a giudizi esteri. L'assistenza sarà ricusata: 1. se l'atto richiesto dal giudizio requirente, giusta le disposizioni per ciò vigenti nell'interno, è sottratto alla sfera d'affari dei giudizi; qualora l'atto richiesto spettasse alla sfera d'affari di altre autorità dell'interno, il giudizio richiesto potrà trasmettere la ricercatoria all'autorità competente in materia; 2. se è domandata l'esecuzione di un atto che è vietato dalle leggi obbligatorie per il giudizio dell'interno; 3. se manca l'osservanza della reciprocità (§ 38 N. d. g.). La richiesta assistenza sarà accordata giusta le prescrizioni delle leggi obbligatorie per il giudizio requirito. In quanto sia ammissibile in base a queste leggi, il giudizio requirito dovrà prendere d'ufficio tutti i provvedimenti e le disposizioni occorrenti per corrispondere alla richiesta. Nell'accordare assistenza è permesso di derogare alle prescrizioni delle leggi vigenti nell'interno soltanto allora, quando sia stato espressamente richiesto, che negli atti da eseguirsi venga osservato un determinato procedimento voluto dal diritto estero, e questo procedimento non sia vietato da nissuna prescrizione della legislazione dell'interno (§ 39 ibd.). Se il giudizio richiesto rifiuta di accordare assistenza oppure se riguardo a questa sorgono disparità di opinioni fra il giudizio richiedente e il giudizio richiesto, la corte superiore di giustizia dovrà decidere sulla legalità del rifiuto o sull'oggetto della disparità d'opinione (§ 40 ibd.).

Riguardo alla corrispondenza colle autorità giudiziarie italiane vige in Austria la seguente ordinanza 23 agosto 1872, B. L. I N.° 131:

« Fra i giudizi austriaci e le autorità giudiziarie italiane ha luogo l'immediata corrispondenza tanto in affari civili e commerciali come pure in affari penali riguardo a tutte le requisitorie, che concernono citazioni, rilievi, intimazioni di atti giudiziali, costituti, prestazione di giuramenti, accettazione di dichiarazioni, assunzione di testimoni, pareri di periti od altri atti della procedura d'investigazione. Queste requisitorie si dirigeranno dal tribunale d'appello (in Italia dalla Corte d'appello), da cui dipende il giudizio requirente, a quel tribunale d'appello (in Italia a quella Corte d'appello) il quale è chiamato a disporne l'esecuzione. Quest'ultimo ne ordinerà l'esecuzione, e ritornerà i relativi atti a quel tribunale d'appello, dal quale pervenne la requisitoria. *Questo modo di corrispondenza si applicherà anche per le requisitorie nella procedura di delibazione, la quale deve precedere all'esecuzione di giudicati od a quella di mezzi di sicurtà preliminari.* I tribunali d'appello austriaci si varranno in tutte le requisitorie o riscontri della lingua tedesca od italiana. Per la corrispondenza dei giudizi austriaci dipendenti dai tribunali d'appello di Trieste, Innsbruck e Zara coi giudizi italiani dipendenti dalle Corti d'appello di Milano, di Brescia e di Venezia viene segnatamente mantenuta in vigore l'ulteriore facilitazione, per cui i predetti giudizi possono corrispondere fra di loro direttamente in tutti i premessi affari civili e commerciali senza l'intermediario dei tribunali d'appello, in quanto si valgono all'uopo della lingua italiana. *Le spese emergenti nella procedura di delibazione e quelle che vennero anticipate dallo Stato requirito in seguito ad una domanda in affari civili per assunzione di testimoni o di periti, o per ispezioni sopra luogo, stanno a carico della parte interessata* ».

Le intimazioni si effettuano franche di spese (Bol. ord. Min. gius. 1886 pag. 110).

Riguardo ai giudizi consolari austriaci nell' Oriente si veda in fine del punto *B* del prossimo capitolo.

VIII.

IL PROCEDIMENTO. *A.* La più importante innovazione introdotta dalla nuova legge **austriaca** riguarda senza dubbio il procedimento. Fu abolito — almeno formalmente — il così detto processo di delibazione e l'esecuzione può essere ora accordata «ex primo decreto», di regola senza sentire l'avversario[1]), previa la disamina in via ufficiosa delle condizioni che abbiamo prima discusse. È un merito della nuova legge di avere precisato le basi sulle quali il procedimento deve seguire e creato così un sodo fondamento alla sicura applicazione delle rispettive discipline. Il creditore che si presenta al giudice munito di un valido titolo esecutivo estero ed è in grado di dimostrare l'adempimento delle condizioni, da cui la legge fa dipendere la concessione dell'atto esecutivo che egli chiede a cauzione della sua pretesa, può ottenere tosto l'effettuazione dello stesso. La procedura di delibazione finora osservata » aveva lo svantaggio che il principio dell'esecuzione e, ciò che è ancora di maggior importanza pratica, la costituzione della priorità a favore del creditore venivano sensibilmente ritardati. Nella stessa era offerto all'obbligato un facile appiglio per protrarre mediante eccezioni la costituzione della priorità e dei diritti esclusivi che operano in favore del creditore istante ed essa rendeva oltre a ciò più costose le esecuzioni senza essere sempre necessaria. Ora invece, se la domanda è giustificata in base ai prodotti documenti, si accorda l'esecuzione e si principia senz'altro ad effettuarla. L'obbligato eventualmente leso nei suoi diritti per motivi non rilevabili o che al giudice erano sfuggiti, può (salvo il ricorso) fare opposizione contro la concessione dell'esecuzione » (motivi).

E qui si esce dalla brace per entrare nel fuoco e si ritorna de facto al vecchio giudizio di delibazione, nel quale l' obbligato

---

1) §§ 55-57 R. esec.

può ripetere, anzi raddoppiare, le vecchie ed anche le nuove eccezioni, i vecchi ed i nuovi cavilli. Ma intanto il creditore conserva il pegno o qualsiasi assicurazione accordatagli e in ciò risiede specialmente l'importanza della nuova disposizione. Spese e inutili pertrattazioni si risparmiano precipuamente nei casi, in cui la domanda è manifestamente infondata e va tosto respinta.

La proposta per concessione dell'esecuzione deve contenere oltre al certificato del § 80 N. 3, alle speciali indicazioni ed agli amminicoli d'appoggio altrimenti prescritti [1]:

1. la precisa designazione del proponente e di colui, contro il quale deve essere fatta l'esecuzione, nonchè l'indicazione di tutte le circostanze essenziali per rilevare il giudizio di esecuzione; 2. la determinata indicazione della pretesa, per la quale deve aver luogo l'esecuzione, e del titolo esecutivo esistente per la stessa. Trattandosi di crediti in denaro, si deve indicare anche l'importo da introitarsi in via esecutiva, nonchè gli accessori che si pretendono. 3. L'indicazione dei mezzi di esecuzione da applicarsi e nei casi di esecuzione sulla sostanza, l'indicazione delle parti di sostanza, sulle quali deve esser fatta l'esecuzione, nonchè del luogo ove le stesse si trovano, e finalmente tutte quelle indicazioni che secondo la speciale indole del caso sono importanti per le disposizioni da prendersi dal giudizio che accorda l'esecuzione o dal giudizio di esecuzione nell'interesse dell'effettuazione della stessa (§ 54 R. esec.)

Nel procedimento esecutivo non è ordinata la rappresentanza a mezzo di avvocati (§ 52 Reg. esec.). Tuttavia nelle vertenze in parola ci pare assai necessaria. Per ricorsi ed appellazioni si richiede in ogni modo la firma di un avvocato (§§ 465 e 520 R. p. c.)

La proposta può essere fatta dal creditore istante, dal giudizio estero o da un altro organo pubblico dell'estero a ciò competente (§ 82 R. esec.).

Questa è un'eccezione fatta alla disposizione del § 3 al. 2 R. esec., richiesta dai rapporti internazionali e ammessa anche prima dal decreto aulico 15 febbraio 1805 (vedi a pag. 7). La nuova legge non dice chi debba tutelare gli interessi della parte istante pel caso che la proposta venga fatta dal giudizio o da altro organo estero. La legge italiana contiene in proposito una norma determinata (art. 942 c. p. c. it.). La nomina di un curatore con riferimento al § 274 c. c. un. aust. ci pare fuori di luogo,

---

[1] §§ 80 N.o 3, 90 al. 2, 91, 133, 242 R. esec. Si confronti anche le nostre osservazioni ai punti 1 incl. 9, pag. 25 e seg.

perchè questo paragrafo ha ben diverse premesse di fatto. Riteniamo piuttosto che, non avendo la legge sull' esecuzione forzata regolato l'oggetto in parola (§ 2 R. esec.), si debba applicare al caso congenere le disposizioni relative del decreto aulico sopraccitato (v. pag. 7 e 8), che in questo punto non dovrebbe esser abrogato.

Prima di decidere sulla proposta il giudizio può chiedere schiarimenti alla rispettiva autorità estera (§ 82 R. esec.) e può anche, in caso di bisogno, sentire le parti o altri interessati [1]) (§§ 3 e 55, al. 2 R. esec.). La corte di giustizia rigetta od accoglie la proposta mediante *conchiuso* (decreto).

Rimedi di Legge. a) Se il giudizio fa luogo alla proposta, l'esecutato può interporre il *ricorso* o fare *opposizione* contro la relativa decisione. Se invece è rigettata la proposta, spetta al proponente il solo rimedio di legge del ricorso; compete questo unico rimedio di legge anche a colui, contro il quale era diretta la domanda esecutiva, se egli impugna soltanto la decisione sulle spese della evasione meritale reiettiva. Il termine per ricorrere, sia che la proposta venga accolta o rigettata, è di giorni quattordici. In seconda istanza decide sul ricorso la corte superiore di giustizia (tribunale d'appello) pure con conchiuso. Se la seconda istanza fa luogo al ricorso della parte istante ed in riforma della decisione reiettiva della prima istanza accorda l'esecuzione, resta all'obbligato aperto il ricorso alla terza istanza ed anche il rimedio dell'*opposizione,* perchè egli non aveva motivo di far valere questo rimedio contro la decisione del primo giudice che respingeva la proposta del suo avversario, e il diritto di fare opposizione è costituito per lui solo nel momento in cui viene fatto luogo alla domanda di esecuzione, sia questa accordata dalla prima o dalla seconda istanza.

Poniamo il caso: La prima istanza respinge la proposta di esecuzione, perchè non ravvisa nell'atto estero la qualità di titolo esecutivo o perchè crede che nei riguardi del titolo in questione non sia garantita la reciprocità. La seconda istanza invece non condivide l'opinione dei primi giudici e ritenute adempite tutte le altre condizioni accorda la chiesta esecuzione. L'obbligato che non

---

[1]) Confr. Walker op. cit. pag. 221.

poteva fare opposizione contro l'evasione reiettiva, nè interporre ricorso, perchè le circostanze note a lui solo e colle quali avrebbe potuto eccepire la mancanza di altre condizioni richiedevano l'assunzione di una prova, può ora farsi opponente.

Ciò sia detto riguardo alla opposizione anche pel caso in cui la terza istanza fa luogo al ricorso revisionale della parte istante diretto contro conformi decisioni dei giudizi inferiori ed accorda l'esecuzione. Contro la decisione della seconda istanza, sia che confermi [1]) o riformi quella del primo giudice, è ammesso — salvo quanto abbiamo ora detto — il ricorso revisionale alla corte suprema di giustizia. Per questo ricorso in terza istanza la legge non fissa veramente un termine; non vi è però motivo alcuno di dubitare, che anche per esso valga il termine di giorni quattordici stabilito pel primo ricorso, sussistendo per ambidue i medesimi motivi eccezionali. Invece questo termine eccezionale [2]) e l'ammissibilità del ricorso straordinario non dovrebbero valere per tutti gli altri conchiusi eventualmente impugnabili, diversi da quello preso sulla proposta di esecuzione (§ 83 R. esec.), quantunque siano da questa indirettamente provocati. L'interposizione simultanea dei due rimedi di legge non sembra esclusa, e potrà in ogni modo avvenire, quando il giudizio respinge in parte ed in parte accoglie la domanda, oppure la ammette in tesi generale e la respinge per questioni formali.

Il rimedio di legge del ricorso sarà prescelto se non è necessario di introdurre novità o prove, le quali richiedono una pertrattazione.

b) Se viene *fatto luogo* alla proposta senza che sussistano le condizioni enumerate nei §§ 79 fino a 81 (vedi capitolo VI, I, 1-9.), *colui contro il quale fu accordata l'esecuzione* può — salvo un eventuale ricorso — fare *opposizione* contro *la concessione* della esecuzione presso la corte di giustizia indicata nel § 82 R. esec.

L'opposizione deve essere fatta a scanso di preclusione entro giorni quattordici, a meno che essa non si basi sul fatto della mancante reciprocità (cap. VI, I, N.° 2) o sopra uno dei motivi

---

[1]) Vedi a pagina 70.

[2]) Vedi § 65 al. 2 R. esec.

indicati nel § 81 ai N.ri 2 fino a 4 (cap. VI, I, N.ri 7, 8, 9), pei quali non si potè fissare un termine preclusivo trattandosi di mancanze insanabili.

In seguito a regolare opposizione, fatta in tempo utile, il giudizio deve fissare udienza per la pertrattazione orale (§ 83 al. 2.) coll'osservanza delle norme prescritte per il procedimento esecutivo[1]).

In questa pertrattazione si discutono in contradditorio le eccezioni sollevate dall'opponente nei limiti delle proposte dell'opposizione, le novità introdotte e le nuove prove fornite ed indi il tribunale decide con *sentenza* [2]), se si debba o meno tener ferma l'accordata esecuzione.

Può però darsi anche il caso che il tribunale respinga l'*opposizione* a limine mediante conchiuso senza pertrattazione orale, quando la stessa sia ritardata. Ci induce ad esternare questa opinione la disposizione dei §§ 468 e 523 R. p. c., secondo la quale appellazioni e ricorsi ritardati vanno respinti dalla prima istanza, e non esitiamo neppure ad asserire — salvo altrui avviso — che un tale rigetto possa seguire anche allora, quando nella opposizione non si faccia valere la mancanza di una delle condizioni previste ai §§ 79 fino a 81 a sensi del § 83 R. esec., ma s'impugni, a modo d'esempio, il merito della decisione estera o si sollevino contro la pretesa eccezioni, che non devono formare oggetto di questo rimedio di legge. In simili casi non vediamo la necessità dell'inutile e costoso apparato di una pertrattazione e sentenza. Contro il rispettivo conchiuso sarebbe in tal caso aperto all'opponente il rimedio di legge del ricorso da interporsi entro giorni *otto*.

Il ricorso e l'opposizione non sospendono di regola il corso della esecuzione; però la corte di giustizia indicata nel § 82 al, 1. può, dopo fatta l'opposizione (§ 83 al. 2 R. esec.) ed anche dopo interposto il ricorso (§ 42 N.° 7 R. esec.), sospendere per motivi previsti dalla legge (§§ 42 - 44 R. esec.) il corso della esecuzione.

c) Contro la sentenza della corte di giustizia di prima istanza è messa l'*appellazione*, contro la sentenza del giudizio d'appello la *revisione* [3]) e davanti alle autorità chiamate a decidere sopra

[1]) Si vedano in particolare i §§ 52, 56 e 59 R. esec.

[2]) Eccezione al § 62 R. esec.

[3]) Vedi a pag. 70.

questi rimedi di legge subentra il procedimento ordinario e l'obbligo delle parti di essere rappresentate da avvocati (§§ 461 e seg. R. p. c.).

Se la sentenza viene impugnata *solo* nella decisione sulle spese, il rimedio di legge ammissibile contro la stessa è il ricorso [1]).

Colla sentenza viene decisa la questione, se si debba o meno tenere ferma l'accordata esecuzione.

Passata che sia in giudicato la sentenza di condanna, si prosegue l'esecuzione, se questa fu prima sospesa, e si procede secondo le norme del regolamento esecutivo austriaco, alle cui discipline sottostanno anche eventuali eccezioni contro la pretesa basate a fatti subentrati dopo sorto il titolo esecutivo (§ 35 R. esec.), l'opposizione di terzi che vantano diritti sopra oggetti colpiti dall'esecuzione (§ 37 ibid.) e la petizione del § 36 R. esec., che trovano tutte fondamento solo nella decisione del giudizio austriaco. Contro il conchiuso definitivo o contro la sentenza definitiva del giudizio austriaco è poi ammessa l'azione separata di nullità del § 529 R. p. c., e contro la sentenza definitiva di questo giudizio anche l'azione separata di riassunzione del § 530 R. p. c. Invece è esclusa una azione in riconvenzione, mancando le premesse necessarie per la costituzione del foro del § 96 N. d. g. Si veda inoltre a pagina 54.

Per l'assunzione ed effettuazione di un atto esecutivo o di una esecuzione si devono applicare le disposizioni del regolamento esecutivo austriaco (§ 85 R. esec.). In questo punto la legge austriaca è in pieno accordo con quella italiana e con un principio generalmente riconosciuto [2]).

Non si ammettono modi di esecuzione non riconosciuti dalla legge austriaca. Invece si potranno in base a titolo estero chiedere tutti i mezzi di esecuzione ammessi per titoli esecutivi dell'interno. Anche l'esenzione di certi oggetti o quantità di oggetti dalla esecuzione si regola secondo la legge austriaca.

Il regolamento esecutivo austriaco conosce i seguenti modi di esecuzione:

I. *Esecuzione per crediti in denaro*: 1. sulla sostanza *immobile*: *a*) la costituzione forzata del diritto di pegno (§ 87-96); *b*) l'amministrazione forzata

[1]) § 55 R. p. c.

[2]) Confronta Walker, op. cit. pag. 226.

(§§ 97-132); *c*) l'incanto forzato (§§ 133-239). 2. Sulla sostanza *mobile*: *aa*) su cose corporee: pignoramento e vendita con e senza incanto (§§ 249-289); *bb*) sopra crediti in denaro: pignoramento, assegnamento (per l'esazione o in luogo di pagamento), incanto, vendita senza incanto, amministrazione forzata (§§ 290-324); *cc*) sopra pretese per consegna e prestazione di cose corporee: pignoramento, riscossione (§§ 325-329); *dd*) su altri diritti patrimoniali: pignoramento, vendita ed amministrazione forzata (§§ 330-345).

II. *Esecuzione per ottenere la prestazione di fatti od ommissioni*: mediante consegna o prestazione di cose mobili, rilascio o sgombero di cose immobili, concessione od estinzione di diritti tavolari, scioglimento di comunione e rettificazione di confini, incanto di uno stabile comune, prestazione di altri fatti, conseguimento di tolleranze ed ommissioni, di una dichiarazione di volontà (§§ 346-369). Nel corso della esecuzione sono inoltre ammessi altri mezzi coercitivi, quali il giuramento di manifestazione, le multe, l'arresto. I §§ 370-377 regolano l'esecuzione cauzionale; i §§ 378-402 le disposizioni provvisorie.

Omettiamo completamente di parlare delle facilitazioni fatte nei riguardi dei titoli esecutivi dell'Ungheria e della Bosnia ed Erzegovina, che nelle essenzialità sono equiparate a paesi stranieri.

Per finire questo punto dobbiamo ancora dire, che, volendosi fare dichiarare esecutorio un titolo estero contro un austriaco domiciliato nell'Impero osmanno, bisogna rivolgersi alle autorità consolari austro-ungariche ivi residenti, le quali esercitano la giurisdizione civile in prima istanza e, in forza della legge 30 agosto 1891 (B. L. I. N.° 136) attivata coll'ordinanza 30 luglio 1897 (B. L. I. N.° 178), anche in seconda ed ultima istanza. Una tale dichiarazione di esecutorietà non abbisogna di un ulteriore exequatur delle autorità turche, le quali intervengono soltanto quando si tratti di esecuzione immobiliare. Ora, siccome per le autorità consolari sono normative le leggi austriache, in quanto non sussista un diritto consuetudinale o una speciale disposizione, e le disposizioni del regolamento di proc. civile (art. IV leg. intr. N. d. g.) non sono applicabili al procedimento davanti ai giudizi consolari, questi dovranno osservare ancor sempre le prescrizioni di legge trascritte al capitolo III di questa pubblicazione.

B. In **Italia** la cosa è meno complicata.

L'esecuzione del titolo può essere richiesta o direttamente da una delle parti, o in via diplomatica con rogatoria fatta nelle forme

stabilite nelle convenzioni e dagli usi internazionali (art. 942) [1]. La legge non richiede la rogatoria dell'autorità giudiziaria straniera. La richiesta dà luogo al così detto giudizio di delibazione, il quale è promosso in ambidue i casi con *citazione* in via sommaria degli interessati (art. 942). La parte che lo promuove (*attore*) deve presentare la sentenza in forma autentica. La Corte può poi richiedere le prove ed i documenti necessari per fare le indagini prescritte e che abbiamo enumerate nel capitolo VI. Le leggi dello Stato estero si devono esibire in forma autentica [2].

Riguardo alle rogatorie di autorità giudiziarie austriache nel giudizio di delibazione si confronti — oltre alla convenzione dell'anno 1872 a pagina 76 — anche le ordinanze a pag. 9. 10. 11 e 15. Non ci pare fuori di luogo rammentare qui l'ordinanza 19 ottobre 1875, N.o 13147, che ordina ai giudizî austriaci di non acchiudere a sì fatte rogatorie bolli austriaci, perchè non si può pretendere che le autorità estere requirite impieghino bolli stranieri nell'assumere propri atti giudiziali.

Se l'esecuzione della sentenza non è richiesta dalla parte stessa, ma in seguito ad istanza in via diplomatica o dell'autorità estera, e la parte interessata non ha costituito un procuratore che promuova il giudizio di delibazione, la Corte, sulla istanza del pubblico ministero ne nomina uno d'ufficio (art. 942). Ed in questo riguardo facciamo riferimento, nell'interesse delle parti, al decreto minis. 29 settembre 1879 riportato a pagina 11.

Il giudizio di delibazione « è *straordinario, sui generis*, così per riguardo al magistrato (corte di appello), innanzi a cui si svolge *in primo* e *unico grado* [3]), come per i confini limitati, entro i quali debbono strettamente contenersi l'esame e la decisione dell'autorità giudicante. In esso invero la corte non ha da *riesaminare il merito intrinseco della causa o della pratica* fattasi all'estero, e meno *ancora da riparare il provvedimento dell'autorità straniera* che le apparisce contrario a giustizia, ma deve limitarsi rigorosamente ad

---

1) Mattirolo Istit. p. 351.

2) Decis. corte d'appello di Genova 26/6 1886 e 9/5 1882

3) Si tratta qui di sentenza pronunciata dalla corte di appello (art. 941). La sentenza del tribunale civile (art. 941) può impugnarsi colla appellazione.

esaminare[1]) » se il detto provvedimento abbia le quattro condizioni che abbiamo enumerate retro a pagina 56.

Tanto la corte di appello, quanto il tribunale civile (art. 941 e 944) decidono con sentenza. Questa si limita ad accordare o negare l'exequatur, a dichiarare o meno esecutoria la sentenza pronunciata dalla autorità estera, rispettivamente ad autorizzare o meno l'esecuzione dell'atto contrattuale ecc. La forza esecutiva data per tal maniera vale poi per promuovere l'esecuzione anche in altre giurisdizioni (art. 949). La sentenza della corte d'appello italiana (art. 941) può essere impugnata soltanto coi mezzi straordinari del codice di procedura civile[2]); la sentenza del tribunale civile (art. 944) con questi ultimi e col mezzo ordinario della appellazione.

Un titolo straniero dichiarato esecutorio in seguito a giudizio di delibazione, vale nei suoi effetti quanto un titolo esecutivo del Regno, ed in base allo stesso, unitamente alla sentenza dalla corte italiana, si può chiedere l'esecuzione forzata.

Siccome per l'esecuzione delle sentenze e per l'esecuzione degli atti autentici valgono ad un dipresso le medesime disposizioni, ci limitiamo in riguardo a questi a completare le fatte osservazioni nel senso, che « le ricerche essenziali che deve fare il tribunale italiano si riducono all'esame della competenza dell'ufficiale pubblico, della forma dell'atto stesso e del contenuto di questo in rapporto al diritto pubblico e sociale italiano; se le parti non intervennero in persona si dovrà esaminare anche la legalità della rappresentanza. Tutti gli atti fatti all'estero, i quali sieno di tale natura da non menare ad atti di esecuzione, non hanno bisogno di essere dichiarati esecutivi, ma hanno in Italia la loro efficacia intrinseca, purchè siano regolarmente legalizzati, se devono essere esibiti in giudizio » [3]).

I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono poi regolati dalla legge italiana (art. 10 disp. prel. cod. civ.). Da ciò consegue che prima di procedere all'esecuzione si deve notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto nelle forme stabilite dal cod. di proc. civile (art. 562, 577, 367), quantunque ciò non

---

[1]) Mattirolo, Istit. pag. 351.
[2]) Vedi a pag. 18.
[3]) Digesto ital. pag. 755 e 756.

sia richiesto dalla legge austriaca. Una esecuzione iniziata in Austria non può essere proseguita in Italia prima che non sia stato dichiarato esecutorio in Italia il titolo austriaco[1]).

« Alla validità dell'assegno giudiziario di un credito esigibile in Italia, decretato in paese estero, non si dovrebbero applicare le norme sancite dall'art. 10 succitato, ma bensì quelle che valgono per l'efficace trasferimento della proprietà dei crediti esigibili in Italia avvenuto sotto l'impero di legge straniera[2]) » ; gli incidenti, le domande in separazione e le opposizioni che possono sorgere nel procedimento esecutivo debbono essere conosciuti e decisi secondo le norme dettate dal codice di proc. civ. italiano[3]).

Questo codice riconosce i seguenti modi di esecuzione:

I. Sopra beni immobili: la spropriazione - vendita forzata - (art. 659 e seg.).

II. Sopra beni mobili: il pignoramento presso il debitore, il pignoramento dei frutti non raccolti o separati ; il pignoramento presso terzi, pignoramento e assegnamento di crediti in pagamento ; la vendita e l'aggiudicazione degli oggetti pignorati (art. 577 e seg.) ; il sequestro conservativo e giudiziario, che sono però soltanto misure preventive e di conservazione (art. 924 e seg.).

III. La consegna di beni mobili ed il rilascio di beni immobili.

La esenzione di certi oggetti o quantità di oggetti dalla esecuzione va giudicata secondo la legge italiana.

Davanti i tribunali civili e le corti di appello non si può stare in giudizio se non col *ministero di procuratore* legalmente esercente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge (art. 156 c. p. c. it.).

Quando la legge richieda la presentazione di un mandato, questo deve essere in forma autentica, o per iscritto privato con autenticazione delle firme, salvo che la legge determini altra forma (art. 48 c. p. c. it.).

In **Austria** i documenti eretti all'estero e che nel luogo della loro erezione valgono come documenti pubblici, godono sotto la premessa di reciprocità anche nell'interno la forza provante di

1) Digesto it. disp. 230 *a*) pag. 756.

2) Ibidem pag. 757, dal Fiore op. cit. N.º 918.

3) Ibidem.

documenti pubblici, qualora siano muniti delle prescritte autenticazioni (§ 293 R. p. c.).

Riguardo a queste facciamo cenno delle prescrizioni generali dei decreti aul. 9 gennaio 1809, R. L. G. N.º 880; 8 febbraio 1812, R. L. G. N.º 971; 16 aprile 1818, R. L. G. N.º 1436, 20 ottobre 1837, R. L. G. N.º 234 e 22 gennaio 1838 R. L. G. N.º 249. Con quest'ultimo venne ordinato, che rispetto ai documenti notarili ed altri documenti pubblici eretti in paesi esteri si debba prestare piena forza di prova alla legalizzazione dell'ambasciata, ovvero di un console, riconosciuto dal Governo austriaco, della potenza estera nel cui territorio venne eretto il documento.

Le disposizioni particolari si riscontrano nella convenzione consolare coll'Italia del 15 maggio 1874, B. L. I. N.º 96 ex 1875 e nell'ordinanza 28 agosto 1878, B. L. I. N.º 114, concernente una convenzione fra l'Austria e l'Italia del seguente tenore:

Il Governo austriaco ed il Governo italiano hanno convenuto, che le reciproche facilitazioni sussistenti in base allo scambio delle dichiarazioni ministeriali in data di Vienna del 7 febbraio 1874 ed in data di Roma del 21 marzo 1874 riferibilmente alla legalizzazione di documenti, e che sul territorio austriaco comprendono i circondari dei tribunali d'appello di Trieste, Innsbruck e Zara e sul territorio italiano i circondari delle Corti d'appello di Milano, Brescia e Venezia vengano estese anche al circondario del tribunale d'appello di Gratz.

Le facilitazioni reciprocamente accordate in tale argomento suonano quindi come segue:

I documenti rilasciati od autenticati da giudizi o da notai, che sono legalizzati da un lato dalle presidenze dei tribunali d'appello a Trieste, Innsbruck, Zara o Gratz o d'altro lato dalle presidenze delle corti d'appello di Milano, Brescia o Venezia, non abbisognano di alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'ambasciata o dell'autorità consolare, qualora la clausola di legalizzazione da parte delle presidenze dei tribunali d'appello austriaci sia apposta in lingua italiana, e qualora dei documenti legalizzati dalla presidenza del tribunale d'appello a Trieste, Innsbruck, Zara o Gratz si voglia far uso in uno dei circondari delle corti d'appello di Milano, Brescia o Venezia o viceversa di documenti legalizzati dalle presidenze delle corti d'appello di Milano, Brescia o Venezia si voglia far uso in uno dei circondari dei tribunali d'appello di Trieste, Innsbruck, Zara o Gratz.

Ne sono eccettuati però quei documenti, che si presentano in Italia per ottenere una iscrizione nei registri dello stato civile, od in base ai quali in Austria si voglia comprovare od ottenere una iscrizione nelle matricole di nascita, di matrimonio o di morte, od il dirito all'incolato o la sudditanza.

I documenti necessari a tali scopi abbisognano anche d' ora in poi dell' autenticazione da parte dell' ambasciata o dell' ufficio consolare. »

Per quanto concerne le legalizzazioni di documenti austriaci destinati per l'estero rimandiamo inoltre alle disposizioni dei §§ 285, 286 della pat. imp. 9 agosto 1854 B. L. I. N.° 208, alle ordinanze 13 febbraio 1854, B. L. I. N.° 40 [1]), e 3 luglio 1872, B. L. I. N.° 97 (per le firme dei presidenti d' appello di Trieste e Zara), nonchè alla circolare del Ministero degli esteri 15 gennaio 1871, N.° 18623.

Se i documenti di cui si vuol far uso all' estero non sono redatti nella lingua del giudizio adito, si devono presentare in originale ed in traduzione confermata da un interprete giurato (§§ 287-289 pat. imp. 9 agosto 1854, N.° 208 [1]). Si veda anche il § 78 del regolamento notarile austriaco ed il dec. aul. 22 dicemb. 1835, R. L. G. N.° 109. Le autorità consolari italiane [2]), francesi, portoghesi e serbe possono eseguire traduzioni dei documenti di autorità o funzionari del loro paese e le stesse posseggono in Austria la medesima forza e validità come se fossero state fatte dall' interprete giurato.

La lingua del foro è nei circondari dei tribunali circolari di Trento e Rovereto esclusivamente l' italiana; nella città di Trieste l' italiana e la tedesca; nella Dalmazia l' italiana e la serbo-croata; nell' Istria l' italiana e la slovena.

In quanto riguarda la materia di cui ora ci occupiamo, che non fu già fatta oggetto delle nostre citazioni e concerne ancora il Regno d' **Italia**, facciamo inoltre riferimento agli art. 20, 56, 57, 179 e 193 della legge consolare del 28 gennaio 1866 N.° 2804, agli art. 305, 306, del reg. gen. giud., all' art. 556 del cod. proc. civ., e all' art. 67 della legge sul notariato 25 maggio 1879.

IX.

CONCLUSIONALE. Ed ora che, bene o male, siamo pur arrivati alla fine del nostro lavoro, lasciamo al lettore insieme col

---

[1]) Vedi queste ed altre relative disposizioni nel nostro lavoro: *Manuale della procedura civile non contenziosa*, Wagner. Innsbruck 1896.

[2]) Cit. convenz. consolare.

giudizio sull'opera nostra anche il diritto di concludere come meglio gli pare. A noi basterà di aggiungere ancor poche parole. Contro la legge austriaca messa a confronto con l'italiana non mancarono già voci di biasimo, che la chiamarono rigorosa e retrograda: contro l'italiana a suo tempo altre voci che la giudicarono inutilmente generosa. Noi, per quanto poco autorevoli, non crediamo di doverci associare nè alle une nè alle altre. Fino a tanto che ci sono degli Stati — anche tra i più civili — che negano allo straniero i diritti che gli spettano in forza dell'alto principio di solidarietà dell'umana famiglia, il legislatore ha il dovere di procedere assai cautamente nel fare concessioni d'indole generale. E in verità se due Stati, giunti per quanto è possibile all'apice della civiltà e della coltura, vogliono in omaggio al gran principio ora accennato accordare ai loro sudditi scambievolmente uguali diritti, perchè non possono farlo ricorrendo ad una convenzione speciale? Non si conchiudono forse accordi di ben altro e maggior momento che non sia una convenzione intesa a regolare l'autorità scambievole dei giudicati di due Paesi?

Ora, per verità, il legislatore austriaco non solo prevede queste convenzioni ma, in certo qual modo, pare anzi desiderarle; e però, se vogliamo essere giusti, dobbiamo pur convenire che anche la legge austriaca ha fatto per questo riguardo un grande progresso. In fatti la radicale innovazione di accordare tantosto l'esecuzione in base ad un titolo estero non fu, per quanto almeno ci è noto, introdotta ancora in nessuna altra legislazione: eppure essa è di un'importanza ben maggiore di quanto a prima vista possa forse sembrare, giacchè per essa fu aperta la prima breccia nella burocratica inflessibilità di quell'apparente esercizio della sovranità, che dovrebbe esternarsi precipuamente nell'emanazione di una sentenza che si limiti a dichiarare esecutorio il titolo estero, quindi nella solenne impartizione dell'*exequatur*. Per quanto riguarda l'esercizio della sovranità esso si manifesta a sufficienza con la riserva del diritto di accordare l'esecuzione, e fino a tanto che uno Stato non si spoglia di questo diritto ed eseguisce gli atti decretati da una autorità estera, non si può ragionevolmente asserire, che vengano *imposti* i giudicati improntati della autorità sovrana del paese da cui emanano e che si debbano come tali *subire*.

Rimosso una volta questo scoglio contro il quale urtarono fin' ora tutte le legislazioni, rimarrà aperta una larga e facile via alla convenzione; e allora soltanto le condizioni richieste per la concessione dell' esecuzione e certe sospette disposizioni relative al foro potranno in via d'accordo essere rese meno rigide, anzi, forse anche, mano mano eliminate, e la famigliare confidenza delle reciproche istituzioni potrà diventare un fatto compiuto.

Vienna, nel luglio 1898.



INDICE

1. Introduzione . . . . *pag.* 3
2. Norme di diritto internazionale privato . . . . . . » 4
3. Norme di procedura austriache in vigore fino al 1 gennaio 1898 . » 9
4. Norme di procedura vigenti:
   a) in Austria . . . . » 12
   b) in Italia . . . . » 16
5. I due sistemi . . . . » 19
6. Commentario:
   a) della legge austriaca . . . . » 23
   b) della legge italiana . . . . » 56
7. Autorità competenti a dare forza esecutiva alle sentenze, agli atti e ai documenti esteri — . . . . » 73
8. Procedimento . . . . » 77
9. Conclusionale . . . . » 88

Indice alfabetico.

(si citano le pagine)

Affari civili contenziosi, 11, 16
» » non contenziosi, 16, 34
» differenziali di borsa, 54
Appellazione, 27, 48, 81, 84
Assistenza legale, 40, 45, 76
Attestazioni delle autorità estere, 46
Atti autentici, 17, 57, 75, 85
» d'istruzione, 17, 26, 75
» contrattuali, 30
Atto di citazione, sua natura, 42
» estero, sua qualità esecutiva, 26
Autenticazioni, 85, 86
Autorità di finanza, loro decisioni 34, 35
» consolari, 6, 46, 72, 83, 88
» giudiziarie austriache, 58
Autorità giudiziarie italiane, 74
Avvocati, 78, 82, 86
Azione, diritto ad —, 13
» di nullità, 82
» di riassunzione, 82
» in riconvenzione, 82
» illecita o non conseguibile 13, 50
Cambiale, titolo esecutivo italiano, 30 e seg.
Cassazione, 27, 48
Certificato di esecutorietà, 11, 70
Citazione del c. p. c. it., 42
» delle parti, 11, 13, 16, 17
» a comparire 18
» regolare, 42, 46, 57, 64

Citazione fatta prima del 1 gennaio 1898, 46
Coalizione, 54, 55
Commentario della nuova legge austriaca, 23 fino a 56
Commentario della legge italiana, 56 fino a 73
Commissioni rogatorie, 75
Competenza del giudizio di cognizione, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 37, 41, 56, 57, 62, 73, 74
Competenza per ragione di materia, 58
» » » territorio 60
Concessione dell' esecuzione 13, 73, 77, 89
Conchiusi, loro forma, 72
Consolati, 6, 46, 83, 88
Contratto illecito, nullo, 53
Contumacia legale 11, 16, 17, 50, 57, 66, 68
Convenzione consolare, 87
Convenzioni internazionali, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 24
Copia autentica, 17
» del titolo in forma esecutiva 33
Corrispondenza, 26. 76
Corso d'istanze che sospende l'esecutorietà, 46
Corte di giustizia, competenza della —, 14, 73
Curatore, 78
Delegazione 63, 75
Dichiarazioni governative, 21, 24, 25
Documenti pubblici, 86
Effetto sospensivo dei rimedi di legge, 27, 48, 69, 70, 81
Eredi dell'obbligato, 44
Eredità giacente, 44
Esami, 17, 26
Esenzione di oggetti dall'esecuzione, 82, 86
Foro della reciprocità, 62
» generale, 60
Fori speciali esclusivi, 60
» elettivi, 61
Garanzia della reciprocità, 25
Germania, diritto procedurale, 55
Giudice unico, 75
Giudizio di delibazione (processo di delib.) 9, 10, 11, 16, 17, 56, 84
Giudizi consolari 77, 83
Giuoco e scommessa, 54, 55
Giuramenti, 17, 26, 75
Giurisdizione consolare, 63
» onoraria, 16, 34
Impero osmanno, 83
Ingiustizia manifesta della sentenza, 10, 11
Intervenzione delle parti al procedimento, 49
Intimazione di petizioni, 13, 64
di decreti 67
Intimazione in Stati esteri, 45, 65
» suppletoria, 43, 66
» a proprie mani, 41
» mediante proclama, 43
Invalidità del titolo esecutivo 48
Irregolarità del procedimento, 13, 49
Istanza di esecuzione, suoi allegati 33, 78
Legalizzazioni, vedi autenticazioni.
Legge procedurale austriaca, 23
» » italiana, 56
» proibitiva, 50, 53
Mancanze insanabili, 81
Mezzi di esecuzione, 51, 69
Modi di esecuzione, 16, 17, 82, 85, 86
Moralità, 9, 13, 17
Norme di diritto internazionale privato, 4
Norme procedurali 6, 12, 17
» per stabilire la competenza del magistrato estero, 37, 41, 57
Notificazione di atti esteri, 18
Opere letterarie consultate, 23

Opposizione, 14, 55, 79, 80
» di terzo, 27, 48, 82
» a sentenza contumaciale, 27, 48
Ordinanza (decreto) titolo esecutivo, 29
Ordine pubblico, 9, 11, 13, 16, 17, 52, 57, 69
Passaggio in cosa giudicata, 7, 9, 10 11, 13, 46, 69
Pertrattazione orale, 81
Perizie, 17, 26, 75
Petizione, sua natura, 42
Procedimento, 77, 83
Procuratore ufficioso, nomina, 8, 11, 78, 84
Proposta per concessione dell'esecuzione, 14, 78
Prorogazione, 40, 41, 63, 64
Prova della sussistente reciprocità, 25
» della qualità di titolo esecutivo, 36
» della intimazione regolare, 46
» che la decisione non sottostà ad un corso d'istanza che sospende l'esecutorietà, 74
Prova della incompetenza, 64
» della regolarità della citazione, 46, 64
Provvedimenti di sequestro, 17, 57, 73
Qualità di titolo esecutivo dell'atto estero, 26, 36, 69
Rappresentante delle parti, nonomina, 11, 78, 84
Rappresentante legale 11, 16, 57, 66
Reciprocità 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25
Reclamo, 48
Revisione, 47, 81
Richiesta diretta delle parti, 75
Ricorso, 14, 79, 80, 82
Rimedi di legge, 48, 79 e seg., 85
» » » ordinari, 27, 48, 69
» » » straordinari, 27, 28, 48, 70
Rivocazione, 27, 48
Rogatorie di autorità estere, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 26, 75, 84
Ruoli dei contribuenti, 34
Scommessa e giuoco, 54, 55
Sentenza, 81, — forma, 17, 72, 84
» suoi caratteri, 29, 75
» arbitrale, 29, 54, 56
» titolo esecutivo, 27, 70
» in contrapposto ad atto, 23, 26
Sequestro, provvedimenti di — 17, 57, 73, 74
Sistema austriaco, 19, 20
» italiano, 22
Sospensione dell'esecuzione, 27, 28, 48 55, 69, 70, 81
Stato civile, 13, 52, 53, 56, 87
Stranieri, loro diritti ed obblighi, in Austria 4; in Italia 4; convenuti 18
Successore dell'obbligato, 45
Tasse estere, riscossione, 34, 35
Termine per ricorrere, 14, 79, 80
» per l'opposizione, 14, 79, 80
Titoli esecutivi italiani, 27
» » austriaci, 16, 70
Traduzioni, 88
Transazioni, 37
Trattato, di commercio e navigaz. 5
Trattati di Stato, 21, 24, 25
Tribunali industriali, 63, 71
Via diplomatica, 17, 18, 78, 83, 88

Le più importanti disposizioni di legge trascritte o citate nell'opuscolo.

A. Disposizioni di legge austriaca.

Decreto aulico	18	mag.	1792	pagina	6, 14	
» »	18	gen.	1799	»	6, 14	
Decreto aulico	15	feb.	1805	»	6, 46, 78	
» »	22	gen.	1838	»	87	
Ord. minis.	22	gen.	1853	»	9, 11, 12, 46	
» »	29	feb.	1860	»	10, 11	
Legge —	10	giug.	1860	»	24	
Ord. minis.	24	giug.	1860	»	35	
» »	17	gen.	1862	»	10	
» »	28	feb.	1862	»	11, 70	
» »	24	mag.	1862	»	10	
» »	4	giug.	1868	»	10, 11	
Legge —	7	apr.	1870	»	54	
Ord. minis.	23	agos.	1872	»	76	
Con. cons.	15	mag.	1874	»	87, 88	
Ord. minis.	19	ott.	1875	»	84	
» »	28	agos.	1878	»	87	
» »	29	sett.	1879	N. 120	11, 12, 16	
Dec. minis.	29	sett.	1879	»	11, 84	
Convenz.	14	ott.	1890	»	24	
Trattato	6	dic.	1891	»	5	
Ord. minis.	30	lug.	1897	»	83	
» »	10	dic.	1897	N. 288	pagina	15, 25, 27, 33, 36
» »	10	dic.	1897	» 287	»	21
» »	10	dic.	1897	» 290	»	21

Codice civile gen.

§ 2	pagina . .	25
§ 33	» . .	4
§ 276	» . .	78
§ 878	» . .	51, 53
§ 879	» . .	53

Patente imp. 9 agos. 1854.

§ 23	pagina . .	5
§ 285	»	88
§ 286	»	88
§ 287	»	88
§ 289	»	88

Regolamento sui concorsi.

§ 51	pagina ..	5

Norma di Giurisdizione.

§ 7	pagina . .	75
§ 38	» . .	26, 75
§ 39	» . .	75
§ 40	» . .	26, 75
§ 44	» . .	74
§ 49	» . .	59
§ 50	» . .	59
§ 51	» . .	59
§ 79	» . .	53

§ 88 pagina . . 61
§ 96 » . . 82
§ 99 » . . 62
§ 101 » . . 62
§ 104 » . . 40, 63.

Regolamento di procedura civile.

§§ 102-105 pagina . . 43, 65
§ 106 » . 43, 45, 65
§§ 120-122 » . . 65
§ 271 » . 25, 26, 36
§ 293 » . . 87
§§ 396-403 » . . 68
§ 461 » . . 14, 82
§ 465 » . . 78
§ 468 » . . 81
§ 477 » . . 44
§ 505 » . . 47
§ 520 » . , 78
§ 523 » . . 81
§ 529 » . . 82
§ 520 » . . 82

Regolamento esecutivo.

§ 1 pagina 21, 33, 34, 47, 70
§ 2 » . . 79
§ 3 » . . 78, 79
§ 4 pagina . 14, 73
§ 9 » . . 45
§ 34 » . . 45
§ 35 » . . 82
§ 36 » . . 82
§ 37 » . . 82
§ 39 » . . 48
§ 42 » . . 81
§ 44 » . . 81
§ 52 » . . 78
§ 54 » . . 47, 78
§ 55 » . . 26, 36, 37, 79
§ 78 » . , 36
§ 79 » 12, 13, 14, 15. 16, 20, 24, 25, 26, 27, 32, 33.
§ 80 » 12, 13, 14, 15, 21, 26, 33, 34, 37, 41, 46, 49, 78.
§ 81 » 12, 13, 14, 15, 26, 49, 52, 53, 81.
§ 82 » 12, 13, 14, 26, 37, 73, 78, 79, 80.
§ 83 » 12, 13, 14, 26, 80, 81.
§ 84 » . . 12. 14, 24.
§ 85 » . . 12, 14, 82.
§ 370 » . . 46, 73.
§ 373 » . . 46.
§ 378 » . . 47, 73.

B. Disposizioni di legge italiana.

Legge consolare 28 gen. 1866 pagina 88
» 20 aprile 1871 . » 34
» 23 giugno 1873 . » 34
» 13 sett. 1874 . » 34
» 25 maggio 1879 . » 88
» 24 dic. 1896 . » 30

Codice civile.

Art. 10 d. tit. prelim. al c. civ. pagina . . . 8, 16, 24, 57, 85.
Art. 12 » » » » . . . . . 8, 17, 50. 69.
Art. 3 c. civ. . . . . 4.

Codice di commercio.

Art. 323 pagina . . . . 30.

Codice di procedura civile.

Art. 48 pagina . . 86
» 105 » . . 18, 62
» 106 » . . 18
» 107 » . . 19
» 156 » . . 86
» 190 » . . 44
» 554 » . 28, 33, 34
» 555 » . . 33
» 556 » . . 33
» 560 » . . 45
» 941 » 11, 16, 17, 18, 25, 26, 32, 41, 42, 46, 50, 57, 72, 74, 85
Art. 942 pagina 12, 18, 57, 78, 84.
» 943 » 11, 16, 17, 18, 73, 74
» 944 » 77, 18, 34, 12, 85.
» 945 » 17, 18, 26, 56, 75.
» 946 » . . 18, 56.
» 947 » 11, 16, 18, 56, 64.
» 948 » . . 18, 56.
» 949 » . . 18, 85.
» 950 » . . 9, 18.





HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

RAMON DE DALMAU Y DE OLIVART

MARQUÉS DE OLIVART

RECEIVED DECEMBER 31, 1911